

XVI legislatura

Incontro interparlamentare

**"Impatto e conseguenze concrete
del Trattato di Lisbona sulla
politica di coesione"**

Bruxelles, 12 luglio 2010

n. 108/AP
7 luglio 2010



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Incontro interparlamentare

"Impatto e conseguenze concrete del Trattato di Lisbona sulla politica di coesione"

Bruxelles, 12 luglio 2010

Dossier n. 108/AP
7 luglio 2010

a cura di Patrizia Borgna

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

PROGRAMMA DELLA RIUNIONE

	Pag.	
NOTA ILLUSTRATIVA		i
Versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (<i>estratto</i>)	"	1
Parlamento europeo, direzione generale delle politiche interne: Conseguenze e implicazioni concrete del Trattato di Lisbona sulla politica di coesione (<i>in lingua francese</i>)	"	13
Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria	"	37
Regolamento (CE) n. n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999	"	43
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020	"	97
Comunicazione della Commissione - EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva - COM (2010) 2020 def. (<i>estratto</i>)	"	105
Documento approvato dalla 14a Commissione permanente nella seduta del 18 novembre 2009 a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e controllo dei Fondi comunitari in Italia - Doc. XVII, n 3	"	117
Commissione europea, comunicato stampa del 27 aprile 2009: Rapporto Barca: il commissario Danuta Hübner e Fabrizio Barca presentano le proposte per una riforma della politica di coesione nell'Unione europea	"	163
Corte dei Conti - Relazione annuale 2009: i rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari al 31 dicembre 2008 (<i>estratto</i>)	"	165



**Commissione interparlamentare REGI
2° Incontro con i parlamenti nazionali**

**Impatto e conseguenze concrete del Trattato di Lisbona sulla
politica di coesione**

**12 luglio 2010
ore 15.00 - 18.00
JAN 2Q2 (Palazzo József Antall)
Parlamento europeo, Bruxelles**

PROGRAMMA

13:00 - 15:00 **Registrazione dei partecipanti**
Palazzo Altiero Spinelli (ASP) - rue Wiertz 60

15:10 - 15:20 Saluto e introduzione
Danuta Hübner, *Presidente della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo*

15:20- 15:30 **Rudy Demotte**, *Ministro presidente della Regione della Vallonia e della Comunità francofona, Presidenza belga del Consiglio UE*

15:30 - 15:40 **Johannes Hahn**, *Commissario per lo sviluppo regionale, Commissione europea*

Interventi di apertura
L'impatto del Trattato di Lisbona sulla politica di coesione: alcune riflessioni da parte dei parlamenti nazionali

15:40 - 15:50 **Giancarlo Giorgetti**, *Presidente della Commissione bilancio della Camera dei Deputati*

15:50 - 16:00 **Vytautas Kurpuvesas**, *Presidente della Commissione per l'amministrazione dello Stato e le autorità locali del Parlamento lituano*

16:00 - 17:50 Discussione generale
tra i membri del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali

17:50- 18:00 Conclusioni
Danuta Hübner, *Presidente della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo*

18.00 - 18.30 Incontro con la stampa

NOTA ILLUSTRATIVA

Il 12 luglio 2010 si terrà a Bruxelles un incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo con le Commissioni dei Parlamenti degli Stati membri competenti per lo sviluppo regionale e la politica di coesione sul tema “**Impatto e conseguenze concrete del Trattato di Lisbona sulla politica di coesione**”.

In occasione dell'incontro, l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ha predisposto una raccolta dei principali documenti sull'argomento.

In primo luogo, si allega una nota a cura del Dipartimento per le politiche strutturali e di coesione della Direzione generale per le politiche interne del Parlamento europeo, messa a disposizione dalla Commissione per lo sviluppo regionale in vista dell'incontro.

La nota analizza le principali modifiche apportate dal Trattato di Lisbona alla politica regionale e al ruolo dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.

Tra le novità figura innanzitutto l'inserimento del concetto di coesione territoriale tra gli obiettivi dell'Unione e tra le competenze concorrenti tra Unione europea e Stati membri (articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e articolo 4, paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea). Inoltre, il principio generale della sussidiarietà viene esteso ora anche a livello regionale e locale (articolo 5, paragrafo 3 del TUE).

Il Titolo XVIII del TFUE, dedicato alla coesione economica, sociale e territoriale, rivolge particolare attenzione alle zone rurali, a quelle interessate da transizione industriale o da particolari svantaggi naturali o demografici, alle regioni insulari, a quelle di montagna e a quelle di transfrontaliere. Vengono inoltre estesi i poteri legislativi del Parlamento europeo in materia di fondi strutturali e Fondo di coesione, adottati ora mediante la procedura legislativa ordinaria. Il Trattato, prevede poi ulteriori riferimenti alla politica di coesione economica, sociale e territoriale, che riguardano ad esempio i servizi di interesse generale e il loro ruolo nella promozione di tale politica (articolo 14 del TFUE), nonché le cooperazioni rafforzate, che non devono recare pregiudizio ad essa (articolo 326 del TFUE)¹.

La nota si sofferma anche sulle nuove prerogative dei parlamenti nazionali, soprattutto nell'ambito del controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e il meccanismo di allerta precoce.

Infine, conclude affermando che, dato il ruolo chiave che il Trattato di Lisbona conferisce alla politica regionale nell'ambito dell'integrazione europea, la

¹ Gli articoli citati sono allegati al presente *dossier*.

Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo e i parlamenti nazionali potranno utilizzare il nuovo concetto orizzontale della "coesione territoriale" per promuovere la politica di coesione, in stretto raccordo con le priorità fissate dalla nuova strategia per la crescita e l'occupazione, "Europa 2020"². Inoltre, alla luce della procedura di controllo della sussidiarietà e al meccanismo di allerta precoce, sottolinea l'importanza di instaurare una cooperazione efficace tra i parlamenti nazionali e tra questi ultimi e il Parlamento europeo.

In appendice, la nota propone poi una serie di domande che potrebbero servire come punto di partenza per il dibattito che animerà la riunione del 12 luglio prossimo. Esse riguardano: **questioni generali**, in merito agli effetti del Trattato di Lisbona sulla politica di coesione; **i nuovi poteri legislativi del Parlamento europeo**, con riferimento al ruolo di colegislatore e al controllo parlamentare della legislazione UE in materia di politica di coesione; **il controllo di sussidiarietà e l'estensione del principio di sussidiarietà ai livelli regionale e locale**, con riferimento alle eventuali procedure messe a punto dai parlamenti nazionali³.

Oltre alla citata nota, il presente *dossier* contiene alcuni estratti della Strategia "Europa 2020" riguardanti la politica di coesione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 "sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020", nella quale il Parlamento europeo sottolinea che una politica di coesione forte e dotata dei giusti finanziamenti deve essere un elemento chiave della Strategia 2020 e che uno dei limiti della strategia di Lisbona era stata l'assenza del coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella progettazione, nell'attuazione e nella valutazione della strategia. Inoltre, esorta l'Unione europea ad adottare disposizioni specifiche per soddisfare le esigenze delle regioni che presentano svantaggi naturali o demografici gravi, come le regioni costiere, ultraperiferiche, transfrontaliere e a superare le carenze infrastrutturali che caratterizzano in particolar modo le regioni rurali, creando una parità di condizioni nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni. Non da ultimo, ritiene che al fine di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Unione debba utilizzare il Fondo di coesione e i fondi strutturali, che presentano metodi operativi ben consolidati.

Si allega, inoltre, il comunicato stampa relativo alla presentazione, nell'aprile 2009, del documento "Un'agenda per la riforma della politica di coesione" redatto, su incarico della Commissione europea, da un gruppo di esperti presieduto da

² Varata ufficialmente dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, "Europa 2020", che succede alla Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, lanciata nel 2000, mira a rilanciare il sistema economico e a promuovere una crescita "intelligente, sostenibile e solidale", basata su un maggiore coordinamento delle politiche nazionali ed europee. Tra gli obiettivi: portare al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni; **investire** il 3% del PIL dell'UE in **ricerca e sviluppo**; **ridurre al di sotto del 10%** il tasso di **abbandono scolastico**; giungere, entro il 2020, al 20% di riduzione delle emissioni; portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile e migliorare del 20% l'efficienza energetica.

³ Per l'elenco completo delle domande si rimanda alla pag. 17 della nota.

Fabrizio Barca⁴, al fine formulare proposte più specifiche sul futuro della politica di coesione. In particolare, il documento fornisce alcune raccomandazioni per una politica di riforma basata su dieci "pilastri", tra i quali: concentrarsi sulle priorità fondamentali; garantire una gestione più rigorosa delle stesse; rafforzare il ruolo della Commissione europea come centro di competenza; migliorare la gestione e il controllo delle risorse finanziarie, rendendo più efficiente la gestione dei Fondi strutturali⁵.

Per quanto riguarda gli stanziamenti per la politica di coesione, si ricorda che nel maggio 2006 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stipulato un accordo relativo alle prospettive finanziarie 2007-2013, che prevede di destinare ai Fondi strutturali e di coesione il 35% del bilancio dell'Ue, per un finanziamento pari a circa 347 miliardi di Euro. Nel luglio 2006 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato un pacchetto di cinque regolamenti che riguardano l'operatività dei fondi stessi, di cui si allega il "Regolamento generale" sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, recentemente modificato dal Regolamento 539/2010, adottato il 24 giugno scorso. Le modifiche mirano principalmente a modificare alcuni requisiti e talune disposizioni riguardanti la gestione finanziaria.

Al riguardo, si rammenta che gli stanziamenti della politica di coesione vengono destinati sulla base di tre obiettivi, che vengono definiti nel quadro della programmazione pluriennale e in stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. Gli obiettivi attuali sono: "Convergenza" (ex Obiettivo 1 del periodo 2000-2006), che mira ad accelerare le condizioni di convergenza degli Stati membri e delle regioni in forte ritardo⁶; "Competitività regionale e occupazione" (ex Obiettivi 2 e 3), volto a rafforzare la competitività e l'attrattività delle regioni, promuovendone, tra l'altro, il livello di occupazione⁷; "Cooperazione territoriale europea" (ex Obiettivo Interreg), diretto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera⁸.

Per quanto riguarda l'esperienza italiana, si allega il documento finale approvato dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato il 18 novembre 2009, al termine dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo

⁴ Dirigente presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

⁵ La versione integrale del documento, in lingua inglese, è consultabile presso il sito della Commissione europea, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm.

⁶ Per quanto riguarda l'Italia, rientrano in questo obiettivo: la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia. Compresa momentaneamente anche la Basilicata, ma in regime di *phasing out*, che prevede la progressiva esclusione dall'utilizzo di questi fondi.

⁷ Ne fanno parte le regioni escluse dall'obiettivo "Convergenza". In Italia si tratta di tutte le regioni tranne la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Basilicata. Rientra anche la Sardegna, in regime di *phasing in*, che prevede stanziamenti speciali in virtù della precedente appartenenza all'Obiettivo 1 (per il periodo 2000-2006).

⁸ In Italia rientrano in questo obiettivo: la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna e la Toscana.

dei fondi comunitari in Italia. Il documento, oltre ad esporre vari elementi di criticità e le associate proposte di soluzione, fornisce, in appendice, un'esaustiva illustrazione dei Fondi comunitari.

Infine, per una migliore comprensione della terminologia tecnica talvolta utilizzata nella legislazione europea relativa alla politica di coesione, si allega il glossario estratto dalla Relazione annuale della Corte dei Conti sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari al 31 dicembre 2008.

VERSIONE CONSOLIDATA
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
E
DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
EUROPEA
(2010/C 83/01)

(Estratto)

VERSIONE CONSOLIDATA
DEL
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

(Estratto)

(...)
Articolo 3
(ex articolo 2 del TUE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente.

Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

(...)

Articolo 5
(ex articolo 5 del TCE)

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

VERSIONE CONSOLIDATA

DEL

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

EUROPEA

(Estratto)

(...)

Articolo 4

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
 - a) mercato interno;
 - b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
 - c) coesione economica, sociale e territoriale;
 - d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
 - e) ambiente;
 - f) protezione dei consumatori;
 - g) trasporti;
 - h) reti transeuropee;
 - i) energia;
 - j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
 - k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

(...)

Articolo 14

(ex articolo 16 del TCE)

Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

(...)

TITOLO XVIII

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

Articolo 174

(ex articolo 158 del TCE)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Articolo 175

(ex articolo 159 del TCE)

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti

previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Articolo 176

(ex articolo 160 del TCE)

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo 177

(ex articolo 161 del TCE)

Fatto salvo l'articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi. Sono inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziaria progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

Articolo 178

(ex articolo 162 del TCE)

I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164.

(...)

TITOLO III COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo 326

(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli 11 e 11 A del TCE)

Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES
DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B
POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION



Agriculture et développement rural



Culture et éducation



Pêche



Développement régional



Transport et tourisme



**CONSÉQUENCES ET
IMPLICATIONS CONCRÈTES DU
TRAITÉ DE LISBONNE SUR LA
POLITIQUE DE COHÉSION**

NOTE



DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES
DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET
DE COHÉSION

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

CONSÉQUENCES ET IMPLICATIONS
CONCRÈTES DU TRAITÉ DE LISBONNE SUR LA
POLITIQUE DE COHÉSION

NOTE

Le présent document a été rédigé à la demande de la commission du développement régional du Parlement européen.

AUTEUR

Dr. Esther KRAMER
Département thématique des politiques structurelles et de cohésion
Parlement européen
B-1047 Bruxelles
Courriel: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

VERSIONS LINGUISTIQUES

Original: EN
Traduction: FR

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

Pour contacter le département thématique ou s'abonner à sa lettre d'information mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Manuscrit terminé en avril 2010.
Bruxelles, © Parlement européen, 2010.

Ce document est disponible sur l'internet à l'adresse suivante:
<http://www.europarl.europa.eu/studies>.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les avis exprimés dans le présent document n'engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen.

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci.



DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES
DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: POLITIQUES STRUCTURELLES ET
DE COHÉSION

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

CONSÉQUENCES ET IMPLICATIONS
CONCRÈTES DU TRAITÉ DE LISBONNE SUR LA
POLITIQUE DE COHÉSION

NOTE

Résumé

La présente note expose les effets du traité de Lisbonne sur la politique régionale en général et sur le rôle des parlements nationaux en particulier. Les nouvelles dispositions du traité concernent les procédures législatives ainsi que le champ d'application et le système de gouvernance de la politique régionale.

Malgré certaines limites, les retombées politiques générales du traité de Lisbonne pourraient déboucher sur une meilleure prise en considération des parlements nationaux et du Parlement européen dans le processus décisionnel de l'Union européenne.

IP/B/REGI/NT/2010_05

Avril 2010

PE 431.606

FR

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	5
1. Les parlements nationaux et l'intégration européenne	5
1.1. Historique	5
1.2. Les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux	6
2. Les nouveaux pouvoirs législatifs du Parlement européen	7
3. L'extension du champ d'application de la politique régionale et de la politique de cohésion	8
4. L'extension du principe de subsidiarité et l'autonomie locale et régionale	9
5. Le nouveau rôle des parlements nationaux: évaluation critique	10
6. Autres dispositions du traité de Lisbonne susceptibles d'effets sur la politique régionale	12
6.1. Les dispositions sur les aides d'État et les régions ultrapériphériques	12
6.2. Les services d'intérêt (économique) général	13
6.3. Les "coopérations renforcées"	14
6.4. Les nouvelles compétences budgétaires du Parlement européen et l'avenir de la politique de cohésion	14
Conclusion	15
7. Questions pour le débat	17

Introduction

Le renforcement de la "légitimité démocratique de l'Union" est une des finalités explicites du traité de Lisbonne. Elle est exposée dès son préambule et a servi de fil conducteur à tout le processus qui a abouti au traité, depuis la déclaration de Laeken en décembre 2001. En vigueur depuis le 1^{er} décembre 2009, le traité de Lisbonne, ou traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), contient un nouveau chapitre, intitulé "Dispositions relatives aux principes démocratiques", qui vise à instaurer une citoyenneté européenne plus active et à améliorer les relations entre les institutions européennes et la société au sens large.

Dans ce contexte, le traité contient aussi de nouvelles dispositions concernant les parlements nationaux. Il introduit une série d'autres changements susceptibles d'influer sur le rôle et les activités de ces parlements dans le domaine de la politique régionale. Le présent document détaille ces modifications.

1. Les parlements nationaux et l'intégration européenne

1.1. Historique

Depuis soixante ans, l'intégration européenne n'a cessé de s'approfondir et de s'étendre, à mesure que les traités successifs ont transféré des compétences de la sphère nationale à la sphère européenne. C'est ainsi que les parlements nationaux ont cédé progressivement du pouvoir législatif à l'Union européenne et ont vu se réduire leur capacité d'influence sur l'exercice de la politique à l'échelle de l'Europe.

Au fil des ans, toutefois, et bien que la mission première des parlements nationaux demeure celle de contrôler leur gouvernement, plusieurs initiatives ont été prises pour les réassocier au processus décisionnel européen. L'ensemble des vingt-sept parlements nationaux se sont dotés de procédures leur donnant un droit de regard sur les documents de l'Union et leur permettant d'engager la responsabilité des gouvernements nationaux. Cependant, l'ampleur et l'intensité de ce contrôle parlementaire varient largement d'un pays à l'autre.

En 1993, avec l'entrée en vigueur du **traité de Maastricht**, ou traité sur l'Union européenne (TUE), l'Union a acquis des prérogatives dans des domaines qui, jusque-là, relevaient traditionnellement de la compétence des États, par exemple ceux de la justice et des affaires intérieures. Ce nouveau transfert de pouvoirs a rendu nécessaire de souligner l'importance des échanges entre les parlements nationaux et le Parlement européen dans une déclaration, certes non contraignante, sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. Cette déclaration invitait les gouvernements des États membres à veiller à ce que leurs parlements reçoivent les propositions de la Commission en temps opportun pour information et examen éventuel. Elle recommandait aussi l'intensification des contacts entre le Parlement européen et les parlements nationaux, pour associer ceux-ci au processus communautaire et leur permettre d'exercer un meilleur contrôle démocratique.

Le **traité d'Amsterdam** est allé plus loin, puisqu'il intégrait un protocole qui rendait obligatoire la communication rapide de tous les documents de consultation de la Commission aux parlements nationaux, qui disposaient dès ce moment d'une période de six semaines pour débattre des propositions législatives en question. Toutefois, c'était aux gouvernements des États membres qu'il incombait de transmettre ces documents législatifs

à leurs parlements lorsqu'ils l'estimaient utile. Le protocole reconnaissait aussi officiellement la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) et entérinait son droit d'adresser aux institutions européennes toutes les "contributions" qu'elle jugeait nécessaires.

En 2006, peu après l'issue négative des référendums en France et aux Pays-Bas, "**l'initiative Barroso**" a ouvert aux parlements nationaux une voie de communication directe avec la Commission européenne, qui a réduit leur dépendance vis-à-vis du bon vouloir des gouvernements quant aux informations qu'ils leur transmettaient. C'était désormais la Commission qui envoyait directement ses propositions législatives aux parlements des États membres, l'idée de ce rapprochement étant de mieux adapter les politiques européennes aux citoyens et d'en garantir une mise en œuvre plus efficace.

"L'initiative Barroso" a été officialisée dans le **traité de Lisbonne**, qui a allongé la liste des documents à adresser directement aux parlements nationaux.

1.2. Les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux

Ces dernières années, le Parlement européen et les parlements nationaux ont intensifié leur coopération directe.

Pour que cette coopération soit efficace et pour mieux promouvoir la responsabilité et la transparence parlementaire, l'objectif de ce rapprochement consiste à créer des réseaux partiellement communs, étant donné la **complémentarité des responsabilités** entre les niveaux de pouvoir concernés.

Dans la pratique, le Parlement européen s'efforce de tenir étroitement les parlements nationaux au courant de ses activités. Plusieurs de ses commissions, lorsqu'elles débattent de propositions législatives, invitent régulièrement des députés nationaux à leurs réunions, afin d'échanger leurs connaissances et leurs compétences. Les réunions parlementaires mixtes et les réunions conjointes des commissions sont aujourd'hui devenues une forme courante de coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen.

Par ailleurs, des députés nationaux rendent régulièrement visite aux commissions du Parlement européen qui les intéressent. Celui-ci, de son côté, organise des visites thématiques pour des députés et des fonctionnaires des parlements nationaux.

Les droits d'information étendus et le contrôle de la subsidiarité ne sont pas les deux seuls moyens par lesquels le traité de Lisbonne permet aux parlementaires nationaux de prendre part au processus décisionnel européen. Dans les domaines de la politique régionale et de la politique de cohésion, les dispositions suivantes pourraient influencer considérablement les relations entre les parlements nationaux et le Parlement européen, en particulier sa commission du développement régional.

2. Les nouveaux pouvoirs législatifs du Parlement européen

En premier lieu, en ce qui concerne les Fonds structurels et le Fonds de cohésion, le nouveau traité a donné au Parlement européen un rôle législatif aussi important que celui du Conseil. Son article 177¹ précise l'application générale de la **procédure législative ordinaire** (codécision), qui remplace l'ancienne procédure d'avis conforme dans ces matières.

Cette mesure étend considérablement les compétences de la commission du développement régional, puisqu'elle permet aux députés de déposer des amendements concernant toutes les propositions de la Commission et/ou les positions communes du Conseil. Par l'intermédiaire de cette commission, le Parlement est sur un pied d'égalité avec le Conseil durant toutes les phases du travail législatif, de la préparation du texte au compromis sur celui-ci, en passant par l'étape des négociations. Concrètement, **cette modification de la procédure législative sera surtout importante dans le cadre des futures décisions sur le règlement général des Fonds structurels après 2013 et sur la mise en place d'un nouveau Fonds de cohésion**, mais aussi dans les décisions sur tous les autres règlements des fonds et sur le groupement européen de coopération territoriale.² Le rôle législatif du Parlement et toutes les procédures décisionnelles relatives à la politique régionale et à la politique de cohésion deviendront donc plus transparents et plus démocratiques.

Désormais, **les règlements d'application relatifs au Fonds européen de développement régional et à tous les autres instruments de la politique régionale et de la politique de cohésion** seront adoptés via la **procédure législative ordinaire** du Parlement et du Conseil (article 178 TFUE).

Ce renforcement du rôle législatif du Parlement européen pourrait inciter **ses députés et ceux des parlements nationaux à resserrer leur coopération** pour contribuer en amont à façonner l'avenir de cette matière politique tellement significative.

¹ "(...) le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement de fonds. Sont également définies selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports."

² Cette modification a déjà pesé sur les travaux relatifs à la proposition de règlement du Conseil modifiant l'actuel règlement portant dispositions générales en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et de certaines dispositions relatives à la gestion financière du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion (dans le cadre du troisième train de mesures de simplification de la mise en œuvre des Fonds structurels).

3. L'extension du champ d'application de la politique régionale et de la politique de cohésion

Le traité de Lisbonne fait expressément de la "cohésion territoriale" un objectif politique général de l'Union européenne, au même titre que la cohésion économique et sociale. L'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne affirme que l'Union "*promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres*", tandis que la troisième partie, titre XVIII, du TFUE est consacrée la "**Cohésion économique, sociale et territoriale**" (articles 174 à 178, sur les politiques régionales et les Fonds structurels).

En outre, les trois aspects de la politique de cohésion figurent parmi les **compétences partagées** entre l'Union et les États membres (article 4, paragraphe 2, point c), du TFUE).

À propos de la politique de cohésion, le traité de Lisbonne (article 174) réaffirme l'ambition de l'Union de "réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions", mais, surtout, **définit avec davantage de précision et d'exhaustivité que les traités antérieurs les régions qui méritent des mesures spécifiques dans le cadre de la politique régionale:**

"Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne."

En d'autres termes, toute région qui remplit une des conditions précitées est, par définition, jugée apte à bénéficier d'investissements de l'Union européenne dans le cadre de la politique régionale. Par conséquent, **la tendance récente à la limitation de la politique régionale et de la politique de cohésion aux seules régions les plus pauvres de l'Union devrait être considérée comme contraire au traité de Lisbonne.** Voici déjà un enjeu important du débat controversé sur la politique de cohésion au-delà de 2013.

Le traité de Lisbonne a beau être clair sur le champ d'application général de la politique de cohésion, **il ne définit pas avec précision le nouveau concept de la "cohésion territoriale"**. Il est vrai que la tâche n'est guère aisée. Pourtant, cette définition est importante pour la mise en œuvre des futures politiques de cohésion: il faut en effet affiner cette notion et la concrétiser sous la forme d'initiatives politiques ciblées. **L'intervention active des parlements nationaux dans ce débat – au niveau national comme européen –** pourrait être très utile. Le contenu, la finalité et la mise en œuvre de la "cohésion territoriale" dépendent de la volonté politique de façonner ce concept et de lui donner corps, comme ce fut le cas pour la cohésion économique et sociale. Les députés nationaux sont les interlocuteurs adéquats pour expliquer cet enjeu aux citoyens et à leurs gouvernements.

La prise en considération de toutes les spécificités et de tout le potentiel d'un territoire donné implique que l'Union européenne tienne compte des implications régionales et locales de ses principales politiques sectorielles. Il s'agit là d'un énorme progrès dans les efforts visant à intégrer la notion de cohésion dans l'ensemble des politiques européennes. **Les parlements nationaux peuvent sensibiliser les États membres à l'importance de la politique européenne de cohésion dans le cadre de leur cohésion économique et sociale,** de façon à ce que les gouvernements intègrent davantage les perspectives de cohésion territoriale dans leurs programmes sectoriels et dans leurs cadres de référence stratégiques.

Pour que les ouvertures créées par le traité de Lisbonne produisent des effets positifs, elles doivent être exploitées dans la politique de terrain. Il revient à la commission du développement régional et aux parlements nationaux de promouvoir la nouvelle notion de la cohésion auprès des entités européennes, nationales et régionales. Les parlementaires nationaux pourraient expliquer à leurs électeurs combien la politique de cohésion contribue à amplifier les effets des autres priorités européennes et à stimuler l'économie.

4. L'extension du principe de subsidiarité et l'autonomie locale et régionale

Le nouveau concept de la "cohésion territoriale" va de pair avec la meilleure prise en considération des acteurs régionaux et locaux dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de cohésion. **En raison des liens privilégiés qu'ils entretiennent avec ces acteurs, les parlements nationaux pourraient dynamiser le système de gouvernance européenne à plusieurs niveaux.**

En effet, le principe général de la **subsidiarité** défini à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne est à présent étendu **aux niveaux régional et local**.³

Cette extension est précisée dans le protocole n° 2 du traité de Lisbonne, "sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité". Ce texte met en avant les autorités régionales et locales et souligne en particulier que les projets d'actes législatifs doivent tenir compte de la charge *"financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales (...)"* (article 5). Autrement dit, **l'évaluation de l'incidence des propositions législatives** doit à présent tenir compte de tous les niveaux de pouvoir.

Autre nouveauté: le traité de Lisbonne reconnaît explicitement le principe général de **l'autonomie locale et régionale**. L'article 4, paragraphe 2, du TUE indique en effet que *"[l']Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale"*.

Le traité de Lisbonne complète également le rôle institutionnel du **Comité des régions (CdR)** en l'habilitant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans deux cas bien distincts: d'une part, pour sauvegarder ses prérogatives institutionnelles, de l'autre, pour demander l'abrogation d'actes législatifs de l'Union dont il estime qu'ils enfreignent le principe de subsidiarité.⁴

La consultation du CdR est obligatoire pour ce qui concerne la cohésion économique, sociale et territoriale et les Fonds structurels⁵. Le Parlement européen peut prévoir que cette consultation doit avoir lieu dans un laps de temps déterminé.

³ *"En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou de l'effet de l'action envisagée, au niveau de l'Union."*

⁴ Article 263 TFUE. Ce droit est consacré par l'article 8 du "Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité":

"La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité (...). Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité (...) prévoit sa consultation."

⁵ Articles 175, 177 et 178 TFUE.

Il faut cependant préciser que le traité de Lisbonne n'affecte pas directement les dispositifs constitutionnels des États membres ni la répartition des compétences sur leur territoire, de sorte que les implications concrètes des références du traité aux autorités locales et régionales demeurent encore un point d'interrogation.

5. Le nouveau rôle des parlements nationaux: évaluation critique

Pour la première fois dans l'histoire, le traité de Lisbonne contient un article qui reconnaît expressément le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne: "*Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union*" (article 12 TUE). Cette assertion se complète d'une série de prérogatives nouvelles dévolues à ces parlements:

- le contrôle du respect du principe de subsidiarité (article 12 TUE, voir le chapitre suivant);
- le droit de recevoir directement des documents des institutions européennes au lieu d'attendre leur dépôt par leur propre gouvernement⁶;
- leur représentation au sein d'une convention chargée de formuler des recommandations en vue de prochaines révisions du traité (révisions ordinaires, article 48, paragraphe 3, TUE);
- l'obligation pour le Conseil européen de les avertir six mois au préalable de son intention de recourir aux clauses dites passerelles, qui permettent de déroger au vote à l'unanimité (procédure législative spéciale) au profit du vote à la majorité qualifiée (procédure législative ordinaire). Toutefois, si un parlement national s'oppose à cette décision dans un délai de six mois, la clause-passerelle n'est pas appliquée (article 48, paragraphe 7, TUE et article 81, paragraphe 3, TFUE);
- la participation des parlements nationaux à l'évaluation des politiques de l'Union relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice (article 70 TFUE), à l'évaluation des activités d'Eurojust (article 85 TFUE) et au contrôle des activités d'Europol (article 88 TFUE);
- la notification aux parlements nationaux des demandes d'adhésion d'États européens à l'Union européenne (article 49 TUE).

Le nouveau système d'"alerte précoce" en cas de violation présumée du principe de subsidiarité

Afin de contrôler officiellement l'application du principe de subsidiarité étendu, le traité de Lisbonne instaure **un nouveau système d'alerte précoce pour les parlements nationaux**.

Le traité dispose que ces derniers doivent recevoir les projets d'actes législatifs en même temps que le Parlement européen et le Conseil.⁷ Ensuite, dans un délai de huit semaines à compter de la date de la transmission de la proposition législative, les parlements

⁶ D'après le protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux, ces documents sont tous les projets d'actes législatifs, les ordres du jour et les procès-verbaux des sessions du Conseil, le programme législatif annuel et tout autre instrument de programmation législative de la Commission et le rapport annuel de la Cour des comptes.

⁷ Les modalités précises de ce nouveau contrôle ex ante sont exposées dans le protocole n° 1 "sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne" et dans les articles 6 et 7 du protocole n° 2 "sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité".

nationaux – ou une chambre d'un parlement national – peuvent émettre un avis motivé s'ils estiment que le texte n'est pas conforme au principe de subsidiarité. "Dans les cas urgents dûment motivés", le Conseil peut statuer sur un projet d'acte dans un délai inférieur à dix jours (protocole n° 1, article 4).

Pour la première fois, les organes parlementaires nationaux ont l'occasion d'émettre des observations sur les projets de législation européenne indépendamment de leurs gouvernements.

Pour ce faire, chaque parlement national dispose de deux voix. Dans les régimes parlementaires bicaméraux, chaque chambre a une voix. Dans ce contexte, les **parlements régionaux**, s'ils ont des compétences législatives, pourraient devenir des acteurs du processus de décision communautaire si le parlement national de leur pays estime approprié de les y intégrer en les consultant.

Si la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité est contestée par un tiers des voix dévolues aux parlements nationaux (soit 18 voix sur 54), le projet doit être réexaminé (procédure dite de la "**carte jaune**").⁸ L'institution à l'origine du projet (en général la Commission européenne⁹) doit alors revoir sa proposition et peut décider soit de la maintenir, soit de la modifier, soit de la retirer, toujours en motivant sa décision.

Les propositions qui relèvent de la **procédure législative ordinaire** sont soumises au mécanisme de la "**carte orange**". Les parlements nationaux doivent alors réunir la majorité simple des voix qui leur sont attribuées (soit 28 voix sur 54) pour obtenir le réexamen de la proposition. Si la Commission européenne décide néanmoins de maintenir celle-ci, les avis motivés des parlements nationaux et l'avis de la Commission sont communiqués au législateur, à qui il incombe de vérifier la question de la subsidiarité avant la fin de la première lecture. Si, sur la base de ces documents, le Parlement européen, en se prononçant à une majorité simple (ou le Conseil, à une majorité de 55 % de ses membres) estime que la proposition n'est pas compatible avec le principe de la subsidiarité, l'examen de cette proposition n'est pas poursuivi.

La plupart des parlements nationaux et des observateurs estiment que ces nouvelles dispositions sur la subsidiarité constituent des innovations utiles, mais qu'elles présentent certaines limites. Par exemple, elles ne s'appliquent pas à la législation de mise en application (qui découle des actes délégués ou des actes d'exécution) ni aux actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union ou des domaines dans lesquels celle-ci joue essentiellement un rôle de coordination (méthode ouverte de coordination, notamment sur les questions monétaires). De même, les demandes de réexamen peuvent uniquement porter sur les propositions telles qu'elles ont été déposées, donc sans les ajouts et les modifications effectués par le Parlement européen et le Conseil. Sur ce point, les parlements nationaux peuvent utiliser d'autres canaux pour faire entendre leur voix auprès du législateur européen.

Le rôle de ces parlements reste donc encore limité et n'affecte pas tous les domaines ni toutes les phases du processus décisionnel européen, mais le traité de Lisbonne contient des mesures qui les encouragent à examiner les initiatives législatives de l'Union plus en amont et à mieux les anticiper. Parallèlement, le droit à l'information leur permet de mieux contrôler leurs propres gouvernements, de sorte que ceux-ci devront sans doute travailler plus étroitement qu'auparavant avec eux et les tenir au courant de l'activité de l'Union s'ils veulent éviter des tentatives de blocage précoce des initiatives législatives. Les conséquences indirectes du traité de Lisbonne pourraient donc bien être aussi importantes que les nouvelles prérogatives qu'il accorde directement aux parlements nationaux.

⁸ Selon l'article 68 TFUE, ce quorum est porté à un quart des voix lorsqu'il s'agit des orientations stratégiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

⁹ Dans certains cas, l'initiative peut émaner du Parlement européen, de la Cour européenne de justice, de la Banque centrale européenne, de la Banque européenne d'investissement ou d'un groupe d'États membres.

D'une manière générale, il ne sera pas facile de mettre en place **le processus de concertation entre les parlements régionaux, nationaux et européen** pour appliquer les dispositions du traité de Lisbonne. L'histoire a montré que beaucoup de parlements souhaitent s'exprimer non seulement sur l'aspect de la subsidiarité, mais aussi sur le fond des propositions législatives. Il faudra donc être attentif à distinguer les avis relatifs à la subsidiarité de ceux portant sur le contenu des actes et il faudra décider du traitement à réserver à ces avis sur le fond, en gardant à l'esprit que la prise en considération précoce des observations des parlements nationaux ne pourra qu'être bénéfique, voire déterminante, pour l'activité législative future.¹⁰

La **commission du développement régional**, qui est chargée des relations avec les régions au nom du Parlement européen, pourrait contribuer à ce processus en intensifiant sa coopération avec les hommes politiques locaux, régionaux et nationaux et, le cas échéant, en communiquant les résultats de cette coopération aux autres commissions et aux autorités du Parlement.

Enfin, au-delà de l'extension des compétences du Parlement dans le domaine des politiques régionales, la commission du développement régional peut aussi **soutenir les efforts des parlements nationaux afin de mieux contrôler la gestion des Fonds structurels par leurs gouvernements**.

Plus globalement, il y aurait lieu de **renforcer la synergie entre les politiques nationales et européennes** afin d'améliorer la mise en œuvre et l'efficacité de la politique régionale. En embrayant sur la gouvernance à plusieurs niveaux prévue par le traité de Lisbonne, la commission du développement régional et les parlementaires nationaux qui souhaitent avancer dans ce sens et influencer davantage sur les décisions européennes pourraient préconiser l'organisation de **débats communs entre le Parlement européen et les parlements nationaux sur les priorités politiques (et budgétaires)**.

6. Autres dispositions du traité de Lisbonne susceptibles d'effets sur la politique régionale

Plusieurs autres dispositions du traité de Lisbonne sont susceptibles d'avoir des effets sur la politique régionale. La commission du développement régional du Parlement européen sera chargée en premier lieu d'analyser ces effets, le cas échéant avec les parlementaires nationaux, et ceux-ci pourront, s'ils le souhaitent, inscrire cette analyse à leur programme de travail.

6.1. Les dispositions sur les aides d'État et les régions ultrapériphériques

Le traité de Lisbonne contient de nouvelles dispositions sur **les aides régionales octroyées par les États membres**.

En outre, les articles 349 et 355 du traité confirment désormais le statut spécial des **régions ultrapériphériques**, une demande de longue date de la commission du développement régional.

Qui plus est, ces régions sont maintenant citées explicitement dans les dispositions sur les aides d'État. À la suite des nombreuses recommandations du Parlement européen, l'ancien traité a été renforcé sur ce point: l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE autorise

¹⁰ La résolution (T6-0388/2009) du Parlement européen du 7 mai 2009 sur l'évolution des relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne prévoit également un contrôle systématique du dialogue pré législatif entre les parlements nationaux et la Commission européenne ("initiative Barroso").

dorénavant *"les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article 349¹¹, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale"*.

Dans le contexte du débat sur le statut des régions ultrapériphériques, dans lequel leur classification dans le cadre général de la politique européenne de cohésion est contestée, ces éléments sont importants car ils réaffirment la nécessité de trouver des modalités politiques spécifiques pour ces régions, indépendamment des considérations et des calculs strictement économiques.

6.2. Les services d'intérêt (économique) général

Les **services d'intérêt économique général** prennent une importance croissante dans les politiques nationales et européennes dans le cadre de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union. L'article 14 du TFUE souligne le rôle qu'ils jouent *"dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale"*. D'après le traité, ces services relèvent de la compétence partagée entre l'Union et les États membres, dont les autorités locales et régionales cernent les besoins en la matière et participent à l'organisation, au financement et à la gestion de ces services.

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les règlements qui fixent les principes et les conditions de la fourniture et du financement de ces services sont régis par la **procédure législative ordinaire**, sans préjudice des compétences des États membres.

Il est à noter que le traité évoque les services d'intérêt *économique* général, tandis que son protocole n° 26 porte sur le concept plus large des services d'intérêt général. **Ni le traité ni ce protocole ne définissent les uns ou les autres**, laissant ainsi sans réponse une question politique très controversée et lourde de conséquences, en particulier aux niveaux national, régional et local où ces services sont fournis. Tant la commission du développement régional que les parlements nationaux auraient intérêt à agir pour obtenir la clarification de cette question afin d'étoffer les perspectives des activités publiques et privées dans ce secteur d'une importance grandissante.

Pour alimenter la réflexion – et la controverse – sur ce thème qui a directement trait aux politiques régionales, le département thématique B de la direction des politiques internes du Parlement européen a commandé récemment une **étude** approfondie¹², à la suite d'une demande de la commission du développement régional. Cette étude devrait être terminée pour l'été 2010.

Elle contiendra une analyse de la définition, du financement et de la fourniture des services d'intérêt général dans les vingt-sept États membres et devrait déterminer dans quelle mesure les Fonds structurels interviennent dans les investissements dont ils font l'objet, y compris dans ceux relatifs à la coopération transfrontalière dans ce domaine.

¹¹ La Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, les Açores, la Réunion, Madère et les îles Canaries.

¹² *Les interactions entre les Fonds structurels et la fourniture de services d'intérêt général et de services d'intérêt économique général, et le potentiel de fourniture transfrontalière de ces services* (titre provisoire). Cette étude a été commandée à la suite d'une procédure d'appel d'offres ouvert gérée par le département thématique B.

6.3. Les "coopérations renforcées"

Le traité de Lisbonne modifie les conditions de mise en place des **coopérations renforcées** entre des États membres de l'Union dans le cas où au moins neuf d'entre eux souhaitent coopérer dans un domaine précis¹³.

Comme le traité le souligne, il faut aussi tenir compte de la cohésion territoriale avant d'ouvrir une coopération renforcée: "*Les coopérations renforcées (...) ne peuvent porter atteinte (...) à la cohésion économique, sociale et territoriale*" (article 326 TFUE). Voilà qui reflète la nouvelle interprétation du concept de la cohésion territoriale, qui est un objectif général de l'Union européenne et, en même temps, un concept horizontal qui influe sur de nombreuses politiques sectorielles. Il doit être pris en considération non seulement dans le processus concret de décision sur les mesures politiques, mais aussi dans la forme de coopération que les États membres souhaitent mettre en place.

En théorie, certains éléments de la politique régionale et de la politique de cohésion se prêtent bien à des coopérations renforcées, par exemple entre les États qui travaillent avec le Fonds de cohésion. La perspective des élargissements futurs et la réforme générale de la politique de cohésion pourraient aussi alimenter la réflexion sur une approche plus souple de la coopération politique.

Cependant, si une coopération renforcée créait une trop grande différenciation entre les États membres dans le domaine de la politique régionale, cela irait à l'encontre du concept de la cohésion économique, sociale et territoriale. Par conséquent, **face à une coopération renforcée, la commission du développement régional doit veiller à maintenir un juste équilibre entre la cohésion pour tous et la coopération entre quelques-uns**. Cette mission s'apparente à celle qui consiste actuellement à préserver l'équilibre entre la cohésion sociale et territoriale, d'une part, et la croissance économique et la compétitivité, de l'autre.

6.4. Les nouvelles compétences budgétaires du Parlement européen et l'avenir de la politique de cohésion

Enfin, **la nouvelle procédure budgétaire** introduite par le traité de Lisbonne donne des compétences au Parlement européen sur tous les aspects du budget et le met ainsi sur un pied d'égalité avec le Conseil (articles 313 à 316 TFUE).

Ces nouvelles compétences auront indéniablement une influence décisive sur le débat concernant **le budget de l'Union européenne au-delà de 2013**, en particulier dans le domaine de la politique de cohésion. Étant donné les profonds déficits budgétaires de nombreux États membres, il est peu probable que le budget général de l'Union augmente à brève échéance. Il sera plutôt restructuré, et les enveloppes attribuées aux diverses politiques subiront probablement des modifications importantes. Par exemple, les dispositions du traité de Lisbonne qui donnent de nouvelles compétences à l'Union dans des domaines tels que les politiques extérieures et de sécurité ou le changement climatique nécessiteront un transfert substantiel de moyens financiers.

Il s'agira donc d'agir avec détermination pour soutenir la politique de cohésion et pour préserver ses moyens financiers. En mettant en avant le concept élargi de la politique de cohésion, le traité de Lisbonne fournit de nombreux arguments juridiques à cette fin. Il n'en reste pas moins qu'une coopération étroite entre le Parlement européen et les parlements nationaux leur sera mutuellement bénéfique.

¹³ Article 20, paragraphe 2, TUE et articles 326 à 334 TFUE.

Conclusion

Le traité de Lisbonne pourrait faire progresser substantiellement la politique régionale européenne et la participation parlementaire. En premier lieu, il fait du Parlement européen – et, partant, de sa commission du développement régional – **un colégislateur à part entière**. Ensuite, il fait des **parlements nationaux** des partenaires importants dans le cadre d'un processus décisionnel démocratique et efficace. Voilà qui ouvre de nouvelles perspectives pour la participation des députés de tous les parlements à divers stades de ce processus (conception initiale, phase de négociation, procédures législatives décisives). Les parlementaires devraient exploiter ces nouvelles attributions dans l'élaboration des actes législatifs futurs et influencer les décisions politiques et budgétaires dès le départ.

De nombreux aspects essentiels du traité donnent un rôle clé à la politique régionale dans l'intégration européenne. La commission du développement régional et les parlementaires nationaux pourront utiliser énergiquement le nouveau **concept horizontal de la "cohésion territoriale"** pour promouvoir la politique de cohésion et en faire l'instrument européen de prédilection pour identifier et mobiliser les potentiels territoriaux et pour traiter les retombées territoriales de l'intégration européenne. Toutefois, pour qu'elles exercent toute l'influence que leur procure le traité, les priorités de la politique régionale devront être étroitement associées à la stratégie "Europe 2020".

En donnant davantage de poids au rôle des parlements et des autres acteurs nationaux, régionaux et locaux, le traité de Lisbonne répond à une nécessité politique et démocratique et **rapproche l'Union européenne de ses citoyens**.¹⁴ Quand on se souvient des péripéties qui ont précédé l'entrée en vigueur de ce traité – en particulier le risque d'absence de légitimité démocratique –, on mesure toute l'importance qu'il peut revêtir pour l'évolution, à moyen et long terme, de l'Union européenne en général et pour la détermination et la mise en œuvre des politiques régionales en particulier, puisqu'il instaure une plus grande transparence, qu'il crée un système de gouvernance à plusieurs niveaux et qu'il consolide le Parlement européen et les parlements nationaux.

Il sera essentiel de mettre en place une coopération parlementaire efficace afin d'éviter les retards, voire les blocages dans l'élaboration de la législation européenne. Les conséquences des procédures de la "carte jaune" et de la "carte orange" dépendront également de **la capacité des parlements nationaux à les exploiter et à coopérer entre eux et avec le Parlement européen**. Ses rapporteurs pourraient se concerter avec leurs homologues nationaux dès l'amorce des procédures législatives. Les parlements nationaux pourraient ainsi accroître leur influence sur le processus décisionnel européen et leur contrôle des gouvernements nationaux quant à la manière dont ceux-ci gèrent les Fonds structurels. En fin de compte, c'est la transposition de la législation européenne dans les législations nationales qui devrait être mieux contrôlée.

Le respect du traité de Lisbonne nécessite une intensification des efforts communs dans le domaine de la politique de cohésion. Pour que la politique régionale soit déployée démocratiquement et efficacement, la commission du développement régional et les parlements nationaux devraient confirmer ensemble l'extension du champ d'application de

¹⁴ C'est ce que confirme également l'"initiative citoyenne" (article 11, paragraphe 4, TUE), qui permet à un million de citoyens issus d'un nombre significatif d'États membres de demander à la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, de soumettre une proposition appropriée sur des thèmes que les citoyens estiment nécessaires aux fins de l'application des traités.

la politique de cohésion. **L'exploitation optimale des complémentarités entre le Parlement européen et les parlements nationaux sera un élément capital de la mise en œuvre démocratique du concept de l'"Europe des régions"**, tout en tenant compte des spécificités de chaque région et en rapprochant l'Union européenne de ses citoyens.

7. Questions pour le débat

Rédigées sur la base des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne relatives à la politique régionale et, en particulier, au rôle des parlements nationaux, les questions suivantes sont proposées pour structurer le débat sur les effets du traité sur la politique de cohésion qui aura lieu lors de la réunion de la commission interparlementaire de 2010 entre la commission du développement régional du Parlement européen et les commissions des parlements nationaux responsables de la politique régionale.

I) Questions générales

Quel est, selon vous, l'effet global du traité de Lisbonne sur la politique de cohésion?

Votre chambre ou votre commission parlementaire a-t-elle déjà débattu de ces implications? Si oui, sous quelle forme et avec quel résultat?

Comment, d'après vous, la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux sur la politique de cohésion pourra-t-elle être renforcée à l'avenir?

D'après vous, comment le contrôle parlementaire de la gestion des Fonds structurels par les gouvernements nationaux peut-il être amélioré?

II) Les nouveaux pouvoirs législatifs du Parlement européen

Quels seront les effets et les avantages du rôle de législateur à part entière du Parlement européen en ce qui concerne le contrôle parlementaire de la législation de l'Union dans le domaine de la politique de cohésion?

Comment pensez-vous que le Parlement européen utilisera ce statut renforcé?

Cela pourrait-il avoir une influence sur les travaux des parlements nationaux? Si oui, comment?

III) Le contrôle de la subsidiarité et l'extension du principe de subsidiarité aux niveaux régional et local

Quelle est votre expérience de l'"initiative Barroso" dans le domaine de la politique de cohésion?

Votre Parlement applique-t-il les nouvelles procédures? De quelle manière? Comment structure-t-il ses travaux sur la législation européenne?

Travaillez-vous en coopération avec des parlements régionaux et/ou des pouvoirs locaux en ce qui concerne le contrôle du principe de subsidiarité? Si oui, comment?

Quelles sont les principales difficultés que pose la mise en œuvre du système de gouvernance à plusieurs niveaux? Comment ce système pourrait-il être exploité d'une manière efficace et novatrice?

IV) L'extension du champ d'application de la politique régionale: la cohésion territoriale

Comment définissez-vous la "cohésion territoriale"? Quelles conséquences pratiques celle-ci pourrait-elle avoir sur la politique de cohésion?

Quels pourraient être les effets du concept horizontal de la cohésion territoriale sur les débats nationaux relatifs à la politique de cohésion? Quel rôle les parlements nationaux peuvent-ils jouer dans ce contexte?

Comment ce concept peut-il être appliqué au niveau national, régional et local? Coopérez-vous avec des parlements régionaux et/ou des pouvoirs locaux dans ce domaine?

Ce concept peut-il également être mis en œuvre dans le cadre de la coopération transfrontalière et via le Groupement européen de Coopération territoriale (GECT)?

Quelle influence les systèmes administratifs et politiques nationaux des États membres exercent-ils sur ce débat?

Les parlements nationaux peuvent-ils contribuer à une meilleure interaction entre la politique de cohésion et les autres grandes politiques de l'Union européenne? Quel est votre avis sur la stratégie "Europe 2020" dans ce contexte?

V) Les autres effets potentiels du traité de Lisbonne sur la politique régionale

Parmi les domaines suivants de l'activité de l'Union européenne, quel est celui ou quels sont ceux dont votre parlement débat et qui pourraient prendre de l'importance dans les années à venir:

- les aides d'État,
- les services d'intérêt général,
- les implications budgétaires,
- le rôle des parlements nationaux lors des futures révisions du traité qui affecteront les politiques de cohésion?

DIRECTION GENERALE DES POLITIQUES INTERNES

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION

Rôle

Les Départements thématiques sont des unités de recherche qui fournissent des conseils spécialisés aux commissions, délégations interparlementaires et autres organes parlementaires.

Domaines

- Agriculture et développement rural
- Culture et éducation
- Pêche
- Développement régional
- Transport et tourisme

Documents

Visitez le site web du Parlement européen: <http://www.europarl.europa.eu/studies>

SOURCE PHOTO: iStock International Inc., Photodisk, Phovoir



I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 539/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per l'Unione. Anche se sono state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini si avverte ampiamente solo ora. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando e occorre adottare misure supplementari per attenuare questa pressione mediante la massimizzazione ed ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dell'Unione.

(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, di aiutare l'accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle regioni e di aumentare l'impatto dei finanziamenti sull'economia, è necessario semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione.

(3) Tenuto conto delle differenze tra il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione e tra gli obiettivi in relazione alla definizione dell'ambiente, è opportuno, per motivi di uniformità e di coerenza, applicare una soglia unica ai fini della definizione di un grande progetto. Tenuto conto dell'importanza degli investimenti nel settore dell'ambiente, compresi quelli al di sotto della soglia indicata nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire un controllo adeguato di tutti questi investimenti e informare la Commissione nel quadro delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi.

(4) È inoltre necessario prevedere la possibilità che un grande progetto sia coperto da più di un programma operativo, in modo da consentire l'attuazione di un tale progetto che copra diverse regioni e obiettivi. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di investimenti rilevanti a livello nazionale o dell'Unione.

(5) È necessario rendere disponibili gli strumenti di ingegneria finanziaria per le misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione l'importanza di queste misure nelle priorità nazionali e dell'Unione.

(6) Al fine di agevolare l'adattamento dei programmi operativi per rispondere all'attuale crisi economica e finanziaria, gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi che giustifichi la revisione di un programma operativo invece di una valutazione.

(7) Conformemente al principio di buona gestione finanziaria e alle regole vigenti a livello nazionale, le entrate generate dalle operazioni dovrebbero essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico. È necessario semplificare la verifica sulle entrate per allinearla con il ciclo completo di programmazione.

⁽¹⁾ GU C 128 del 18.5.2010, pag. 95.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 giugno 2010.

- (8) Per ragioni di certezza giuridica, è necessario chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una richiesta di revisione di un programma operativo solo se essa rientra in una nuova categoria di spese aggiunta al momento della revisione di tale programma operativo.
- (9) L'ambito di applicazione delle disposizioni sulla stabilità delle operazioni dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare l'applicazione di tali disposizioni, nella misura in cui riguardano azioni che rientrano nel quadro dell'assistenza fornita dal Fondo sociale europeo (FSE), alle azioni che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l'investimento. È inoltre necessario escludere l'applicazione di tali disposizioni a operazioni che, dopo la conclusione, sono sottoposte ad una sostanziale modifica come risultato della cessazione dell'attività produttiva dovuta ad un fallimento.
- (10) È necessario chiarire e semplificare le informazioni richieste per il rapporto annuale sull'attuazione finanziaria di un programma operativo. È quindi opportuno allineare le informazioni finanziarie richieste nel rapporto annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni fornite nella dichiarazione di spesa e chiarire la definizione degli indicatori finanziari.
- (11) Per semplificare il pagamento degli anticipi ai beneficiari di un aiuto di Stato e per limitare i rischi finanziari associati a tale pagamento, dovrebbe essere ridefinito l'ambito delle garanzie ammissibili.
- (12) A causa di circostanze eccezionali e visto l'impatto grave e senza precedenti dell'attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi, al fine di consentire, nel corso dell'attuazione dei programmi, un flusso monetario regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari.
- (13) I requisiti per le dichiarazioni di spesa concernenti gli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere semplificati. In particolare, oltre ai costi di gestione anche le commissioni di gestione dovrebbero essere considerati come una spesa ammissibile.
- (14) Per motivi di coerenza, è opportuno che gli Stati membri riutilizzino gli importi corretti in un'operazione compresa in una chiusura parziale nel caso di irregolarità individuate dagli stessi Stati membri.
- (15) È opportuno prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Questa flessibilità è necessaria a causa dell'avvio più lento del previsto dei programmi e della loro approvazione tardiva.
- (16) Sulla base dell'esperienza, è opportuno applicare la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno automatico a concorrenza degli importi relativi a un grande progetto a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento.
- (17) Per consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure di semplificazione durante tutto il periodo di programmazione e per garantire la parità di trattamento, è necessario applicare taluni emendamenti retroattivamente.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾ è stato modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 ⁽²⁾ che introduce le regole di ammissibilità per le spese nel settore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri. È quindi opportuno applicare le modifiche collegate all'efficienza energetica e all'uso delle energie rinnovabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 397/2009.
- (19) Una volta che sia stata presentata la domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento, gli importi coperti da tale domanda dovrebbero essere protetti dal disimpegno automatico. Tale protezione dovrebbe applicarsi a tutte le domande per un grande progetto presentate dall'inizio del periodo di programmazione e retroattivamente, in particolare considerando l'attuale crisi finanziaria.
- (20) Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia nel suo insieme, le altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (21) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽³⁾ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (22) A causa tra l'altro dei cambiamenti intervenuti nel processo decisionale a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche previste dal presente regolamento non sono state introdotte in tempo utile per evitare l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 ⁽⁴⁾. A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 10.

generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (regolamento finanziario), i disimpegni operati dalla Commissione risulterebbero pertanto nell'annullamento degli stanziamenti per l'esercizio finanziario 2007, che dovrebbero essere ripartiti sugli esercizi dal 2008 al 2013 in conformità delle norme introdotte dal presente regolamento. È pertanto opportuno consentire, a titolo transitorio, la ricostituzione nella misura del necessario degli stanziamenti pertinenti, allo scopo di applicare le regole di disimpegno come modificate dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in seguito: "un grande progetto").»;

2) l'articolo 40 è così modificato:

a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il calendario per l'attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il cofinanziamento dell'Unione durante il periodo di programmazione 2007-2013;»;

3) all'articolo 41, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEL,

sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche dell'Unione.

2. La Commissione adotta una decisione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o della autorità di gestione, di un grande progetto, purché esso sia presentato conformemente all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario del programma o dei programmi operativi interessati, e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.»;

4) l'articolo 44 è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere:

a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;

c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»;

b) nel secondo comma, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:»;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5) all'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33, viene effettuata un'analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull'impatto previsto della revisione, incluso quello sulla strategia del programma operativo. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.»

6) all'articolo 55, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

4. Qualora si accerti che un'operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall'autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma operativo di cui alla lettera a) dell'articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.»

7) all'articolo 56, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Laddove una nuova categoria di spesa di cui all'allegato II, parte A, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1828/2006 (*) della Commissione viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, del presente regolamento, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo.

(*) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.);

8) l'articolo 57 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Si considera che le azioni rientranti nel campo d'intervento del FSE non abbiano mantenuto il contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e se subiscono una modifica sostanziale come risultato della cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito nel primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti da parte di piccole e medie imprese.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ad alcuna operazione che subisca una modifica sostanziale in conseguenza della cessazione dell'attività produttiva dovuta a fallimento.»

9) all'articolo 67, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2, che esprimono l'esecuzione finanziaria cumulata del programma operativo, specificando per ciascun asse prioritario quanto segue:

i) l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente,

ii) il rapporto tra l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento dell'Unione e la controparte nazionale.

Se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo»;

10) l'articolo 78 è così modificato:

a) al paragrafo 2:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri»;

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente a una garanzia menzionata alla lettera a), primo comma.»;

b) al paragrafo 6:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili; e»,

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti.»;

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare:

a) progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano;

b) strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese;

c) nel caso di fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza

energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»;

11) l'articolo 82, paragrafo 1, è così modificato:

a) al secondo comma è aggiunta la lettera seguente:

«f) per gli Stati membri che hanno beneficiato di prestiti nel 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*), o per gli Stati membri che hanno registrato una diminuzione del PIL di oltre il 10 % in termini reali nel 2009 rispetto al 2008: nel 2010, 2 % del contributo del Fondo di coesione e 4 % del contributo del FSE al programma operativo.

(*) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»

b) è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al secondo comma, lettera f), i dati relativi al PIL sono basati sulle statistiche comunitarie pubblicate nel novembre 2009 (*).

(*) European Economic Forecast, autunno 2009 (European Economy n. 10, 2009. Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo);

12) all'articolo 88, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, lo Stato membro individui irregolarità, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza.»;

13) l'articolo 93 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione procede al disimpegno automatico dell'importo calcolato in conformità del secondo comma connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

Ai fini del disimpegno automatico la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007 a ciascun impegno di bilancio per gli esercizi dal 2008 al 2013.».

b) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, i termini per il disimpegno automatico non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007.»;

14) l'articolo 94, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 94

Periodo di interruzione per grandi progetti e aiuti di Stato

1. Quando lo Stato membro presenta una domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dall'articolo 40, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti.

Quando la Commissione adotta una decisione al fine di autorizzare un regime di aiuti, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali regimi di aiuto.

2. Per gli importi annuali di cui al paragrafo 1, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.».

Articolo 2

Misure transitorie

In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l'esercizio 2007, in attuazione dell'articolo 93, paragrafo 1, e dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 e a norma dell'articolo 11 del regolamento finanziario, sono ricostituiti nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, i punti 5 e 7 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2006, i punti 8, 10, lettera a) e b), punto i), 13 e 14 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e i punti 4, 10, lettera b), punto ii), e 10, lettera c), dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2006

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti.
- (2) La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.
- (3) Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità.
- (4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità.
- (5) Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.
- (6) Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽⁵⁾ e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione.
- (7) I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.
- (8) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽⁶⁾, il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato.
- (9) Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea.
- (10) Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali.
- (11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

⁽¹⁾ Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 79.

⁽³⁾ GU C 231 del 20.9.2005, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 121 del 20.5.2005, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

- (12) I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.
- (13) Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.
- (14) I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.
- (15) Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.
- (16) È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾.
- (17) L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione.
- (18) L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità.
- (19) L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze.
- (20) Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽²⁾.
- (21) La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale.
- (22) Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.
- (23) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.
- (24) La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri.
- (25) Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.

- (26) È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1° maggio 2004 da perseguire attraverso la spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» al fine di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro. È necessario definire metodi appropriati per misurare e rendere noto il conseguimento di tali obiettivi.
- (27) È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione.
- (28) Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario.
- (29) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati membri. La verifica del principio di addizionalità, nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti rispettata.
- (30) Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
- (31) La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁽¹⁾, al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all'effetto statistico.
- (32) La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupazione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta.
- (33) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento.
- (34) Un ammontare corrispondente al 3 % degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza.
- (35) Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione.
- (36) Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri in base a un rapporto strategico della Commissione.
- (37) In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo con la Commissione, un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su determinati elementi di tale documento.
- (38) La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in via complementare e limitata, azioni che rientrano nell'ambito dell'altro.
- (39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica nazionale.
- (40) La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati tra settore pubblico e privato.

(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

- (41) È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro, piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di appalti pubblici in conformità della normativa vigente in materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI giustifica che gli Stati membri concedano loro una sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte.
- (42) Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione europea.
- (43) La programmazione coprirà un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (44) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono disporre le modalità della cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali.
- (45) Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere soppressi.
- (46) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla rivitalizzazione urbana.
- (47) La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni.
- (48) Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR.
- (49) La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del previsto impiego delle risorse comunitarie.
- (50) È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza tecnica.
- (51) È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere nella fornitura di tale assistenza e la Commissione potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine.
- (52) Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le micro, piccole e medie imprese.
- (53) Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica.
- (54) L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo dovrebbero essere specificate.
- (55) Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.
- (56) È opportuno definire quali spese in uno Stato membro possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno far riferimento al contributo degli «organismi di diritto pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, poiché tali organismi comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali.

- (57) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente obiettivo.
- (58) È inoltre necessario definire la nozione di «progetto generatore di entrate» e individuare norme e principi comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi; per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile stimare le entrate *ex ante* ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano escluse dal finanziamento pubblico.
- (59) Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2007 se lo Stato membro in questione presenta un programma operativo prima di tale data.
- (60) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione ⁽³⁾, dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (61) Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre che gli investimenti che beneficiano del sostegno nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo.
- (62) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi.
- (63) È pertanto necessario designare un'autorità di gestione unica per ciascun programma operativo, precisandone le responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi uniformi per la certificazione delle spese e per le domande di pagamento prima che siano trasmesse alla Commissione. È necessario precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione.
- (64) La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero essere definite le responsabilità in sintonia alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei dati per via elettronica.
- (65) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell'attuazione e del controllo degli interventi.
- (66) Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente.
- (67) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile dagli organismi di controllo nazionali.
- (68) La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la principale fonte di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

- (69) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i Fondi strutturali: del 5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 7 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1° maggio 2004) e del 10,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente) al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi.
- (70) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza del corretto funzionamento di questi sistemi.
- (71) Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è opportuno definire le modalità della loro applicazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.
- (72) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato.
- (73) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾. La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici necessari per la preparazione e la presentazione dei grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli orientamenti indicativi in materia di valutazione e l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

SOMMARIO

TITOLO I	Obiettivi e norme generali di intervento	36
CAPO I	CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	36
Articolo 1	Oggetto	36
Articolo 2	Definizioni	36
CAPO II	OBIETTIVI E MISSIONI	36
Articolo 3	Obiettivi	36
Articolo 4	Strumenti e missioni	37
CAPO III	AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA	37
Articolo 5	Convergenza	37
Articolo 6	Competitività regionale e occupazione	38
Articolo 7	Cooperazione territoriale europea	38
Articolo 8	Sostegno transitorio	38
CAPO IV	PRINCIPI DI INTERVENTO	38
Articolo 9	Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità	38
Articolo 10	Programmazione	39
Articolo 11	Partenariato	39
Articolo 12	Livello territoriale dell'attuazione	39
Articolo 13	Intervento proporzionale	39
Articolo 14	Gestione concorrente	39
Articolo 15	Addizionalità	40
Articolo 16	Parità tra uomini e donne e non discriminazione	40
Articolo 17	Sviluppo sostenibile	40
CAPO V	QUADRO FINANZIARIO	40
Articolo 18	Risorse globali	40
Articolo 19	Risorse per l'obiettivo «Convergenza»	41
Articolo 20	Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	41
Articolo 21	Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	41
Articolo 22	Non trasferibilità delle risorse	42
Articolo 23	Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza	42
Articolo 24	Risorse per l'assistenza tecnica	42
TITOLO II	Approccio strategico alla coesione	42
CAPO I	ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE	42
Articolo 25	Contenuto	42
Articolo 26	Adozione e revisione	42
CAPO II	QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE	43
Articolo 27	Contenuto	43
Articolo 28	Preparazione e adozione	43

CAPO III	SEGUITO STRATEGICO	44
Articolo 29	Rapporto strategico degli Stati membri	44
Articolo 30	Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione	44
Articolo 31	Relazione sulla coesione	44
TITOLO III	Programmazione	45
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE	45
Articolo 32	Preparazione e approvazione dei programmi operativi	45
Articolo 33	Revisione dei programmi operativi	45
Articolo 34	Specificità dei Fondi	45
Articolo 35	Ambito geografico	45
Articolo 36	Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti	46
CAPO II	CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE	46
SEZIONE 1	PROGRAMMI OPERATIVI	46
Articolo 37	Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	46
Articolo 38	Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»	47
SEZIONE 2	GRANDI PROGETTI	47
Articolo 39	Contenuto	47
Articolo 40	Informazioni trasmesse alla Commissione	47
Articolo 41	Decisione della Commissione	48
SEZIONE 3	SOVVENZIONI GLOBALI	48
Articolo 42	Disposizioni generali	48
Articolo 43	Norme di attuazione	48
SEZIONE 4	INGEGNERIA FINANZIARIA	48
Articolo 44	Strumenti di ingegneria finanziaria	48
SEZIONE 5	ASSISTENZA TECNICA	49
Articolo 45	Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione	49
Articolo 46	Assistenza tecnica degli Stati membri	49
TITOLO IV	Efficacia	50
CAPO I	VALUTAZIONE	50
Articolo 47	Disposizioni generali	50
Articolo 48	Responsabilità degli Stati membri	50
Articolo 49	Responsabilità della Commissione	50
CAPO II	RISERVE	51
Articolo 50	Riserva nazionale di efficacia ed efficienza	51
Articolo 51	Riserva nazionale per imprevisti	51

TITOLO V	Partecipazione finanziaria dei Fondi	51
CAPO I	PARTECIPAZIONE DEI FONDI	51
Articolo 52	Modulazione dei tassi di partecipazione	51
Articolo 53	Partecipazione dei Fondi	51
Articolo 54	Altre disposizioni	52
CAPO II	PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE	52
Articolo 55	Progetti generatori di entrate	52
CAPO III	AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	53
Articolo 56	Ammissibilità delle spese	53
CAPO IV	STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	53
Articolo 57	Stabilità delle operazioni	53
TITOLO VI	Gestione, sorveglianza e controlli	53
CAPO I	SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO	53
Articolo 58	Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo	53
Articolo 59	Designazione delle autorità	54
Articolo 60	Funzioni dell'autorità di gestione	54
Articolo 61	Funzioni dell'autorità di certificazione	55
Articolo 62	Funzioni dell'autorità di audit	55
CAPO II	SORVEGLIANZA	56
Articolo 63	Comitato di sorveglianza	56
Articolo 64	Composizione	56
Articolo 65	Compiti	56
Articolo 66	Modalità di sorveglianza	56
Articolo 67	Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione	56
Articolo 68	Esame annuale dei programmi	57
CAPO III	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	58
Articolo 69	Informazione e pubblicità	58
CAPO IV	COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE	58
SEZIONE 1	COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI	58
Articolo 70	Gestione e controllo	58
Articolo 71	Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo	58
SEZIONE 2	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	59
Articolo 72	Competenze della Commissione	59
Articolo 73	Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri	59
SEZIONE 3	PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI	59
Articolo 74	Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo	59
TITOLO VII	Gestione finanziaria	60
CAPO I	GESTIONE FINANZIARIA	60
SEZIONE 1	IMPEGNI DI BILANCIO	60
Articolo 75	Impegni di bilancio	60

SEZIONE 2	NORME COMUNI PER I PAGAMENTI	60
Articolo 76	Norme comuni per i pagamenti	60
Articolo 77	Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale	60
Articolo 78	Dichiarazione di spesa	61
Articolo 79	Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi	61
Articolo 80	Integrità dei pagamenti ai beneficiari	62
Articolo 81	Uso dell'euro	62
SEZIONE 3	PREFINANZIAMENTO	62
Articolo 82	Pagamento	62
Articolo 83	Interessi	62
Articolo 84	Liquidazione	62
SEZIONE 4	PAGAMENTI INTERMEDI	63
Articolo 85	Pagamenti intermedi	63
Articolo 86	Ricevibilità delle domande di pagamento	63
Articolo 87	Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento	63
SEZIONE 5	CHIUSURA DEL PROGRAMMA E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE	63
Articolo 88	Chiusura parziale	63
Articolo 89	Condizioni per il pagamento del saldo finale	63
Articolo 90	Disponibilità dei documenti	64
SEZIONE 6	INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	64
Articolo 91	Interruzione dei termini di pagamento	64
Articolo 92	Sospensione dei pagamenti	64
SEZIONE 7	DISIMPEGNO AUTOMATICO	65
Articolo 93	Principi	65
Articolo 94	Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto	65
Articolo 95	Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi	65
Articolo 96	Eccezioni al disimpegno automatico	65
Articolo 97	Procedura	65
CAPO II	RETTIFICHE FINANZIARIE	66
SEZIONE 1	RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI	66
Articolo 98	Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri	66
SEZIONE 2	RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE	66
Articolo 99	Criteri per le rettifiche	66
Articolo 100	Procedura	66
Articolo 101	Obblighi degli Stati membri	67
Articolo 102	Rimborso	67
TITOLO VIII	Comitati	67
CAPO I	COMITATO DI COORDINAMENTO DEI FONDI	67
Articolo 103	Procedura di Comitato	67
CAPO II	COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 DEL TRATTATO	67
Articolo 104	Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato	67

TITOLO IX	Disposizioni Finali	68
Articolo 105	Disposizioni transitorie	68
Articolo 106	Clausola di riesame	68
Articolo 107	Abrogazione	68
Articolo 108	Entrata in vigore	68
ALLEGATO I	Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013	70
ALLEGATO II	Quadro finanziario	71
ALLEGATO III	Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento	75
ALLEGATO IV	Categorie di spesa	76

TITOLO I

OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO

CAPO I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1. «programma operativo»: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR;
2. «asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili;
3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce;

4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico;

5. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁽¹⁾;

6. «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

7. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.

CAPO II

Obiettivi e missioni

Articolo 3

Obiettivi

1. L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.

L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

2. A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti:

- a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi;
- b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;
- c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.

3. Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna.

Articolo 4

Strumenti e missioni

1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento

dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:

- a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;
- b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE;
- c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.

2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:

- a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e
- b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3.

3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

CAPO III

Ammissibilità geografica

Articolo 5

Convergenza

1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.

2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato.

3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.

Articolo 6

Competitività regionale e occupazione

Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR.

Articolo 7

Cooperazione territoriale europea

1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.

Articolo 8

Sostegno transitorio

1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo

transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».

Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

CAPO IV

PRincipi Di Intervento

Articolo 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi.

3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE⁽¹⁾. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1° maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

⁽¹⁾ GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV.

Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1° maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni.

4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.

Articolo 10

Programmazione

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo.

Articolo 11

Partenariato

1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali:

- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali;
- c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne.

Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1.

Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse.

3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi.

Articolo 12

Livello territoriale dell'attuazione

L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.

Articolo 13

Intervento proporzionale

1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo:

- a) alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c),
- b) alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,
- c) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),
- d) ai rapporti di cui all'articolo 67,

sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.

2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli.

Articolo 14

Gestione concorrente

1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (¹), fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

- a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;
- b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101;
- c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97.

Articolo 15

Addizionalità

1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.

2. Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione.

Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti.

3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.

Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.

4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La

decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.

La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica *ex post* dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite *ex ante*. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.

La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica.

Articolo 16

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

Articolo 17

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato.

CAPO V

Quadro finanziario

Articolo 18

Risorse globali

1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 041 000 000 EUR.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.

3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.

Articolo 19

Risorse per l'obiettivo «Convergenza»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 163 134 221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 70,51 % (ossia, in totale, 177 083 601 004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
- b) il 4,99 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
- c) il 23,22 % (ossia, in totale, 58 308 243 811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;
- d) l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 20

Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»

Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ammontano al 15,95 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR) e sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 78,86 % (ossia, in totale, 38 742 477 688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale,

il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e

- b) il 21,14 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione.

Articolo 21

Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

- a) il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
- b) il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;
- c) il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a redistribuzione tra gli Stati membri interessati.

3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.

4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.

5. Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto:

- a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma; oppure
- b) il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;

il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.

Articolo 22

Non trasferibilità delle risorse

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.

In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.

Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50.

Articolo 24

Risorse per l'assistenza tecnica

Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE

CAPO I

Orientamenti strategici comunitari per la coesione

Articolo 25

Contenuto

Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.

Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.

Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato.

Articolo 26

Adozione e revisione

La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1° febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma.

La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.

CAPO II

Quadro di riferimento strategico nazionale

Articolo 27

Contenuto

1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.

2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.

3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.

4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:

- a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;
- b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;
- c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
- e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;
- f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:
 - i) l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;

ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;

iii) le informazioni necessarie per la verifica *ex ante* del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;

g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:

a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;

b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.

6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

Articolo 28

Preparazione e adozione

1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune.

2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento.

Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32.

3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:

- a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);
- b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e
- c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i).

CAPO III

Seguito strategico

Articolo 29

Rapporto strategico degli Stati membri

1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.

2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi

- a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato;
- b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento;
- c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e
- d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:

- a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;
- b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e
- c) esempi di buone prassi.

4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo.

Articolo 30

Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione

1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.

2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1° aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.

3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito.

Articolo 31

Relazione sulla coesione

1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare:

- a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie;
- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.

2. Se necessario, la relazione contiene inoltre:

- a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale;
- b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione

Articolo 32

Preparazione e approvazione dei programmi operativi

1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.

2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10.

3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.

4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1° gennaio 2007.

Articolo 33

Revisione dei programmi operativi

1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi:

a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;

b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali;

c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;

d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.

Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.

2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.

3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 34

Specificità dei Fondi

1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.

2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate.

3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.

Articolo 35

Ambito geografico

1. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2.

I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato.

3. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.

Articolo 36

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti

1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto.

2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base.

3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.

4. La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.

5. La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.

CAPO II

Contenuto della programmazione

Sezione 1

Programmi operativi

Articolo 37

Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

1. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono:

- a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza;
- b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione *ex ante* di cui all'articolo 48;
- c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari;
- d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:
 - i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II;
 - ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;
- f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

- g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:
- i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo;
 - ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;
 - iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
 - iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69;
 - vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento;
- h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione.

2. I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo.

3. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

4. Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre:

- a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno;
- b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.

5. I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure

previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza.

6. Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere:

- a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale;
- b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale.

7. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro.

Articolo 38

Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006.

Sezione 2

Grandi progetti

Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»).

Articolo 40

Informazioni trasmesse alla Commissione

In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) organismo responsabile dell'attuazione;
- b) natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;
- c) risultati degli studi di fattibilità;

- d) calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;
- e) analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità;
- f) analisi dell'impatto ambientale;
- g) giustificazione del contributo pubblico;
- h) piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 41

Decisione della Commissione

1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie.
2. La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.
3. Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Sezione 3

Sovvenzioni globali

Articolo 42

Disposizioni generali

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo

a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione.

Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri.

2. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.

Articolo 43

Norme di attuazione

L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare:

- a) tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale;
- b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
- c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti;
- d) le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti;
- e) ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamenti di ciascuno Stato membro.

Sezione 4

Ingegneria finanziaria

Articolo 44

Strumenti di ingegneria finanziaria

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:

- a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia;
- b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità:
 - i) alla BEI o al FEI; oppure
 - ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 45

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Dette azioni comprendono, in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno;
- b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione;
- c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione;
- d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;
- e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;

f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.

2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3. Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 104.

Articolo 46

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:

- a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo.

3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.

In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

EFFICACIA

CAPO I

Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.

2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione.

3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.

Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.

4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.

5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

Articolo 48

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.

2. Gli Stati membri effettuano una valutazione *ex ante* per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione *ex ante* concernente più programmi operativi.

Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione *ex ante* relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.

Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione *ex ante* relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.

Le valutazioni *ex ante* sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.

Le valutazioni *ex ante* sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.

Articolo 49

Responsabilità della Commissione

1. La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.

2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.

3. Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione *ex post* in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione.

La valutazione *ex post* copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.

Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.

Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche.

La valutazione *ex post* è ultimata entro il 31 dicembre 2015.

CAPO II

Riserve

Articolo 50

Riserva nazionale di efficacia ed efficienza

1. Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l'obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della propria dotazione complessiva.

2. Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi.

3. Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza.

Articolo 51

Riserva nazionale per imprevisti

Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi.

Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI

CAPO I

Partecipazione dei fondi

Articolo 52

Modulazione dei tassi di partecipazione

La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi:

- a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale;
- b) l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali;
- c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;
- d) il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;
- e) l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
- f) nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue:
 - i) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - iii) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data.

Articolo 53

Partecipazione dei Fondi

1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

2. La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati nell'allegato III.

3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.

4. La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo.

5. Per i programmi operativi finanziati congiuntamente

- a) dal FESR e dal Fondo di coesione, o
- b) da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di coesione,

la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente.

6. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio.

Articolo 54

Altre disposizioni

1. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.
3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 1:
 - a) un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta;
 - b) un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;
 - c) un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.
4. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'am-

bito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato.

5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.

CAPO II

Progetti generatori di entrate

Articolo 55

Progetti generatori di entrate

1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:

- a) gli investimenti in infrastrutture; o
- b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente *ex ante* le entrate.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.

4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.

5. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR.

6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

CAPO III

Ammissibilità delle spese

Articolo 56

Ammissibilità delle spese

1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1° gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:

- a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;
- b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.

3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.

Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45.

CAPO IV

Stabilità delle operazioni

Articolo 57

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali:

- a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e
- b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102.

4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi.

TITOLO VI

GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI

CAPO I

Sistemi di gestione e di controllo

Articolo 58

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono:

- a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;
- d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;
- e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 59

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa:

- a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo;
- b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;
- c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo.

2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.

3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato.

4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo.

5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 60

Funzioni dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47;
- f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90;

- g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
 - h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;
 - i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;
 - j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;
 - k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.
- a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo;
 - b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
 - c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

Articolo 61

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento;
- b) certificare che:
 - i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
 - ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali;
- c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
- d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
- e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
- f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 62

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit;

d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:

- i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1° luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);
- ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni sottiacenti;
- iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.

e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni sottiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale.

2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti.

3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria.

4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata.

CAPO II

Sorveglianza

Articolo 63

Comitato di sorveglianza

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suoi compiti conformemente al presente regolamento.

Articolo 64

Composizione

1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione.

2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.

Articolo 65

Compiti

Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:

- a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
- c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
- d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67;
- e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;
- f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Articolo 66

Modalità di sorveglianza

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.

2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.

Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.

3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 67

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.

2. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni:

- a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniquale volta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario;
- b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:
 - i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;
 - ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e
 - iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;
- c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
 - i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;
 - ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;
 - iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
- e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo;
- f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli;
- g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti;
- h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma

operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2;

- i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57.

La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica.

Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente.

3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

Articolo 68

Esame annuale dei programmi

1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione.

Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i).

2. Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni *ex post* dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.

CAPO III

Articolo 71

Informazione e pubblicità

Articolo 69

Informazione e pubblicità

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

CAPO IV

Competenze degli Stati membri e della Commissione

Sezione 1

Competenze degli stati membri

Articolo 70

Gestione e controllo

1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure:

- a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;
- b) prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.

3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi:

- a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;
- b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti.

La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:

- a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione;
- b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma.

Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve.

3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale.

4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2.

5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Sezione 2

Competenze della commissione

Articolo 72

Competenze della Commissione

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.

Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.

Articolo 73

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.

Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento.

La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.

2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.

3. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

Sezione 3

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 74

Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

1. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale:

a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c);

b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.

Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.

2. Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

- a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 60, lettera b);
- b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e
- c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62.

Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).

Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia.

Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione 1

Impegni di bilancio

Articolo 75

Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.

2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno *n*, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.

Sezione 2

Norme comuni per i pagamenti

Articolo 76

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo.

2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.

3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo.

4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo.

Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 78

Dichiarazione di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto.

2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente;
- b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;
- c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.

3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.

4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.

5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1,

qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento.

6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.

Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o
- b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o
- c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e
- d) dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario.

Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.

7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.

Articolo 79

Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi

1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi al programma operativo.

2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno *n*, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno *n* + 1.

*Articolo 80***Integrità dei pagamenti ai beneficiari**

Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

*Articolo 81***Uso dell'euro**

1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro.

2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Sezione 3

Prefinanziamento*Articolo 82***Pagamento**

1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013.

Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue:

a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo;

d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1° maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo;

e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.

2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento.

Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo.

*Articolo 83***Interessi**

Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo interessato, poiché sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo.

*Articolo 84***Liquidazione**

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89.

Sezione 4

Pagamenti intermedi*Articolo 85***Pagamenti intermedi**

Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.

*Articolo 86***Ricevibilità delle domande di pagamento**

1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:

- a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78;
- b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;
- c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;
- d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.

*Articolo 87***Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento**

1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.

2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86.

Sezione 5

Chiusura del programma e pagamento del saldo finale*Articolo 88***Chiusura parziale**

1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.

La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti.

2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno:

- a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1;
- b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii).

3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.

*Articolo 89***Condizioni per il pagamento del saldo finale**

1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che:

- a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente:
 - i) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
 - ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
 - iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e

b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione.

2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93.

3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi.

4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:

- a) data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e
- b) data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.

5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:

- a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;
- b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo;
- c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio.

La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.

6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5.

Articolo 90

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:

- a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;
- b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

Sezione 6

Interruzione dei termini di pagamento e sospensione dei pagamenti

Articolo 91

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;
- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

Articolo 92

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui:

- a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; o
- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o
- c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2.

2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 99.

Sezione 7

Disimpegno automatico*Articolo 93***Principi**

1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.

2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi.

Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma.

3. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.

4. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1° gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1° gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio.

*Articolo 94***Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto**

Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto.

Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.

*Articolo 95***Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi**

L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha

potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93.

Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.

La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.

*Articolo 96***Eccezioni al disimpegno automatico**

Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:

- a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata;
- b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio;
- c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

*Articolo 97***Procedura**

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.

2. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 93.

3. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.

CAPO II

Rettifiche finanziarie

Sezione 1

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.

I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3.

3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.

4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

Sezione 2

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 99

Criteri per le rettifiche

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;
- le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.

3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo.

4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro.

Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 100

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.

5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

Articolo 101

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE ⁽¹⁾.

Articolo 102

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. NB: il titolo del regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 93 del trattato.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO VIII

COMITATI

CAPO I

Comitato di coordinamento dei fondi

Articolo 103

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno.

5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.

CAPO II

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

Articolo 104

Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato

1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione.

2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.

3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.

4. Il comitato:

- formula il suo parere sulle modalità di applicazione del presente regolamento;
- formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;
- è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano il FSE.

5. La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

6. Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 105

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 ⁽¹⁾, (CEE) n. 4253/88 ⁽²⁾, (CE) n. 1164/94 ⁽³⁾ e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

Articolo 106

Clausola di riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.

Articolo 107

Abrogazione

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 108

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. HEINÄLUOMA

ALLEGATO I

**Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013
(di cui all'articolo 18)**

(EUR, prezzi 2004)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
42 863 000 000	43 318 000 000	43 862 000 000	43 860 000 000	44 073 000 000	44 723 000 000	45 342 000 000

ALLEGATO II

Quadro finanziario

Criteri e metodologia di cui all'articolo 18

Metodo di assegnazione per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili, calcolate sulla base della prosperità relativa a livello regionale e nazionale e del tasso di disoccupazione seguendo la seguente procedura:
 - a) determinazione di un importo assoluto (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in parità di potere di acquisto, ed il PIL medio pro capite dell'UE a 25;
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, rispetto alla media dell'UE a 25, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media comunitaria: 4,25 %,
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % ed il 99 % della media comunitaria: 3,36 %,
 - per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media comunitaria: 2,67 %.
 - c) all'importo ottenuto dalla fase b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 700 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni di convergenza dell'UE.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 5, paragrafo 2

2. La dotazione finanziaria teorica totale per il Fondo di coesione è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite di 44,7 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria corrisponde ad una percentuale fondata sulla sua popolazione, la sua superficie e la prosperità nazionale, ottenuta secondo la seguente procedura:
 - a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e del territorio di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente che rappresenta un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato, misurato in parità di potere di acquisto, eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
3. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di infrastrutture di trasporto e ambientali, dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente, la quota del Fondo di coesione sarà fissata a un terzo della loro dotazione finanziaria totale (Fondi strutturali più Fondo di coesione) in media sul periodo. La dotazione finanziaria per gli altri Stati membri risulta direttamente dal metodo di assegnazione di cui al punto 2.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6

4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato: popolazione totale (ponderazione 0,5), numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 3 con un tasso di disoccupazione superiore alla media del gruppo (ponderazione 0,2), numero di posti di lavoro necessari per giungere ad un tasso di occupazione del 70 % (ponderazione 0,15), numero di persone occupate con basso livello di istruzione (ponderazione 0,10), bassa densità demografica (ponderazione 0,05). Le quote sono in seguito adeguate in base alla prosperità regionale relativa (per ciascuna regione, aumento o diminuzione della quota totale di + 5 %/– 5 % a seconda che il suo PIL pro capite sia inferiore o superiore al PIL medio pro capite per il gruppo). La quota di ciascuno Stato membro non è tuttavia inferiore ai tre quarti (3/4) della sua quota di finanziamento combinato a titolo degli obiettivi 2 e 3 nel 2006.

Metodo di assegnazione per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7

5. L'assegnazione delle risorse tra gli Stati membri beneficiari (incluso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di preadesione di cui all'articolo 21, paragrafo 2) è stabilita come segue:
- per la componente transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, in base alla popolazione delle regioni di livello NUTS 3 nelle aree di frontiera terrestri e marittime, come quota della popolazione totale di tutte le regioni ammissibili;
 - per la componente transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, in base alla popolazione totale dello Stato membro, come quota della popolazione totale di tutti gli Stati membri interessati.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri e le regioni ammissibili ai sostegni transitori di cui all'articolo 8

6. Le dotazioni finanziarie nell'ambito dei sostegni transitori di cui all'articolo 8 risulteranno dall'applicazione dei parametri seguenti:
- per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 80 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello di intensità media nazionale dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2013. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
 - per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 75 % del loro livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007 e successivamente una riduzione lineare sino al raggiungimento del livello medio nazionale di intensità dell'aiuto pro capite per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» nel 2011. Alla dotazione così ottenuta si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 600 EUR per persona disoccupata, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora il tasso medio di disoccupazione fosse quello di tutte le regioni di convergenza dell'UE;
 - per gli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, la dotazione finanziaria sarà decrescente su un periodo di 7 anni; nel 2007 l'importo sarà di 1,2 miliardi di EUR, nel 2008 di 850 milioni di EUR, nel 2009 di 500 milioni di EUR, nel 2010 di 250 milioni di EUR, nel 2011 di 200 milioni di EUR, nel 2012 di 150 milioni di EUR e nel 2013 di 100 milioni di EUR.

Livello massimo di trasferimenti dai titoli di sostegno alla coesione

7. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento si calcola come segue:
- per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) inferiore a 40 % della media dell'UE a 25: 3,7893 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 40 % e inferiore a 50 % della media dell'UE a 25: 3,7135 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 50 % e inferiore a 55 % della media dell'UE a 25: 3,6188 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 55 % e inferiore a 60 % della media dell'UE a 25: 3,5240 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 60 % e inferiore a 65 % della media dell'UE a 25: 3,4293 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 65 % e inferiore a 70 % della media dell'UE a 25: 3,3346 % del loro PIL,
 - per gli Stati membri aventi nel periodo 2001-2003 un RNL medio pro capite (SPA) pari o superiore a 70 % e inferiore a 75 % della media dell'UE a 25: 3,2398 % del loro PIL,
 - oltre, il livello massimo del trasferimento è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL per ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite (SPA) nel periodo 2001-2003 raffrontato alla media dell'UE a 25.

8. I massimali di cui al precedente punto 7 comprendono i contributi del FESR al finanziamento della sezione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato e il contributo dello strumento di preadesione, nonché il contributo della parte del FEASR derivante dalla sezione «Orientamento» del FEAOG e quello del FEP.
9. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici pubblicati nell'aprile 2005. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2007-2013, previsti dalla Commissione nell'aprile 2005, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
10. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale di qualsiasi Stato membro per il periodo 2007-2009 si è discostato di oltre il $\pm 5\%$ dal PIL totale stimato secondo il punto 9, anche come conseguenza delle variazioni dei tassi di cambio, gli importi assegnati per il suddetto periodo a tale Stato membro secondo il punto 7 saranno adeguati di conseguenza. Il totale dell'effetto netto di tali adeguamenti, positivo o negativo che sia, non potrà superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, qualora l'effetto netto sia positivo, le risorse totali supplementari saranno limitate al livello della minor spesa rispetto ai massimali per la categoria 1B fissati per gli anni dal 2007 al 2010 nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Gli adeguamenti definitivi saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013.
11. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel periodo di riferimento, al risultato dell'applicazione del massimale di cui al punto 7 del presente allegato alla Polonia sarà applicato un coefficiente di 1,04 per il periodo fino alla revisione prevista al punto 10 (2007-2009).

Disposizioni supplementari

12. Quando in un determinato Stato membro le regioni in «phasing out» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, costituiscono almeno un terzo della popolazione totale delle regioni pienamente ammissibili all'assistenza dell'obiettivo 1 nel 2006, la percentuale dell'assistenza sarà pari all'80 % del livello individuale, nel 2006, di intensità dell'aiuto pro capite nel 2007, al 75 % nel 2008, al 70 % nel 2009, al 65 % nel 2010, al 60 % nel 2011, al 55 % nel 2012 e al 50 % nel 2013.
13. Per quanto riguarda i regimi transitori di cui al punto 6, lettere a) e b), la percentuale di partenza nel 2007 per le regioni che non erano ammissibili per lo status di appartenenza all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006 o la cui ammissibilità è iniziata nel 2004, sarà del 90 % del loro livello teorico di intensità dell'aiuto pro capite nel 2006, calcolato in base al metodo di ripartizione di Berlino del 1999, poiché il loro livello di PIL regionale pro capite sarà assimilato al valore percentuale del 75 % della media dell'UE a 15.
14. Fatto salvo il punto 7, le regioni polacche di livello NUTS 2 di Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie e Świętokrzyskie, i cui PIL pro capite (SPA) si situano tra i cinque più bassi nell'UE a 25, beneficeranno di finanziamenti provenienti dal FESR che si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo. Tali finanziamenti supplementari ammonteranno a 107 EUR per abitante durante il periodo 2007-2013 nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». Qualsiasi adeguamento al rialzo degli importi assegnati alla Polonia ai sensi del punto 10 sarà al netto di tale finanziamento supplementare.
15. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Közép-Magyarország sarà assegnata una dotazione aggiuntiva di 140 milioni di EUR nel periodo 2007-2013. Per questa regione si applicherebbero le stesse disposizioni regolamentari valide per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
16. Fatto salvo il punto 7, alla regione di livello NUTS 2 di Praga sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 200 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
17. Cipro beneficerà nel periodo 2007-2013 di un regime transitorio applicabile alle regioni di cui al punto 6, lettera b); la percentuale di partenza nel 2007 è fissata conformemente al punto 13.
18. Le regioni di livello NUTS 2 di Itä-Suomi e Madeira, pur mantenendo lo status di regioni in «phasing in», beneficeranno dei regimi finanziari transitori di cui al punto 6, lettera a).
19. La regione di livello NUTS 2 delle Canarie beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR nel periodo 2007-2013, nell'ambito del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
20. Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia beneficeranno, in ragione delle loro difficoltà specifiche, di finanziamenti supplementari provenienti dal FESR. Tali finanziamenti ammonteranno a 35 EUR per abitante e per anno e si sommeranno a qualsiasi altro finanziamento cui tali regioni saranno ammissibili ad altro titolo.
21. Per quanto riguarda le assegnazioni a titolo della sezione transfrontaliera dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'intensità dell'aiuto per le regioni situate lungo i precedenti confini terrestri esterni tra l'UE a 15 e l'UE a 12 e tra l'UE a 25 e l'UE a 12 sarà superiore del 50 % rispetto a quanto previsto per le altre regioni interessate.

22. Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 milioni di EUR sarà assegnato al Programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma PEACE è attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e, per favorire la stabilità socioeconomica nelle regioni interessate, comprende in particolare azioni per promuovere la coesione tra comunità. La zona interessata comprende tutta l'Irlanda del Nord e le contee di frontiera dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nel pieno rispetto dell'addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.
23. Alle regioni svedesi che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR.
24. Fatto salvo il punto 7, nel periodo 2007-2013 è assegnato rispettivamente all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania che costituiscono ciascuna un'unica regione NUTS 2, un finanziamento aggiuntivo di 35 EUR pro capite.
25. Alle regioni austriache situate lungo le vecchie frontiere esterne dell'Unione europea e rientranti nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sarà assegnata una dotazione aggiuntiva nell'ambito del FESR pari a 150 milioni di EUR. Alla Baviera è assegnata una dotazione analoga pari a 75 milioni di EUR nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
26. La Spagna beneficerà di una dotazione aggiuntiva pari a 2 miliardi di EUR nel quadro del FESR per rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione da parte delle imprese e a favore delle stesse, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006. La ripartizione a titolo indicativo sarà del 70 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5 e del 5 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché del 10 % per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» di cui all'articolo 6 e del 15 % per le regioni ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
27. Nel periodo 2007-2013 sarà assegnata a Ceuta e Melilla una dotazione aggiuntiva del FESR pari a 50 milioni di EUR a norma del sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
28. All'Italia sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 1,4 miliardi di EUR nel quadro dei Fondi strutturali come segue: 828 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, 111 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 251 milioni di EUR per la regione ammissibile al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e 210 milioni di EUR per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», di cui all'articolo 6.
30. La Francia riceverà una dotazione aggiuntiva pari a 100 milioni di EUR per il periodo 2007-2013 a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e dell'occupazione» come riconoscimento della situazione particolare della Corsica (30 milioni di EUR) e dell'Hainaut francese (70 milioni di EUR).
31. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 167 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno a titolo dell'obiettivo «Convergenza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Sarà assegnata una dotazione aggiuntiva pari a 58 milioni di EUR ai Länder orientali della Germania ammissibili al sostegno transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
31. Fatto salvo il punto 7, all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è assegnata una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di EUR a titolo del FESR così ripartita: 200 milioni di EUR alla cooperazione transnazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 100 milioni di EUR alla cooperazione interregionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3.

ALLEGATO III

**Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento
(di cui all'articolo 53)**

Criteria	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissi- bile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissi- bile
(1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo	Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia	85 % per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	85 %
(2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007	Spagna	80 % per le regioni dell'obiettivo «Convergenza» e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» 50 % per gli obiettivi «Competitività regionale e occupazione» al di fuori delle regioni di integrazione graduale	85 %
(3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	75 % per l'obiettivo «Convergenza»	–
(4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2)	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	50 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»	–
(5) Le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20	Spagna, Francia e Portogallo	50 %	–
(6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato	Spagna, Francia e Portogallo	85 % nel quadro degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»	–

ALLEGATO IV

Categorie di spesa
(di cui all'articolo 9, paragrafo 3)

	Obiettivi: «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»
	Obiettivo: «Convergenza» e regioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, fatta salva la decisione adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1080/2006
Codice	Temi prioritari
	Ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità
01	Attività di R&ST nei centri di ricerca
02	Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica
03	Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)
04	Supporto alla , in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)
05	Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese
06	Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)
07	Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.)
08	Altri investimenti in imprese
09	Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI
	Società dell'informazione
10	Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)
11	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)
12	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)
13	Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-learning, e-partecipazione ecc.)
14	Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, networking ecc.)
15	Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI

	Trasporti
16	Ferrovie
17	Ferrovie (RTE-T)
20	Autostrade
21	Autostrade (RTE-T)
26	Trasporti multimodali
27	Trasporti multimodali (RTE-T)
28	Sistemi di trasporto intelligenti
29	Aeroporti
30	Porti
32	Vie navigabili interne (RTE-T)
	Energia
34	Elettricità (RTE-E)
36	Gas naturale (RTE-E)
38	Prodotti petroliferi (RTE-E)
39	Energie rinnovabili: eolica
40	Energie rinnovabili: solare
41	Energie rinnovabili: da biomassa
42	Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre
43	Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica
	Protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi
52	Promozione di trasporti urbani puliti
	Aumento dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori
62	Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; formazione e servizi per i lavoratori per migliorare la loro adattabilità ai cambiamenti; promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione
63	Elaborazione e diffusione di modalità di organizzazione del lavoro più innovative e produttive
64	Sviluppo di servizi specifici per l'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche
	Migliorare l'accesso all'occupazione ed alla sostenibilità
65	Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro
66	Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro
67	Misure che incoraggino l'invecchiamento attivo e prolunghino la vita lavorativa
68	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
69	Misure per migliorare l'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all'occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata, ad esempio facilitando l'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza alle persone non autosufficienti
70	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo la loro integrazione sociale

	Migliorare l'inclusione sociale dei gruppi svantaggiati
71	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro e nell'avanzamento nello stesso e promozione dell'accettazione della diversità sul posto di lavoro
	Migliorare il capitale umano
72	Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di sviluppare l'occupabilità, rendendo l'istruzione e la formazione iniziale e professionale più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei formatori, nell'obiettivo dell'innovazione e della realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza
73	Misure per aumentare la partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre l'abbandono scolastico, la segregazione di genere rispetto alle materie e ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità
74	Sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori, ed attività di rete tra università, centri di ricerca e imprese

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020 (2009/2235(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 178,
- visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione¹,
- vista la decisione del Consiglio (CE) n. 702/2006, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione²,
- vista la risoluzione del 24 marzo 2009 sull'attuazione del regolamento sui Fondi strutturali per il periodo 2007-2013: i risultati dei negoziati sulle strategie nazionali di coesione e i programmi operativi³,
- vista la comunicazione della Commissione del 16 agosto 2007 su "Regioni europee competitive grazie alla ricerca e all'innovazione – Un contributo al rafforzamento della crescita e al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione" – (COM(2007)0474),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 novembre 2007 "L'innovazione prodotta dalle regioni grazie alla politica di coesione" (SEC(2007)1547),
- vista la comunicazione della Commissione "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona" (COM(2005)0024),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Documento di valutazione della strategia di Lisbona" (SEC(2010)0114),
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007 su "Gli Stati membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione mediante la politica di coesione dell'UE 2007-2013" - COM(2007)0798,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 maggio 2008 sui risultati dei negoziati relativi alle strategie e ai programmi della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 (COM(2008)0301),
- vista la comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2009 sulla ventesima relazione annuale sull'esecuzione dei Fondi strutturali (2008) (COM(2009)0617),

¹ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25

² GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11

³ Testi approvati, P6_TA(2009)0165

- viste le valutazioni ex post del periodo di programmazione 2000-2006,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 novembre 2009 sulla consultazione in merito alla futura strategia "UE 2020" (COM(2009)0647),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo informale dell'11 febbraio 2010,
- visti la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione su "UE 2020" e il suo esito (SEC(2010)0116),
- vista la proposta della Commissione del 3 marzo 2010 "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la relazione strategica della Commissione del 31 marzo 2010 auspicante un dibattito UE sulla coesione,
- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7–0129/2010),

A. considerando che, sempre tenendo presente che l'obiettivo principale della politica di coesione è quello di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di sviluppo delle regioni e delle isole meno favorite, incluse le zone rurali, dal 2007 i regolamenti sui Fondi strutturali prevedono un'assegnazione obbligatoria degli stanziamenti per gli obiettivi di Lisbona per l'UE a 15 e che un simile meccanismo di assegnazione non obbligatoria è stato messo in atto volontariamente dall'UE a 12, correlando le risorse della politica di coesione all'attrattiva degli Stati membri e delle regioni, alla crescita e all'occupazione,

B. considerando che, soprattutto durante l'attuale recessione, la politica di coesione rappresenta uno degli strumenti principali per promuovere la crescita, la competitività e l'occupazione nell'Unione europea grazie, tra l'altro, alla stabilità degli importi finanziati per i programmi e le politiche di sviluppo a lungo termine, al sistema di gestione decentralizzato in vigore e all'inclusione nei suoi obiettivi fondamentali delle priorità comunitarie per lo sviluppo sostenibile,

C. considerando che due terzi degli investimenti del settore pubblico nell'Unione europea provengono dai livelli regionale e locale, le autorità regionali e locali sono spesso dotate di notevoli competenze politiche e sono attori chiave per il raggiungimento dei risultati sia dell'attuale strategia di Lisbona sia della futura strategia UE 2020,

D. considerando che la politica di coesione e la strategia UE 2020 devono essere integrate poiché la politica di coesione è inserita nel trattato di Lisbona per stimolare la crescita, la competitività e l'occupazione, che rappresentano gli obiettivi fondamentali della strategia,

E. considerando che la proposta strategia UE 2020, simile alla strategia di Lisbona, non riflette adeguatamente i differenti livelli di sviluppo delle regioni e degli Stati membri e quindi non pone a sufficienza l'accento sulla coesione economica dell'Unione allargata,

Politica di coesione e strategia di Lisbona

1. osserva che nelle dotazioni del programma per il 2007-2013, circa 228 miliardi di euro nel periodo di sette anni sono stati destinati alle priorità di Lisbona; sottolinea che le assegnazioni complessive, anche per l'UE a 12, sono state superiori alle percentuali suggerite;

2. rileva che le assegnazioni variano in modo significativo tra gli Stati membri e tra gli obiettivi; sottolinea che non c'è una politica unica per ogni settore e che un simile tentativo porterebbe a una mancata titolarità e identificazione con qualsiasi strategia di crescita e a una sua scarsa attuazione;

3. ricorda che, già nel periodo 2000-2006, nonostante l'assenza di un meccanismo di assegnazione degli stanziamenti, il legame tra i programmi della politica di coesione e la strategia di Lisbona era forte, con un investimento di 10,2 miliardi di euro in ricerca e innovazione;

4. ritiene che la strategia di Lisbona iniziale, basata soltanto sul metodo aperto di coordinamento, non sia stata in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati da un punto di vista strutturale e che sia stato possibile ottenere dei risultati reali solo quando è stata correlata alla politica di coesione; sottolinea che tale errore non dovrebbe essere commesso nella proposta strategia UE 2020;

5. si rammarica che, a causa del ritardo nell'avvio dei programmi e della conseguente mancanza di dati sulle spese, la corrispondenza tra le assegnazioni dei programmi e le spese reali non possa essere verificata in questa fase, né sia possibile attestare la solidità degli investimenti nell'ambito di Lisbona, principalmente per quanto attiene alla pianificazione nei paesi meno avanzati; plaude alla pubblicazione della relazione strategica della Commissione e chiede che venga sviluppato un dibattito interistituzionale di alto livello su tale base al fine di analizzare il contributo della politica di coesione agli obiettivi di Lisbona e di valutarne le interrelazioni future;

6. critica la mancanza di una valutazione complessiva dell'impatto delle spese di coesione sullo sviluppo regionale; invita la Commissione a valutare l'impatto territoriale dell'assegnazione degli stanziamenti dei Fondi strutturali alla strategia di Lisbona e a valutare se tale sistema contribuisca realmente allo sviluppo regionale coerente ed equilibrato;

7. riconosce che una valutazione efficace debba essere basata su indicatori che consentano il confronto e l'aggregazione dei dati tra regioni; sollecita la Commissione ad avanzare una proposta per indicatori di valutazione entro il 2012 al fine di fornire gli strumenti per misurare l'impatto prodotto, anche per quanto riguarda quantità e qualità, e per effettuare gli adeguamenti necessari per il prossimo periodo di programmazione;

8. si rammarica che, mentre gli obiettivi principali dell'agenda di Lisbona includevano inizialmente la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale, il rilancio della strategia nel 2005 presentava un programma meno ambizioso;

9. considera la debole governance multilivello uno dei limiti maggiori della strategia di Lisbona, con lo scarso coinvolgimento delle autorità locali e regionali e della società civile nella progettazione, attuazione, comunicazione e valutazione della strategia; ne raccomanda in futuro una maggiore integrazione in tutte le fasi;

10. sottolinea che quando il principio del partenariato è stato applicato alla strategia di Lisbona, è aumentato il senso di partecipazione agli obiettivi da parte delle autorità locali e regionali, nonché delle parti interessate economiche e sociali, e ciò ha assicurato una maggiore sostenibilità degli interventi; invita la Commissione a monitorare in maniera più efficace la messa in atto del principio di partenariato negli Stati membri;

11. rileva che le regioni e le città europee rivestono un ruolo fondamentale per l'implementazione della strategia di Lisbona, in quanto attori fondamentali nel campo dell'innovazione, della ricerca e delle politiche dell'istruzione; sottolinea che esse mettono in atto più di un terzo degli investimenti pubblici dell'Unione europea e che tendono sempre più a canalizzare l'allocazione dei Fondi strutturali verso obiettivi incentrati sulla crescita e sull'occupazione;

12. sottolinea che il livello regionale e locale, in particolare, ha un ruolo determinante come veicolo per raggiungere gli innumerevoli attori economici e sociali che vivono e producono in Europa, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) e per favorire l'istruzione e la formazione professionale, la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo;

13. si rammarica delle deboli sinergie che esistevano tra i quadri di riferimento strategici nazionali e i programmi di riforma nazionali inclusi nella strategia; raccomanda un dialogo più forte e regolare a ogni livello, anche a livello dell'UE, tra le amministrazioni responsabili per la politica di coesione e le strategie di Lisbona/UE 2020 e i partner interessati della commissione di monitoraggio;

14. apprezza i risultati ottenuti finora attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria e la cooperazione con la BEI nella promozione dell'innovazione e della ricerca con forme rinnovabili di finanziamento e sottolinea la necessità di rafforzare i legami tra gli strumenti finanziari dell'Unione e quelli della BEI; riconosce il loro margine di intervento per gli investimenti e chiede il loro rafforzamento soprattutto per quanto riguarda JEREMIE e JESSICA al fine di garantire un più ampio sostegno alle imprese e alle PMI; raccomanda che le norme relative a tali strumenti siano semplificate per consentirne un uso maggiore da parte dei beneficiari;

Politica di coesione e UE 2020

15. accoglie con favore il dibattito sulla strategia dell'UE 2020; sottolinea il carattere di lungo termine di tale strategia intesa a creare delle condizioni quadro per una crescita stabile, per la creazione di posti di lavoro in Europa e una transizione a un'economia

sostenibile e approva le priorità individuate; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente un'impostazione di governance multilivello alla coesione territoriale così avvertita in Europa;

16. si rammarica che questa strategia sia stata proposta ancor prima del completamento della revisione dell'attuale strategia di Lisbona; raccomanda fortemente che la Commissione prepari una franca valutazione dei punti deboli della messa in atto della strategia di Lisbona; sottolinea di inserire le raccomandazioni della presente relazione parlamentare nella versione finale della nuova strategia;

17. ritiene sia necessario garantire infrastrutture ampie ed efficienti attraverso la modernizzazione dei sistemi di trasporto, l'introduzione di sistemi di gestione dei trasporti non inquinanti, un migliorato accesso all'acqua potabile e ai sistemi di smaltimento delle acque e di gestione dei rifiuti, l'introduzione di un sistema di gestione ambientale più efficace, la garanzia di un uso sostenibile delle risorse naturali e delle energie rinnovabili, in vista dello sviluppo economico e di una migliore coesione sociale;

18. esorta l'Unione europea ad adottare disposizioni specifiche e a prendere delle azioni appropriate al fine di soddisfare le esigenze speciali delle regioni caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi o permanenti, come le regioni costiere, insulari, montane, transfrontaliere e ultraperiferiche, tenendo conto della base giuridica per la coesione territoriale fornita dal nuovo trattato di Lisbona;

19. apprezza che nella proposta sia presa in considerazione la dimensione sociale, ma sottolinea che il pilastro economico riveste un ruolo fondamentale in termini di creazione di posti di lavoro e che è dunque di importanza cruciale portare a completamento il mercato interno, libero, aperto e funzionale che possa permettere alle imprese di reagire con flessibilità a tendenze macroeconomiche; sottolinea che la recente crisi ha dimostrato che nessuna strategia per la crescita può ignorare gli obiettivi della protezione sociale, dell'accesso ai servizi, della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché della creazione di posti di lavoro di qualità;

20. accoglie con favore l'invito a creare posti di lavoro più sostenibili e intelligenti, ma riconosce che un nuovo modello economico potrebbe portare a una distribuzione diseguale dei costi e dei benefici tra i singoli Stati membri e le regioni e pertanto, al fine di evitare che ciò accada, esorta l'Unione ad assumersi la responsabilità di identificare gli ambiti prioritari d'azione in cui, secondo quanto stabilito dal principio di sussidiarietà, un'azione a livello europeo risulti più appropriata per raggiungere migliori risultati per tutti;

21. sottolinea che l'istruzione e l'innovazione sono strumenti chiave per stimolare lo sviluppo dell'UE e possono renderla più competitiva dinanzi alle sfide globali; ritiene che occorran periodicamente investimenti in tali campi e, alla stessa stregua, che vengano effettuate valutazioni periodiche del progresso compiuto sulla base dei risultati raggiunti; invita, a tal proposito, ad un migliore coordinamento dei fondi strutturali e del programma quadro con lo scopo di utilizzare al meglio, in futuro, i benefici derivanti dai finanziamenti alla ricerca e all'innovazione e per lo sviluppo di poli innovativi regionali all'interno di e fra Stati membri;

22. è convinto che l'istruzione e la formazione siano i pre-requisiti fondamentali per lo sviluppo dell'UE e possono renderla più competitiva dinnanzi alle sfide globali; ritiene che occorran investimenti regolari in tali campi e che si debbano valutare periodicamente i progressi conseguiti;

23. riconosce che la struttura degli obiettivi stabilita nelle politiche strutturali ha dato risultati positivi durante i primi anni; invita, per il bene dell'affidabilità della pianificazione, a proseguire nell'utilizzo di questa struttura e del principio di gestione ripartita; riconosce che un aggiustamento del contenuto degli obiettivi potrebbe rivelarsi necessario in vista di un adeguamento agli obiettivi per il 2020;

24. rileva che le carenze infrastrutturali, in particolar modo nelle regioni rurali, variano considerevolmente in Europa, bloccandone il potenziale di crescita e il regolare funzionamento del mercato interno; sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera a tale riguardo e ritiene che sia necessario creare una reale parità di condizioni nelle infrastrutture dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche, e che tali condizioni debbano essere incluse nella strategia e debbano continuare a costituire una parte essenziale della politica di coesione;

25. riconosce che il bilancio dell'Unione è chiamato a svolgere un ruolo cruciale per conseguire gli obiettivi di UE 2020; ritiene che la politica di coesione, grazie al suo approccio strategico, alla forte condizionalità vincolante, agli interventi mirati, al monitoraggio e all'assistenza tecnica, sia un meccanismo efficace ed efficiente per raggiungere risultati nell'ambito della strategia UE 2020;

26. rileva che, per quanto attiene specificamente all'accesso alla banda larga, vi sono notevoli carenze nelle zone rurali, che devono essere superate in conformità all'obiettivo stabilito dall'agenda europea del digitale, al fine di sostenere lo sviluppo economico sostenibile di tali regioni;

27. accoglie con favore il riconoscimento del ruolo dei Fondi strutturali nel raggiungimento degli obiettivi UE 2020; sottolinea, tuttavia, che la politica di coesione non è solo la fonte di assegnazioni finanziarie stabili, ma è anche un potente strumento di sviluppo economico per tutte le regioni europee. I suoi obiettivi più importanti (il superamento delle disparità tra le regioni e l'introduzione di una reale coesione economica, sociale e territoriale in Europa) e i suoi principi più importanti (approccio integrato, governance multilivello e partenariato reale) sono gli elementi complementari chiave per il successo della strategia e dovrebbero essere coordinati con essa;

28. sottolinea che una politica di coesione forte e dotata dei giusti finanziamenti, che abbracci tutte le regioni europee, debba essere un elemento chiave della strategia UE 2020; ritiene che tale politica, con il suo approccio orizzontale, sia una precondizione per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'UE 2020, nonché per raggiungere la coesione sociale, economica e territoriale nell'UE; rifiuta qualsiasi tentativo di rinazionalizzare la politica di coesione e chiede che sia pienamente sostenuta una dimensione regionale nella revisione del bilancio dell'UE;

29. sottolinea che un'opportuna definizione dei meccanismi di azione è di vitale importanza per il successo della strategia UE 2020;

30. sottolinea che la politica di coesione non è subordinata alla strategia UE 2020; mette in evidenza che, sebbene le priorità della politica di coesione debbano essere allineate con gli obiettivi UE 2020, occorre garantire una sufficiente flessibilità per tener conto delle specificità regionali e per sostenere le regioni più deboli e più svantaggiate affinché superino le loro difficoltà socioeconomiche e gli svantaggi naturali, riducendo così le disparità;

31. richiede che sia migliorato il sistema di governance nella strategia UE 2020 rispetto alla strategia di Lisbona; raccomanda che esso sia progettato e implementato utilizzando i fondi strutturali e di politica di coesione secondo il principio della governance multilivello al fine di garantire un maggiore coinvolgimento delle autorità locali e regionali e delle parti interessate della società civile; sottolinea che tale coinvolgimento deve comprendere l'adozione di accordi di governance multilivello;

32. ritiene che la strategia UE 2020 debba essere una parte integrante per il raggiungimento dell'obiettivo di coesione territoriale, inserita come nuovo obiettivo nel trattato di Lisbona; ritiene che le iniziative locali per promuovere la cooperazione transfrontaliera rappresentino un potenziale notevole per la coesione territoriale che non è stato ancora sfruttato appieno; invita la Commissione ad indicare più in dettaglio il ruolo delle macroregioni nelle sue proposte per i futuri accordi in materia di cooperazione territoriale;

33. sottolinea che una più forte dimensione territoriale della strategia, considerando le specificità delle regioni europee e i differenti livelli di sviluppo, con il diretto coinvolgimento delle autorità regionali e locali e i partner indicati nel regolamento sui Fondi strutturali nella pianificazione e nell'attuazione dei programmi pertinenti, porterà a un maggiore senso di partecipazione ai suoi obiettivi a ogni livello e garantirà una migliore consapevolezza degli obiettivi e dei risultati in gioco; ritiene inoltre che le regioni debbano essere sostenute in modo continuativo sviluppando strumenti finanziari innovativi, affinché esse mantengano il loro ruolo nel conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona;

34. sottolinea l'importanza della conoscenza del territorio a livello locale e regionale per gli obiettivi della strategia UE 2020; a tal fine è fondamentale garantire una informazione statistica condivisa ed una capacità di lettura degli indicatori anche di livello locale e regionale;

35. sottolinea il ruolo chiave delle città nel raggiungimento degli obiettivi UE 2020; invita a tenere in considerazione la loro esperienza e i loro contributi per l'attuazione delle priorità UE 2020, in particolare per quanto concerne il cambiamento climatico, l'integrazione sociale, il cambiamento demografico e gli investimenti nello sviluppo economico sostenibile, i settori dell'energia, dei trasporti, della gestione delle risorse idriche, dell'assistenza sanitaria, della sicurezza pubblica e così via; concorda con la proposta di conclusioni del Consiglio che sottolinea come le regioni debbano essere coinvolte nelle future strategie per la crescita e per l'occupazione; afferma che, poiché l'attuazione di qualunque strategia in questo settore deve essere effettuata in

cooperazione con le regioni e le città, la Commissione e il Consiglio dovrebbero prendere in considerazione il parere del Comitato delle regioni in merito alla strategia UE 2020;

36. si attende che la Commissione presenti proposte concrete per creare sinergie tra la politica di coesione e le politiche settoriali esistenti in base a un approccio integrato; raccomanda la razionalizzazione degli obiettivi, degli strumenti e delle procedure amministrative dei programmi e l'allineamento della durata del programma di tali politiche;

37. ritiene tuttavia che l'Unione debba continuare ad utilizzare come principali strumenti di finanziamento il Fondo di coesione e i Fondi strutturali, che presentano metodi operativi ben consolidati per il raggiungimento dei risultati; ritiene che non sia necessario creare nuovi fondi tematici separati per conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020 e reputa invece che essi dovrebbero essere inclusi nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

38. raccomanda l'adozione di un approccio semplificato dell'uso dei Fondi strutturali nel prossimo quadro normativo; evidenzia che l'armonizzazione delle norme e delle procedure tenendo anche conto dei modelli di migliori prassi potrebbe portare a sistemi di applicazione semplificati e incoraggerebbe la partecipazione di potenziali beneficiari ai programmi cofinanziati dall'UE;

39. raccomanda che la Commissione effettui una revisione annuale delle priorità della strategia UE 2020, sulla base dei risultati conseguiti nella sua messa in atto, prendendo in considerazione ogni tipo di modifica delle condizioni inizialmente previste e identificando nuove priorità strettamente correlate ai cambiamenti permanenti a livello locale, regionale e globale;

40. invita la Commissione a presentare quanto prima al Parlamento un programma di lavoro strutturato per l'implementazione della strategia e, in futuro, valutazioni chiare sullo stato della sua messa in atto; chiede inoltre la stesura di un documento di lavoro chiaro che indichi la relazione tra la strategia e la politica di coesione;

41. ritiene che il Comitato delle regioni, attraverso la sua piattaforma di monitoraggio di Lisbona, dovrebbe continuare a monitorare l'effettivo progresso della futura strategia UE 2020 e che gli Stati membri dovrebbero riferire, su base annua e in maniera strutturata, in merito ai progressi conseguiti;

o
o o

42. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.3.2010
COM(2010) 2020 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

EUROPA 2020

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

(Estratto)

Premessa

Il 2010 deve segnare un nuovo inizio. Voglio che l'Europa esca rafforzata dalla crisi economica e finanziaria.

Le realtà economiche si muovono più velocemente di quelle politiche, come dimostrano le ripercussioni mondiali della crisi finanziaria. Dobbiamo accettare il fatto che la maggiore interdipendenza economica richiede anche una risposta più determinata e coerente a livello politico.

Gli ultimi due anni hanno lasciato dietro di sé milioni di disoccupati. Hanno provocato un indebitamento che durerà molti anni. Hanno esercitato nuove pressioni sulla nostra coesione sociale. Hanno rivelato altresì alcune verità fondamentali sulle difficoltà che l'economia europea deve affrontare. Nel frattempo, l'economia mondiale va avanti. Il nostro futuro dipende dalla risposta dell'Europa.

La crisi è un campanello d'allarme, il momento in cui ci si rende conto che mantenere lo status quo ci condannerebbe a un graduale declino, relegandoci a un ruolo di secondo piano nel nuovo ordine mondiale. È giunto il momento della verità per l'Europa. È il momento di essere audaci e ambiziosi.

La nostra priorità a breve termine è superare con successo la crisi. Sarà ancora dura per qualche tempo, ma ce la faremo. Si sono compiuti progressi significativi nel trattare con le "bad bank", regolare i mercati finanziari e riconoscere la necessità di un forte coordinamento politico nell'area dell'euro.

Per conseguire un futuro sostenibile, dobbiamo sin d'ora guardare oltre il breve termine. L'Europa deve ritrovare la strada giusta e non deve più perderla. È questo l'obiettivo della strategia Europa 2020: più posti di lavoro e una vita migliore. Essa dimostra che l'Europa è capace di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, trovare il modo di creare nuovi posti di lavoro e offrire un orientamento alle nostre società.

I leader europei condividono la medesima visione degli insegnamenti che si possono trarre dalla crisi. Riconosciamo altresì l'urgenza delle sfide future. Insieme, dobbiamo fare di questo obiettivo una realtà. L'Europa presenta molti punti di forza. Possiamo contare su una forza lavoro capace e su una straordinaria base tecnologica e industriale. Abbiamo un mercato interno e una moneta unica che ci hanno aiutati con successo a far fronte al peggio. Abbiamo un'economia sociale di mercato collaudata. Dobbiamo avere fiducia nella nostra capacità di

stabilire un programma ambizioso per noi stessi e adeguare gli sforzi per realizzarlo.

La Commissione propone per il 2020 cinque obiettivi misurabili dell'UE, che guideranno il processo e verranno tradotti in obiettivi nazionali. Tali obiettivi, che riguardano l'occupazione, la ricerca e l'innovazione, il cambiamento climatico e l'energia, l'istruzione e la lotta contro la povertà, rappresentano la direzione da seguire e ci consentiranno di valutare la nostra riuscita.

Si tratta di traguardi ambiziosi ma raggiungibili, sostenuti da proposte concrete per garantirne il conseguimento. Le iniziative faro illustrate nel presente documento indicano come l'UE possa fornire un contributo decisivo. Abbiamo formidabili strumenti a portata di mano: la nuova governance economica, sostenuta dal mercato interno, il nostro bilancio, i nostri scambi commerciali e la nostra politica economica esterna, nonché la regolamentazione e il sostegno dell'unione economica e monetaria.

La via del successo consiste in una vera titolarità dei leader e delle istituzioni europei. Il nostro nuovo programma richiede una risposta coordinata a livello europeo, anche con le parti sociali e la società civile. Se agiremo insieme potremo reagire e uscire più forti dalla crisi. Abbiamo i nuovi strumenti e una rinnovata ambizione. Ora dobbiamo trasformare i nostri obiettivi in realtà.

José Manuel BARROSO

(...)

STRATEGIA EUROPA 2020

SINTESI

L'Europa sta vivendo una fase di trasformazione. La crisi ha vanificato anni di progressi economici e sociali e messo in luce le carenze strutturali dell'economia europea. Nel frattempo il mondo si sta rapidamente trasformando e le sfide a lungo termine (globalizzazione, pressione sulle risorse, invecchiamento) si accentuano. L'UE deve prendere in mano il proprio futuro.

Per ottenere buoni risultati l'Europa deve agire in modo collettivo, in quanto Unione. Abbiamo bisogno di una strategia che ci consenta di uscire più forti dalla crisi e di trasformare l'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Europa 2020 dà un quadro dell'economia di mercato sociale europea per il XXI secolo.

Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:

- crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione;
- crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

L'UE deve decidere qual è l'Europa che vuole nel 2020. A tal fine, la Commissione propone i seguenti obiettivi principali per l'UE:

- il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
- il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S;
- i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);
- il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;
- 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.

Questi obiettivi sono connessi tra di loro e fondamentali per il nostro successo globale. Per garantire che ciascuno Stato membri adatti la strategia Europa 2020 alla sua situazione specifica, la Commissione propone che gli obiettivi dell'UE siano tradotti in obiettivi e percorsi nazionali.

Questi obiettivi sono rappresentativi delle tre priorità (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), ma la loro portata è più ampia: per favorirne la realizzazione occorrerà tutta una serie di azioni a livello nazionale, europeo e mondiale. La Commissione presenta sette iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario:

- "L'Unione dell'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione.

- "Youth on the move" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
- "Un'agenda europea del digitale" per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese.
- "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica.
- "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.
- "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.
- La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

Queste sette iniziative farò vedranno impegnati sia l'UE che gli Stati membri. Gli strumenti dell'UE, in particolare il mercato unico, gli strumenti finanziari e gli strumenti della politica esterna, saranno mobilitati integralmente per eliminare le strozzature e conseguire gli obiettivi di Europa 2020. Come priorità immediata, la Commissione individua le misure da adottare per definire una strategia di uscita credibile, portare avanti la riforma del sistema finanziario, garantire il risanamento del bilancio ai fini di una crescita a lungo termine e intensificare il coordinamento con l'Unione economica e monetaria.

Per ottenere risultati occorrerà una governance economica più forte. Europa 2020 poggerà su due pilastri: l'approccio tematico sopra descritto, che combina priorità e obiettivi principali, e le relazioni sui singoli paesi, che aiuteranno gli Stati membri a elaborare le proprie strategie per ripristinare la sostenibilità della crescita e delle finanze pubbliche. A livello dell'UE saranno adottati orientamenti integrati che coprono le priorità e i traguardi dell'Unione, mentre agli Stati membri verranno rivolte raccomandazioni specifiche. Una risposta inadeguata potrebbe dar luogo ad avvertimenti strategici. Le relazioni nell'ambito di Europa 2020 e la valutazione del patto di stabilità e crescita saranno contemporanee, ferme restando la separazione degli strumenti e l'integrità del patto.

Il Consiglio europeo si assumerà la piena titolarità della nuova strategia, di cui costituirà l'elemento centrale. La Commissione valuterà i progressi verso il conseguimento degli obiettivi, agevolerà gli scambi politici e presenterà le proposte necessarie per orientare gli interventi e far progredire le iniziative farò dell'UE. Il Parlamento europeo avrà un ruolo determinante per mobilitare i cittadini e fungerà da colegislatore per le iniziative principali. Questo approccio di partenariato dovrebbe essere esteso ai comitati dell'UE, ai parlamenti nazionali e alle autorità nazionali, locali e regionali, alle parti sociali, alle parti interessate e alla società civile, affinché tutti partecipino al conseguimento dei traguardi fissati.

La Commissione propone che il Consiglio europeo sottoscriva, a marzo, l'impostazione globale della strategia e gli obiettivi principali dell'UE e, a giugno, i parametri dettagliati della strategia, compresi gli orientamenti integrati e i traguardi nazionali. La Commissione è inoltre impaziente di ricevere le osservazioni e l'appoggio del Parlamento europeo per garantire il successo di Europa 2020.

(...)

Crescita inclusiva – un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale

Crescita inclusiva significa rafforzare la partecipazione delle persone mediante livelli di occupazione elevati, investire nelle competenze, combattere la povertà e modernizzare i mercati del lavoro, i metodi di formazione e i sistemi di protezione sociale per aiutare i cittadini a prepararsi ai cambiamenti e a gestirli e costruire una società coesa. È altrettanto fondamentale che i benefici della crescita economica si estendano a tutte le parti dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, in modo da rafforzare la coesione territoriale. L'obiettivo è garantire a tutti accesso e opportunità durante l'intera esistenza. L'Europa deve sfruttare appieno le potenzialità della sua forza lavoro per far fronte all'invecchiamento della popolazione e all'aumento della concorrenza globale. Occorreranno politiche in favore della parità fra i sessi per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro in modo da favorire la crescita e la coesione sociale.

L'Europa deve agire sui seguenti fronti:

- occupazione: il cambiamento demografico provocherà prossimamente una diminuzione della forza lavoro. Attualmente solo due terzi della popolazione in età lavorativa hanno un posto di lavoro, rispetto a oltre il 70% negli USA e in Giappone. Il tasso di occupazione delle donne e dei lavoratori più anziani è particolarmente basso. I giovani sono stati duramente colpiti dalla crisi (tasso di disoccupazione di oltre il 21%). Si rischia seriamente che le persone escluse dal mondo lavorativo o non fortemente legate ad esso vedano peggiorare la loro situazione occupazionale.
- Competenze: circa 80 milioni di persone hanno scarse competenze o solo competenze di base, ma l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita avvantaggia soprattutto le persone più istruite. Da qui al 2020 saranno creati 16 milioni di posti altamente qualificati, mentre i posti scarsamente qualificati scenderanno di 12 milioni. L'allungamento della vita lavorativa presuppone anche la possibilità di acquisire e sviluppare nuove competenze durante tutto l'arco della vita.
- Lotta alla povertà: prima della crisi erano a rischio di povertà 80 milioni di persone, tra cui 19 milioni di bambini. L'8% della popolazione attiva non guadagna abbastanza e vive al di sotto della soglia di povertà. I disoccupati sono particolarmente a rischio.

Le misure adottate nell'ambito di questa priorità consisteranno nel modernizzare e potenziare le nostre politiche in materia di occupazione, istruzione e formazione e i nostri sistemi di protezione sociale aumentando la partecipazione al mercato del lavoro e riducendo la disoccupazione

strutturale, nonché rafforzando la responsabilità sociale delle imprese. L'accesso alle strutture per l'infanzia e alle cure per le altre persone a carico sarà importante al riguardo. In tale contesto sarà fondamentale applicare i principi della flessicurezza e consentire alle persone di acquisire nuove competenze per adeguarsi alle mutate condizioni e all'eventuale riorientamento professionale. Occorrerà un impegno considerevole per lottare contro la povertà e l'esclusione sociale e ridurre le disuguaglianze in termini di salute per far sì che la crescita risulti vantaggiosa per tutti. Sarà altrettanto importante per noi essere in grado di favorire un invecchiamento attivo e in buona salute onde garantire una coesione sociale e una produttività più elevata.

Iniziativa faro: "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"

L'obiettivo è porre le basi della modernizzazione dei mercati del lavoro onde aumentare i livelli di occupazione e garantire la sostenibilità dei nostri modelli sociali. Questo significa migliorare la partecipazione delle persone mediante l'acquisizione di nuove competenze per consentire alla nostra forza lavoro attuale e futura di adeguarsi alle mutate condizioni e all'eventuale riorientamento professionale, ridurre la disoccupazione e aumentare la produttività del lavoro. A livello dell'UE, la Commissione si adopererà per:

- definire e attuare, insieme alle parti sociali europee, la seconda fase del programma "flessicurezza", per trovare il modo di gestire meglio le transizioni economiche, lottare contro la disoccupazione e innalzare i tassi di attività;
- adeguare il quadro legislativo, in linea con i principi della regolamentazione "intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione (orari, lavoratori distaccati, ecc.) e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- agevolare e promuovere la mobilità della manodopera all'interno dell'UE e garantire un maggiore equilibrio tra offerta e domanda di lavoro, con un sostegno finanziario adeguato dei fondi strutturali, in particolare del Fondo sociale europeo (FSE), e promuovere una politica di migrazione dei lavoratori che sia globale e lungimirante, in modo da rispondere con la necessaria flessibilità alle priorità e alle esigenze dei mercati occupazionali;
- rafforzare la capacità delle parti sociali e sfruttare appieno le potenzialità di risoluzione dei problemi del dialogo sociale a tutti i livelli (UE, nazionale/regionale, settoriale, aziendale); promuovere una collaborazione più intensa tra le istituzioni del mercato del lavoro, compresi i servizi pubblici per l'occupazione degli Stati membri;
- imprimere un forte slancio al quadro strategico per la cooperazione tra tutte le parti interessate a livello di istruzione e formazione. Ciò significa in particolare applicare i principi della formazione continua (in collaborazione con Stati membri, parti sociali ed esperti), anche mediante percorsi di apprendimento flessibili tra i diversi settori e livelli di istruzione e formazione e rendendo più attraenti l'istruzione e la formazione professionali. Le parti sociali a livello europeo devono essere consultate perché sviluppino una loro iniziativa in questo campo;
- fare in modo che le competenze necessarie per il proseguimento della formazione e l'ingresso nel mercato del lavoro siano acquisite e riconosciute in tutti i sistemi di insegnamento generale, professionale, superiore e per adulti e sviluppare un linguaggio e uno strumento operativo comuni per l'istruzione/formazione e l'attività lavorativa: un quadro europeo per le capacità, le competenze e l'occupazione (European Skills, Competences and Occupations framework (ESCO)).

A livello nazionale, gli Stati membri dovranno:

- attuare i propri percorsi nazionali di flessicurezza, come stabilito dal Consiglio europeo, per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro e agevolare le transizioni, facilitando al tempo stesso un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata;
- riesaminare e monitorare regolarmente l'efficienza dei sistemi fiscali e previdenziali per rendere il lavoro redditizio, con particolare attenzione alle persone poco qualificate, abolendo al tempo stesso le misure che scoraggiano il lavoro autonomo;

- promuovere nuove forme di equilibrio tra lavoro e vita privata, parallelamente a politiche di invecchiamento attivo, così come la parità fra i sessi;
- promuovere e monitorare l'effettiva applicazione dei risultati del dialogo sociale;
- imprimere un forte slancio all'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche mediante la creazione di quadri nazionali delle qualifiche;
- fare in modo che le competenze necessarie per il proseguimento della formazione e l'ingresso nel mercato del lavoro siano acquisite e riconosciute in tutti i sistemi di insegnamento generale, professionale, superiore e per adulti, compreso l'apprendimento non formale e informale;
- sviluppare i partenariati tra il settore dell'istruzione/formazione e il mondo del lavoro, in particolare associando le parti sociali alla pianificazione dell'istruzione e della formazione.

Iniziativa faro: "Piattaforma europea contro la povertà"

L'obiettivo è garantire la coesione economica, sociale e territoriale prendendo spunto dall'attuale anno europeo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale onde migliorare la consapevolezza e riconoscere i diritti fondamentali delle persone vittime della povertà e dell'esclusione sociale, consentendo loro di vivere in modo dignitoso e di partecipare attivamente alla società.

A livello dell'UE, la Commissione si adopererà per:

- trasformare il metodo aperto di coordinamento su esclusione e protezione sociale in una piattaforma di cooperazione, revisione inter pares e scambio di buone pratiche, nonché in uno strumento volto a promuovere l'impegno pubblico e privato a ridurre l'esclusione sociale, e adottare misure concrete, anche mediante un sostegno mirato dei fondi strutturali, in particolare del FSE;
- elaborare e attuare programmi volti a promuovere l'innovazione sociale per le categorie più vulnerabili, in particolare offrendo possibilità innovative di istruzione, formazione e occupazione alle comunità svantaggiate, a combattere la discriminazione (ad esempio nei confronti dei disabili) e a definire una nuova agenda per l'integrazione dei migranti affinché possano sfruttare pienamente le loro potenzialità;
- valutare l'adeguatezza e la sostenibilità dei regimi pensionistici e di protezione sociale e riflettere su come migliorare l'accesso ai sistemi sanitari.

A livello nazionale, gli Stati membri dovranno:

- promuovere la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- definire e attuare misure incentrate sulla situazione specifica delle categorie particolarmente a rischio (famiglie monoparentali, donne anziane, minoranze, Rom, disabili e senzatetto);
- utilizzare appieno i propri regimi previdenziali e pensionistici per garantire un sufficiente sostegno al reddito e un accesso adeguato all'assistenza sanitaria.

3.2. Investire nella crescita: politica di coesione, mobilitare il bilancio dell'UE e i finanziamenti privati

La coesione economica, sociale e territoriale rimarrà al centro della strategia Europa 2020 per garantire che tutte le energie e tutte le capacità vengano mobilitate e orientate verso la realizzazione delle priorità della strategia. La politica di coesione e i fondi strutturali, già importanti di per sé, sono meccanismi fondamentali per realizzare le priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli Stati membri e nelle regioni.

La crisi finanziaria ha inciso in misura considerevole sulla capacità delle imprese e dei governi europei di finanziare investimenti e progetti innovativi. La realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 presuppone un contesto normativo che renda i mercati finanziari efficienti e sicuri. L'Europa deve fare tutto il possibile per utilizzare i suoi mezzi finanziari ed esplorare nuove piste combinando finanziamenti privati e pubblici e creando strumenti innovativi per finanziare gli investimenti necessari, come ad esempio i partenariati pubblico-privato (PPP). La Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti possono contribuire a sostenere un "circolo virtuoso" in cui l'innovazione e l'imprenditoria siano utilmente finanziate dagli investimenti iniziali fino alla quotazione sui mercati azionari, in partenariato con le numerose iniziative e programmi pubblici già in corso a livello nazionale.

Il quadro finanziario pluriennale dell'UE dovrà rispecchiare anche le priorità di crescita a lungo termine. Una volta concordate le priorità, la Commissione intende integrarle nelle sue proposte per

il prossimo quadro finanziario pluriennale previsto l'anno prossimo. La discussione non dovrebbe riguardare soltanto i livelli di finanziamento, ma anche il modo in cui i vari strumenti di finanziamento come i fondi strutturali, i fondi di sviluppo rurale e agricolo, il programma quadro di ricerca e il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) devono essere strutturati per la realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 in modo da massimizzare l'impatto e garantire l'efficienza e il valore aggiunto dell'UE. Sarà importante trovare il modo di aumentare l'impatto del bilancio UE che, seppur limitato, può avere un notevole effetto catalizzatore a condizione di essere opportunamente mirato.

La Commissione proporrà misure volte a sviluppare soluzioni di finanziamento innovative per sostenere gli obiettivi di Europa 2020

- sfruttando appieno la possibilità di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attuale bilancio dell'UE mediante una definizione più mirata delle priorità e un migliore allineamento della spesa dell'UE con gli obiettivi di Europa 2020, onde ovviare all'attuale frammentazione degli strumenti di finanziamento dell'Unione (ad esempio, R&S e innovazione, investimenti infrastrutturali chiave nelle reti transfrontaliere dell'energia e dei trasporti e tecnologia a basse emissioni di carbonio). Occorre inoltre cogliere l'occasione offerta dalla revisione del regolamento finanziario per sviluppare le potenzialità degli strumenti finanziari innovativi, garantendo al tempo stesso una sana gestione finanziaria;
- creando nuovi strumenti di finanziamento, in particolare in cooperazione con la BEI, il FEI e il settore privato, per rispondere alle esigenze non ancora soddisfatte delle imprese. Nell'ambito del prossimo piano per la ricerca e l'innovazione, la Commissione coordinerà un'iniziativa con la BEI e il FEI onde reperire capitali supplementari per finanziare le imprese innovative e in espansione;
- dotando l'Europa di un mercato del venture capital veramente efficiente, in modo da facilitare considerevolmente l'accesso diretto delle imprese ai mercati dei capitali e cercando incentivi per i fondi del settore privato tali da rendere disponibili finanziamenti per le imprese start-up e per le PMI innovative.

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVII

n. 3

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

nella seduta del 18 novembre 2009

Relatori FONTANA e SANTINI

A CONCLUSIONE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

proposta dalla Commissione stessa nella seduta del 9 luglio 2008; svolta nelle sedute dell'11 dicembre 2008, 22 gennaio 2009, 25 febbraio 2009, 17 marzo 2009, 31 marzo 2009, 28 aprile 2009, 6 maggio 2009, 13 maggio 2009, 19 maggio 2009, 17 giugno 2009, 2 luglio 2009, 7 luglio 2009, 8 luglio 2009, 22 luglio 2009 e conclusasi nella seduta del 18 novembre 2009

SUI PROFILI DI UTILIZZO E CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI IN ITALIA

(Articolo 48, comma 6, del Regolamento)

—————
Comunicato alla Presidenza il 1° dicembre 2009
—————

INDICE

I. FINALITÀ E CONTENUTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA	Pag.	5
II. CRITICITÀ RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI	Pag.	6
1. <i>Limiti tecnici e amministrativi</i>		
a) Lentezza del ciclo progettuale		
b) Doppio grado di giudizio nei ricorsi amministrativi		
c) Aiuti «a pioggia» strategicamente poco incisivi		
d) Discontinuità politica e amministrativa		
e) Scarsa assistenza tecnica ai progetti		
f) Scarsa capacità progettuale e di gestione		
g) Frammentarietà delle competenze nella pubblica amministrazione e complessità dei procedimenti amministrativi		
h) Errori e irregolarità nei progetti		
2. <i>Limiti di coordinamento</i>		
a) Disallineamento delle priorità tra autorità centrali e autorità locali		
b) Debolezza del coordinamento centrale		
3. <i>Limiti culturali e di informazione</i>		
a) I progetti coerenti e il principio dell'addizionalità		
b) Livello e qualità dell'informazione		
c) La cultura del controllo e della valutazione		
III. CRITICITÀ RELATIVE AI FONDI TEMATICI	Pag.	22
1. Motivi di esclusione dei progetti presentati: la scarsa qualità tecnica dei progetti		
2. Motivi della scarsa partecipazione ai bandi: scarsa informazione sulle opportunità		
IV. CONCLUSIONI	Pag.	26
APPENDICE		
INTRODUZIONE AI FONDI COMUNITARI	Pag.	29
1. <i>Premessa</i>		
a) I fondi strutturali		

b) I fondi tematici

2. *La politica di coesione regionale*

a) Gli obiettivi

b) Le tipologie di fondi strutturali

c) I criteri di utilizzo dei fondi

d) Le fasi della programmazione

e) I programmi operativi

f) La gestione e il controllo dei programmi

g) L'Italia

I. FINALITÀ E CONTENUTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

La Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha deliberato all'unanimità, nella seduta del 9 luglio 2008, un'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia, al fine di approfondire la conoscenza del funzionamento delle molteplici modalità di finanziamento dell'Unione europea a beneficio dell'Italia e dei relativi ed eventuali margini di miglioramento. L'attenzione ai profili e alle criticità nell'impiego dei finanziamenti europei nasce dalla considerazione diffusa di un loro non sempre pieno ed efficiente utilizzo da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, con la conseguente perdita ed eventuale riallocazione verso altri Paesi degli stessi fondi. Tale aspetto si presenta fortemente correlato alla qualità degli investimenti, nonché ai meccanismi di coordinamento e di monitoraggio esistenti tra soggetti locali, nazionali ed europei.

Nello svolgimento dell'indagine si è ritenuto necessario sentire anzitutto i responsabili comunitari, nazionali e regionali delle diverse fasi della programmazione e dell'erogazione dei fondi strutturali, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), posto che è attraverso questi fondi che l'Italia riceve la maggior parte dei finanziamenti comunitari. I fondi strutturali rappresentano infatti circa il 35 per cento del bilancio dell'Unione europea. Tra questi non rientrano i finanziamenti alla Politica agricola comune, che non sono stati presi in considerazione dalla presente indagine.

Oltre ai fondi strutturali, si è anche ritenuto di non trascurare i finanziamenti cosiddetti «tematici», ovvero quelli a gestione diretta della Commissione europea, di entità più modesta, ma comunque utili per contribuire ad indirizzare lo sviluppo economico, sociale e culturale verso i comuni obiettivi europei, primo fra tutti quello relativo al Settimo programma quadro per la ricerca. Peraltro, sebbene rappresentino solo il 10 per cento del bilancio comunitario, i fondi a gestione diretta stanno assumendo carattere sempre più strategico in un contesto mondiale globalizzato ed in forte concorrenza, e rappresentano certamente il futuro della politica regionale che vedrà il loro progressivo sostituirsi ai finanziamenti indiretti.

Al fine di avere una prima visione panoramica sul complesso delle molteplici tipologie e modalità dei finanziamenti strutturali, è stato audito il dott. Fabrizio Barca, dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze (ex capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione). Per lo stesso motivo, ma in relazione ai fondi «tematici», è stato ascoltato il prof. Ernesto Somma, coordinatore del P.O.R.E. - Pro-

getto Opportunità delle Regioni in Europa – Struttura di missione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata a informare e diffondere la conoscenza in materia di fondi tematici comunitari, nonché il ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore dell'Ufficio di segreteria del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

Per acquisire la prospettiva europea sull'utilizzo dei fondi comunitari in Italia, è stato ascoltato il dott. Michele Pasca-Raymondo, vice direttore generale per la politica regionale della Commissione europea. Dal punto di vista dei dati quantitativi sui flussi finanziari comunitari in Italia è stata sentita la dottoressa Silvana Amadori, ispettore generale capo per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato. Mentre, per quanto riguarda i finanziamenti comunitari nell'ambito dell'istruzione e della ricerca, è stato audito il dott. Luciano Criscuoli, dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A conclusione delle audizioni dei responsabili a livello centrale, sono intervenuti la dottoressa Sabina De Luca, direttore generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Ministero dello sviluppo economico, e il dottor Aldo Mancurti, capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dello stesso Ministero.

Per quanto riguarda il livello regionale, sono stati sentiti i responsabili delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia.

I risultati dell'indagine conoscitiva sono stati suddivisi nelle due sezioni relative ai fondi strutturali e a quelli a gestione diretta, in cui sono riportate le principali criticità rilevate e le possibili soluzioni, in relazione ai profili di utilizzo e controllo dei fondi stessi, seguite da una conclusione riepilogativa e valutativa sui principali risultati dell'indagine. Inoltre, in appendice è stata allegata una breve descrizione generale sui fondi comunitari e sul loro funzionamento in Italia.

II. CRITICITÀ RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI

L'indagine conoscitiva ha anzitutto messo in evidenza che, a differenza del passato, l'Italia risulta oggi essere tra i migliori utilizzatori dei fondi strutturali, facendo registrare mediamente risorse disimpegnate per lo 0,37 per cento, meglio di quanto non facciano Regno Unito, Francia, Germania e Belgio. Quella dell'utilizzazione è, dunque, una questione che viene spesso posta in modo inesatto: l'Italia evidenzia un problema di qualità e non di quantità delle risorse impiegate. Occorre aggiungere che, in prospettiva, questa criticità assume una rilevanza ulteriore, dal momento che sarà importante dimostrare non solo di saper spendere, ma anche di saper spendere bene, in vista della probabile revisione della politica di coesione orientata alla sua «rinazionalizzazione», tendenza fortemente sostenuta dai Paesi del Nord.

L'inadeguatezza qualitativa dei progetti italiani rappresenta un problema indubbiamente complesso, con molteplici sfumature e che può essere declinato in relazione alle più importanti criticità emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, di seguito raggruppate in tre distinte macro aree, a seconda che si tratti di: 1. limiti tecnici e amministrativi; 2. limiti di coordinamento; 3. limiti culturali e di informazione.

1. *Limiti tecnici e amministrativi*

a) *Lentezza del ciclo progettuale*

Uno dei motivi principali per cui regioni e Stato centrale faticano ad impostare investimenti infrastrutturali importanti è legato all'elevato numero di anni necessari in Italia per realizzarli. Per esempio, per una linea di alta velocità sono necessari cinque anni per la sola progettazione e nove per la realizzazione del progetto, mentre in Paesi come la Francia o la Spagna (quindi, realtà non molto diverse dalla nostra) l'intero ciclo richiede una media di sette anni. Analogo discorso vale per le metropolitane: in Francia e Spagna occorrono tre anni e mezzo, in Italia sette. L'analisi delle nostre *performance* evidenzia che, solo per opere pubbliche di poco più di 5 milioni di euro l'Italia riesce ad assicurare tempi di attuazione di sette anni, di cui circa la metà solo per procedure autorizzative ed amministrative. Si tratta di tempi strutturalmente incompatibili con la programmazione settennale comunitaria, che genera un sistema di incentivi alle imprese fortemente frammentato e discontinuo.

Nel 1999 la nuova politica nazionale per lo sviluppo e la coesione economica aveva varato una manovra «sblocca-cantieri» per il completamento di circa 300 opere infrastrutturali (quasi 2 miliardi di euro) rimaste incompiute negli anni precedenti. Le misure comprendevano anche una nuova regolamentazione, criteri rigorosi per la selezione dei progetti, una nuova politica di verifica dei risultati finanziari, di assistenza e di realizzazione dei servizi, attuata con il monitoraggio da parte dell'Unità di verifica del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, a consuntivo, risulta che per le opere maggiori i tempi di attuazione sono rimasti estremamente lunghi, ed è stato sottolineato come tutto ciò evidenzia che si tratta di ragioni che esulano dalla politica a livello regionale.

Proposte di soluzione

Per cercare di velocizzare la realizzazione degli investimenti si potrebbe ricorrere a leggi obiettivo di natura regionale per sbloccare le opere di minore dimensione e a interventi di snellimento delle procedure amministrative per la realizzazione delle opere pubbliche. Al riguardo occorre tuttavia ricordare che dalle valutazioni sugli esiti del programma di accelerazione delle opere inserite nel programma infrastrutture strategiche della legge obiettivo emerge una persistenza di ostacoli di varia natura anche nel quadro di uno strumento mirato ad accelerare la spesa.

Ci sono poi soluzioni che possono essere inquadrare nel più ampio contesto della riflessione sulla qualità dell'informazione (cfr. punto II.3.b.). In particolare, si potrebbe auspicare un ruolo più attivo del Parlamento nel porre in evidenza i tempi impiegati per realizzare le opere da parte degli enti centrali e regionali. Se il Parlamento ponesse un quesito simile, l'Unità di verifica del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarebbe in grado di rispondere. E non sarebbe un dato di scarso interesse quello di sapere, ad esempio, quanto impiegano le singole realtà regionali per costruire un'opera idrica, poiché si aprirebbe a quel punto la discussione sulle modalità per sbloccare e semplificare certe procedure ed accelerare i tempi.

Realizzare grandi opere diventa complesso anche perché non si può chiedere agli amministratori di avventurarsi a realizzare un'opera che impiega un tempo superiore a quello dello stesso programma su cui è impegnata. L'accelerazione delle opere, oltre all'incremento meramente quantitativo, ne aumenterebbe anche la qualità. Quello che si potrebbe mettere a punto è, dunque, un *benchmarking* (misurazione e confronto) delle opere, che attualmente è già possibile: l'Unità di verifica del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica possiede, infatti, gli strumenti per stabilire parametri di durata *standard* per ogni opera. Inoltre, si potrebbe immaginare di dare trasparenza a ogni nuovo intervento realizzato, consentendo a qualunque cittadino, e soprattutto al Parlamento che ne è interprete, di giudicare se in una determinata regione i risultati siano molto inferiori o superiori alla media. Gli strumenti tecnici a disposizione per realizzare tale obiettivo sono già esistenti, per cui si tratterebbe solo di decidere l'avvio e l'impiego sistematico.

b) Doppio grado di giudizio nei ricorsi amministrativi

Un altro elemento che incide notevolmente nel rallentare il processo di realizzazione degli investimenti è l'effetto sospensivo anche nella fase della seconda istanza amministrativa presso il Consiglio di Stato. Il doppio livello di ricorso bloccante, presso il TAR ed il Consiglio di Stato, che è in grado di interrompere repentinamente qualunque opera, costituisce una peculiarità tutta italiana che entra in gioco nella fase di realizzazione delle opere e che contribuisce al rallentamento dei progetti.

Proposte di soluzione

Per ridurre l'incidenza negativa nella realizzazione delle opere, da parte della giurisdizione amministrativa, si potrebbe pensare di abolire l'effetto sospensivo del ricorso di seconda istanza presso il Consiglio di Stato.

c) Aiuti «a pioggia» strategicamente poco incisivi

La scarsa qualità degli investimenti è data anche dall'uso degli aiuti «a pioggia» che risultano strategicamente poco incisivi. Nell'arco del pe-

riodo 2000-2006, la Commissione europea ha registrato in Italia 849 forme diverse di incentivi (incentivi di piccolo taglio previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, o dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta legge Sabatini). La critica principale è che l'aiuto a pioggia, non essendo selettivo, non aumenta in nulla la competitività del settore di una certa regione.

Proposte di soluzione

Tra le soluzioni possibili, si potrebbe prendere come esempio di *best practice* l'esperienza della Lombardia che – in relazione ai fondi 2007-2013 – ha già presentato una consistente domanda di pagamento per finanziamenti da destinare alle piccole e medie imprese, attraverso la creazione di un fondo di ingegneria finanziaria di garanzia per la piccola e media impresa. Tale strumento non è però necessariamente una garanzia contro il rischio di «aiuti a pioggia», che andrebbe pertanto integrato con una serie di «condizionalità» capaci di indirizzare gli interventi verso specifici obiettivi qualificanti.

d) Discontinuità politica e amministrativa

Ogni volta che si verifica un cambiamento di amministrazione, sia a livello centrale, sia a livello regionale, nell'esecuzione dei programmi si registra un ritardo medio di circa un anno, dal momento che spesso vengono rimesse in discussione decisioni prese in precedenza. È un problema grave, forse comprensibile quando è di natura politica, ma meno quando è di natura amministrativa. L'unificazione fra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti, ad esempio, ha provocato un ritardo di circa un anno nell'esecuzione del programma trasporti e del programma relativo alle infrastrutture. Si tratta di un problema che sorge soprattutto in relazione alla modalità di spesa che passa attraverso le commesse pubbliche e meno in relazione a quella che interessa gli aiuti diretti alle imprese.

Proposte di soluzione

Al fine di evitare i ritardi derivanti dalle discontinuità nell'amministrazione è opportuno fare scelte strategiche coordinate e che non presentino discrasie con altre opere strategiche. Il progetto dell'intervento pubblico deve essere condiviso, preso con decisione a larga maggioranza, di modo che un'amministrazione subentrante non possa rimetterlo in discussione (Spagna e Grecia ne costituiscono due esempi). In questo modo si potrebbero mantenere invariate le scelte fondamentali di investimento pubblico ed evitare di ricorrere ai progetti coerenti. Inoltre, sarebbe utile orientare maggiormente il lavoro della pubblica amministrazione secondo un metodo per obiettivi e per risultati, in modo tale che un avvicendamento della dirigenza non comporti un ripensamento delle scelte. Anche i rappresentanti delle regioni hanno rilevato che in Italia manca un mo-

dello di pianificazione dello sviluppo imperniato su uno Stato centrale che realizza, indipendentemente dalla compagine politica del momento, la programmazione degli interventi comunitari in maniera coordinata e sinergica con le regioni, in modo da consentire una programmazione per obiettivi.

Infine appare opportuno un forte impegno politico affinché la programmazione non resti esercizio di stile e di allocazione di risorse e l'attuazione si riduca a prassi burocratico-amministrativa.

È opportuno ricordare che anche la Commissione europea ha, in questo campo, una responsabilità e un ruolo da giocare, divenuti più importanti con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare in tema di attuazione del principio cardine dell'addizionalità.

Da un lato, infatti, si accrescono le opportunità per ottenere maggiore trasparenza e migliore circolazione delle informazioni, come stabilisce il paragrafo 4 dell'articolo 15 sull'addizionalità: «*La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica*»

Dall'altro, si introduce nell'articolo 99 (criteri per le rettifiche finanziarie) la possibilità per la Commissione di sanzionare il mancato rispetto degli obblighi assunti dagli Stati membri; infatti si stabilisce, fra l'altro, che: «*5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4 [obblighi di verifica sul rispetto del principio di addizionalità], la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro. Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3*»

È importante ricordare anche che entrambe le predette innovazioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 sono state introdotte nella normativa comunitaria con il contributo essenziale dell'Italia.

e) Scarsa assistenza tecnica ai progetti

La bassa qualità dei progetti italiani è data anche dall'esiguo ricorso ai servizi di assistenza tecnica. Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che per ogni programma è prevista una spesa per assistenza tecnica nella misura pari al 4 per cento dell'investimento totale. Ciò significa che in relazione ad un programma di 4 miliardi di euro (come potrebbe essere quello di una regione del Centro-Sud Italia) sono messi a disposizione ben 160 milioni per pagare un supporto tecnico all'amministrazione, anche esterno (spesso si tratta di società multinazionali). Le regioni italiane

paiono mediamente essere ancora restie ad impiegare tali risorse, anche perché il ciclo dei fondi non corrisponde al ciclo elettorale. Inoltre, chiamando in campo un *expertise* esterno, la discrezionalità politica diminuisce, in quanto una valutazione completamente neutra potrebbe non coincidere con gli interventi che la politica vorrebbe effettuare.

In ogni caso il potenziamento della capacità amministrativa all'interno delle amministrazioni (quindi non solo e non tanto ricorrendo a risorse esterne) è un punto essenziale del «valore aggiunto» che l'esperienza dell'impiego dei fondi strutturali potrà diffondere, in particolare in contesti che scontano situazioni di grave ritardo accumulato. In questo quadro, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato alcuni programmi dedicati all'assistenza tecnica (uno cofinanziato dal FESR, un altro dal FSE) con l'obiettivo di migliorare le capacità tecniche delle amministrazioni pubbliche e di favorire il dialogo interistituzionale. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ha cercato di focalizzare la propria azione sulle distinte fasi di accelerazione per l'accompagnamento dei programmi di spesa, mediante un'adeguata organizzazione delle strutture ministeriali.

La leva regionale funziona solo se si innesta in un terreno fertile, ovvero un'amministrazione recettiva che riesca a vedere anche la possibilità di sviluppare capacità di adeguamento: l'UE ha sempre sottolineato come il miglioramento della capacità istituzionale (tecnica ed amministrativa) dell'amministrazione pubblica sia un requisito indispensabile per il successo della politica regionale. Il *dossier* della capacità istituzionale (*capacity building*) è una delle priorità del ciclo 2007-2013 e dunque il tema della modernizzazione e dell'innovazione amministrative acquista un'importanza fondamentale

Proposte di soluzione

Al fine di migliorare la capacità progettuale è necessario sfruttare meglio le risorse riservate all'assistenza tecnica, specialmente per la fase della programmazione.

È inoltre necessario rafforzare la collaborazione con la Commissione europea (Direzione generale della politica regionale, Direzione generale occupazione, affari sociali e pari opportunità) che ha istituito per ogni Paese un *team* che svolge una funzione al tempo stesso di assistenza tecnica nei momenti di difficoltà, di suggerimento, di monitoraggio, per valutare la conformità dei progetti rispetto agli obiettivi.

Rimane, comunque, essenziale continuare a sostenere il miglioramento e l'aggiornamento delle capacità interne alle Amministrazioni.

Una possibilità interessante potrebbe essere quella di finanziare l'istituzione di uno o più specifici *master* post-universitari, integrati con esperienze sul campo di alcuni mesi presso organizzazioni portatrici delle *best practices*. Dunque puntare anche e soprattutto sui giovani per creare rapidamente profili altamente specializzati e competenti.

f) Scarsa capacità progettuale e di gestione

La questione della scarsa assistenza si colloca nel più ampio quadro dell'incapacità progettuale e di gestione legato al personale della pubblica amministrazione italiana e in particolare a due aspetti che rallentano le attività dei titolari dei programmi:

1) carenza del personale: spesso per le autorità di *audit* che lavorano su programmi importanti ci sono due o tre persone al massimo e la stessa penuria è ravvisabile per l'autorità di gestione o di certificazione;

2) scarsa specializzazione del personale, con conseguenti complicazioni procedurali e carenze negli adempimenti, tra cui anche un'adeguata custodia, spesso lamentata anche dalla Corte dei conti europea, di tutta la documentazione amministrativa che correde i programmi. Nel passaggio delle competenze alle regioni, a partire dalla fine degli anni Novanta, alcune amministrazioni centrali di settore non hanno compiuto quel salto di qualità tale da trasformare la semplice gestione delle risorse in vera e propria *governance*, ovvero nel governo dei procedimenti relativi alla gestione. Mentre la gestione vera e propria implica la presenza di personale fundamentalmente differente, con buone competenze legali e contabili e che sia in grado di gestire i progetti, la *governance* dei fondi comporta la gestione di programmi, l'individuazione di strategie ed obiettivi e la conoscenza degli indicatori: ad occuparsene dovrebbero essere degli esperti di statistica, piuttosto che degli economisti, figure professionali abbastanza diverse di cui le amministrazioni centrali non erano a suo tempo dotate. Non avendo realizzato un investimento in rinnovamento, in parte anche per problemi di finanziamento, le amministrazioni hanno avuto difficoltà ad adeguarsi alla nuova situazione.

Anche le regioni hanno dovuto fare un salto di qualità. Per esempio in molte fino a qualche anno fa era del tutto assente qualunque strumento moderno di comunicazione, di scrittura o di calcolo, con un affidamento su personale non appartenente all'amministrazione. Questa situazione è stata rimossa due anni fa in maniera radicale da alcune regioni, soprattutto Puglia e Campania, e a testimoniarlo sono i numeri relativi al 2003. Altre regioni, come la Sicilia, erano già in una situazione più avanzata dal punto di vista della qualità dei gruppi dirigenti amministrativi. Puglia e Campania hanno compiuto trasformazioni radicali del proprio assetto amministrativo e della propria dirigenza, con cambiamenti notevoli.

Infine, anche l'introduzione come obbligo comunitario della valutazione dell'impatto ambientale di certi programmi, richiede competenze radicalmente diverse rispetto alla gestione del progetto. Anche in questo caso si è verificato un problema di mancato adeguamento delle risorse umane.

Proposte di soluzione

Per far fronte alle carenze nella qualità del personale preposto alla gestione e alla *governance* dei fondi, sarebbe opportuno rendere più effi-

cace la formazione, investendo in particolare su alcuni strumenti: inserimento di giovani specificatamente preparati e scambio di esperienza/gemellaggi su temi specifici (ad esempio il Parco delle Cinque terre ha stretto un gemellaggio con il Parco delle Madonie nella gestione e programmazione degli interventi sul parco). D'altra parte, è importante anche continuare ad investire sul personale già inquadrato nei ruoli.

Inoltre, sarebbe utile riorientare le rappresentanze regionali a Bruxelles verso una maggiore specializzazione tecnica, a discapito della mera funzione di rappresentanza.

g) Frammentarietà delle competenze nella pubblica amministrazione e complessità dei procedimenti amministrativi

Per quanto riguarda la fase progettuale esiste sostanzialmente un problema burocratico-amministrativo: troppe autorizzazioni, troppi enti coinvolti e competenze frammentate.

Rispetto agli altri Stati membri, l'Italia mostra una complessità amministrativa notevolmente superiore. Sia per quanto riguarda gli investimenti privati, sia – e ancor più – per quanto riguarda gli investimenti pubblici, siamo in presenza infatti di un quadro legislativo ed amministrativo complesso: lo si rileva dai tempi di realizzazione delle opere, ma anche da quelli di concessione degli aiuti alle imprese. Ci sono, inoltre, difficoltà che derivano dalla complessità di un quadro amministrativo obbligatorio, ed altre complessità del quadro amministrativo che le stesse regioni si sono date per l'utilizzazione dei fondi: spesso non è, dunque, il quadro legislativo statale, ma la delibera della singola regione che può decidere di rendere il percorso amministrativo meno tortuoso.

Proposte di soluzione

Il primo rimedio all'eccessiva complessità amministrativa è quello di intraprendere interventi di semplificazione delle procedure amministrative nelle singole amministrazioni.

h) Errori e irregolarità nei progetti

In Italia, sulla base dei controlli, si registra un tasso di errore nell'ordine del 10-30 per cento. Parlare di errore non equivale a dire che esiste un'irregolarità: vuol dire che non c'è l'evidenza. Si parla di errore quando non si può dimostrare l'evidenza di qualcosa, quindi quando mancano la registrazione del controllo o altri elementi banali (spesso le certificazioni non sono corredate dalla giusta documentazione), le frodi essendo un'altra cosa. L'Unione europea, attraverso le autorità di gestione e le autorità di certificazione, cerca di ottenere la sicurezza massima in riferimento alla spesa. Per ogni programma operativo esiste poi l'autorità di *audit*, il cui compito è garantire che la percentuale di errore del sistema, nel suo insieme, non superi il 2 per cento. Rispetto a questa soglia si è peraltro

aperto un dibattito in Europa, proprio a confermare che il problema non è solo italiano e la Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione in cui cerca di definire un «rischio tollerabile di errore» che potrebbe collocarsi intorno al 5 per cento. In ogni caso, con tassi superiori al 10 per cento è evidente che si rischiano drastiche correzioni finanziarie da parte di Bruxelles.

L'Italia presenta un tasso di irregolarità significativo ma non tra i peggiori d'Europa e comunque vicino a quella di Paesi come Gran Bretagna, Danimarca e, ad esempio, migliore dell'Olanda: un risultato interessante in considerazione anche del livello di penetrazione della criminalità organizzata in alcune nostre regioni. Le maggiori irregolarità si annidano nei bandi degli appalti pubblici e negli incentivi alle imprese.

Il numero di errori e irregolarità è stato anche collegato ad un sistema europeo di procedure eccessivamente complesso, con una moltiplicazione dei livelli di controllo ed un eccesso di attività amministrativa dedicata all'*audit* della stessa Direzione generale della politica regionale. In alcuni casi si evidenzia anche un importante problema di orientamento del controllo stesso: il controllo amministrativo di regolarità contabile sopravanza qualsiasi discussione sul controllo sui risultati; non si parla di controlli di gestione o di valutazione dei risultati ma si parla solo di controllo di conformità contabile. Questo è uno dei temi del dibattito attuale tra Stati e UE, del rapporto tra regioni e Commissione (un rapporto poco scorrevole e fluido, se deve basarsi su deduzioni, controdeduzioni, contestazione ed argomentazioni che caratterizzano i procedimenti di *audit*) e della discussione sulla riforma della politica di coesione.

È evidente che il tema dei controlli riveste un ruolo importante nell'analisi delle problematiche dei fondi strutturali. Basti pensare che, per assurdo, si potrebbe arrivare ad eseguire al 100 per cento tutti i fondi e poi vederli ritirati, a titolo di sanzione: se non si riuscirà, dunque, a ridurre il tasso di errore, non si possono escludere, alla chiusura dei programmi, correzioni finanziarie anche pesanti.

Per quanto riguarda l'attuale ciclo programmatico in Italia, per i programmi finanziati dal FSE la Commissione europea (dati aggiornati al settembre 2009) ha considerato accettabili (e quindi con luce verde per i pagamenti intermedi) 21 programmi su 24; per i programmi finanziati dal FESR sono stati inviati alla Commissione i dati sui sistemi di gestione e controllo per 23 dei 28 programmi e 20 dei 23 sistemi inviati sono stati accettati (e per 12 programmi la Commissione ha anche già effettuato pagamenti intermedi).

Per completezza, e per evitare conclusioni affrettate, va ricordato che, alla stessa data, per la Spagna, la Commissione aveva considerato accettabili solo 2 sistemi su 23 dei programmi FESR e nessuno per i 21 dei programmi FSE. Il dato, cioè, si presta poco a trarre conclusioni generali perché rappresenta l'applicazione di una nuova, più restrittiva norma, introdotta per il periodo 2007-2013, per la quale ancora fino a pochi mesi fa sostanzialmente tutti gli Stati membri hanno registrato ritardi.

Proposte di soluzione

Per ridurre il tasso di errore si può proporre un ancora maggior coordinamento tecnico da parte dell'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea della Ragioneria generale dello Stato) nel sistema dei controlli eseguiti dagli organismi comunitari, che ha funzione essenzialmente di coordinamento e che dovrebbe favorire la trasmissione da parte delle autorità di gestione dei dati e delle informazioni sullo stato dell'arte dei progetti. A tal fine sarebbe necessario rafforzare il personale dell'IGRUE sia dal punto di vista quantitativo sia da quello della sua specializzazione. Un'altra considerazione riguarda il passaggio del Dipartimento per le politiche di coesione dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico: un passaggio idealmente corretto, che tuttavia si è tradotto in una minore autorevolezza di chi deve effettuare il coordinamento nella gestione dei fondi, avendo perso il legame diretto con i «cordoni della borsa».

Per ridurre il tasso di errore e irregolarità (peraltro piuttosto elevato in tutta l'UE) è inoltre opportuno anche un maggior impegno da parte della Commissione europea nella riduzione del livello di complessità delle procedure, evitando un eccesso di attività amministrativa e di controllo, mentre sarebbe auspicabile che la Direzione generale della politica regionale dedicasse maggiori risorse al controllo sostanziale dei risultati: non solo attenzione sulle irregolarità, dunque, ma anche sulla politica.

Nel corso dell'indagine conoscitiva si è avuto modo di apprezzare alcuni rinnovati sistemi di valutazione, come quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che ha potenziato il sistema definendo una *governance* di programma articolata su un maggior numero di livelli, creando una sorta di Comitato guida a cui fanno riferimento gruppi specifici di lavoro. È interessante notare che la base del lavoro si sviluppa qui non in senso verticale su progetti, bensì in senso orizzontale su tematiche quali energia, ambiente, ICT (*Information and communication technology*) e altri. Ciò significa che la valutazione non avviene più sul singolo specifico progetto, che potrebbe essere positivo o negativo, ma sull'impatto che i progetti hanno sui settori trainanti per l'economia.

L'attuale basso livello dei pagamenti per il 2007-2013 è dovuto all'impossibilità di poterli presentare a Bruxelles per il rimborso, proprio perché manca l'approvazione europea dei programmi di controllo delle autorità di *audit*. È quindi necessario velocizzare queste procedure. Come si evince dai dati sopra riportati il problema è ormai quasi superato, dopo circa un anno e mezzo. Occorre anche trovare nuovi progetti e progetti aggiuntivi (e non coerenti) e mettere in primo piano l'innovazione dei settori tradizionali puntando su ricerca e sviluppo tecnologico (RST) e sul settore dell'energia inteso come settore produttivo per rilanciare l'economia.

Su quest'ultimo punto è opportuno ricordare che molto spesso in Italia i benefici dei finanziamenti a programmi energetici confluiscono di fatto all'estero perché l'Italia si trova in condizioni di dipendenza tecno-

logica da altri Paesi. Per risolvere questa situazione di dipendenza tecnologica si potrebbe realizzare un inventario delle competenze/capacità esistenti nel Paese, tanto nelle imprese che in enti di ricerca e università, ed individuare i sottosistemi tecnologici meglio posizionati o suscettibili di produrre migliori risultati, mettere a punto un programma di supporto e incentivazione delle imprese capaci di sviluppare l'autonomia tecnologica del Paese. Occorre premiare il raggiungimento di alte percentuali di valore aggiunto, onde evitare il rischio di promuovere ruoli di meri assemblatori. Nel paniere degli interventi, possono essere previsti tanto finanziamenti (soprattutto per le imprese in fase di *start up*) che esenzioni fiscali sia per utili reinvestiti, sia, soprattutto, per attività di ricerca e sviluppo.

2. Limiti di coordinamento

a) Disallineamento delle priorità tra autorità centrali e locali

Nel corso del seminario di Catania del 2-4 dicembre 1998, organizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per la presentazione del documento «*Schede programmatiche 2000-2006. Cento idee*» e finalizzato all'elaborazione di strategie coordinate ed obiettivi dei programmi operativi da sottoporre a Bruxelles, furono poste al centro le regioni, lasciando alle amministrazioni centrali soltanto il 30% della gestione dei fondi, senza stabilire un asse diretto fra amministrazioni centrali ed enti locali sub-regionali. Si rafforzò allo stesso tempo il centro, creando un forte dipartimento per le politiche di sviluppo con funzioni di governo strategico e conferendo forti capacità di valutazione e di comunicazione al Parlamento. Si puntò sull'ANCI per creare un legame Stato-città. Tale scelta di responsabilizzazione delle regioni ha portato ad importanti cambiamenti funzionando sia come meccanismo cooperativo fra regioni (rete infraregionale e nuclei di valutazione e monitoraggio), sia come meccanismo competitivo (sanzioni e premialità).

A livello di cooperazione tra soggetti nazionali, per programmare ed eseguire una efficace politica strutturale è necessario un più ampio confronto, una collaborazione ed un elevato coordinamento tra autorità centrali ed autorità locali in linea con i principi della *governance* multilivello cui è ispirata la politica regionale, comunitaria e nazionale. Non si tratta esclusivamente di un problema di addizionalità finanziaria, quanto piuttosto di integrazione con la politica ordinaria, che richiama la necessità per le amministrazioni centrali di seguire quelle regionali. Quest'ultime, infatti, non sempre sono seguite ed accompagnate nella definizione delle modalità di programmazione, normazione e dotazione della strumentazione amministrativa necessaria. Spesso la politica centrale non si muove, dunque, convergendo sul medesimo obiettivo degli enti locali, e ciò per un problema, anzitutto, di disallineamento delle priorità.

A livello pratico in settori di legislazione concorrente, come ad esempio quello scientifico-tecnologico, una divisione del lavoro tra programmi

operativi nazionali (PON) e programmi operativi regionali (POR) si è tradotta molto spesso in un'azione delle regioni negli ambiti attribuiti alla dimensione nazionale e viceversa, senza un vero coordinamento delle priorità e delle azioni tra il livello nazionale e quello regionale. Quella che si rischia di creare, dunque, è una frammentazione di indirizzi ed impegni con conseguente parcellizzazione degli interventi. Una parcellizzazione, peraltro, che ha caratterizzato l'esperienza italiana - ma che ha seguito le indicazioni della Commissione europea che in questo ha avuto una certa responsabilità - la quale non si è concentrata su grandi progetti strategici come invece, ad esempio, la Spagna.

Proposte di soluzione

È dunque necessario un impegno duplice e coordinato, poiché l'autonomia delle regioni nel predisporre e realizzare interventi deve rappresentare non una complicazione ma un'opportunità per creare un più ampio confronto. Da una parte le amministrazioni non devono cadere nella tentazione di considerare il sistema dei fondi strutturali dal punto di vista di un mero adempimento, ma come uno strumento per un proprio rinnovamento e per quello del Paese (non interventi tampone, ma di valenza strategica di medio-lungo periodo a sostegno reale della competitività). Dall'altra, ci deve essere una responsabilità politica, a livello centrale, che si metta in gioco decidendo di scommettere sulle capacità di arrivare effettivamente a quel risultato. Deve esserci, cioè, un chiaro investimento politico che guardi alle potenzialità dei fondi come alla potenzialità di innescare un cambiamento di natura «strutturale» e che riguardi l'intera azione dell'amministrazione pubblica. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di un tema legato alla qualità dei progetti, alla capacità di guardare non alla singola realizzazione o impresa per un ritorno immediato, quanto piuttosto ad una ricerca strategica e ad una corretta interpretazione del ROI (*return on investment*), passando anche attraverso una pianificazione concertata tra Stato ed enti locali.

Nella direzione della collaborazione istituzionale vanno anche iniziative di diffusione del criterio della premialità, si pensi, ad esempio, al programma avviato dal Ministero dello sviluppo economico (cfr. punto II.3.a.) che implica la cooperazione tra le regioni e le amministrazioni centrali, nell'elaborazione dei programmi operativi di investimento, ma che richiede, soprattutto, a ciascuna regione e amministrazione, di ragionare sui passi da compiere anche in termini di requisiti istituzionali ed amministrativi. Una riflessione che si è sviluppata nei «piani d'azione» con i quali ciascuna regione si è interrogata sulle condizioni per raggiungere il *target*. L'affiancamento delle amministrazioni centrali è necessario e dovuto, perché quanto si può raggiungere con questo meccanismo non può prescindere dagli interventi di politica ordinaria.

L'indagine conoscitiva ha registrato, inoltre, la soddisfazione di alcune regioni per l'esperienza di stretto partenariato che si è sviluppata in fase di programmazione tra regioni ed altri enti locali, attraverso una

apposita conferenza di programma, che ha permesso di attuare una convergenza ed una sinergia di tutti gli strumenti finanziari a disposizione. Si tratta di modelli di «programmazione integrata» sui quali è importante insistere per un ampio coinvolgimento delle parti.

In quest'ottica è fondamentale insistere su una più ampia collaborazione ed attività concertata tra pubblico e privato, e nel corso dell'indagine è stato sottolineato come nel periodo 2000-2006 si sia già quasi duplicata la collaborazione tra pubblico e privato per quanto riguarda le imprese, gli enti di ricerca e le università. In questa direzione va anche l'iniziativa del MIUR che pone come condizione per accedere ad un finanziamento quella di costruire una forte integrazione tra pubblico e privato.

b) Debolezza del coordinamento centrale

Come ricordato, l'Italia ha concesso ampia indipendenza alle regioni, sia legislativa che amministrativa ma soprattutto finanziaria e tributaria (a differenza dei *Länder* tedeschi, che pure rappresentano il massimo livello di indipendenza ed autonomia in Europa). Lo Stato, infatti, partecipa alla definizione del quadro in cui collocare gli interventi strutturali e partecipa al procedimento anche tramite il cofinanziamento nazionale, ma non ha la possibilità di sostituirsi ad una regione inadempiente. In passato, con l'allora Ministro delle finanze Ciampi, fu istituita una cabina di regia, con il tempo venuta meno, nell'ambito della quale era prevista una capacità di surroga nei confronti degli enti regionali inadempienti.

Il fatto è che nell'ambito della politica regionale, l'Italia è considerata non come uno ma come 22 Stati membri: 20 regioni, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano. Ognuna di queste entità, infatti, è talmente indipendente e il coordinamento centrale è diventato tanto labile che per Bruxelles è come se dovesse dialogare non con 27 Stati membri, ma con circa il doppio.

Proposte di soluzione

Il problema della debolezza del coordinamento può essere risolto a livello centrale. Si potrebbe considerare la possibilità di reintrodurre una sorta di cabina di regia e in ogni caso è opportuno insistere sul ruolo dell'IGRUE e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

3. Limiti culturali e di informazione

a) I progetti coerenti e il principio dell'addizionalità

Per progetti coerenti si intendono i progetti già finanziati per i quali si chiede di sostituire il finanziamento statale con un finanziamento comunitario: in pratica progetti normalmente finanziati con le risorse nazionali e che, per accelerare il processo di spesa, vengono poi attribuiti e spesi con i fondi comunitari. Bruxelles ha ammesso queste operazioni a condizione che le risorse risparmiate siano destinate ad altri investimenti equivalenti nello stesso settore e nelle stesse zone. In questo contesto si inse-

risce anche il principio di addizionalità, secondo cui i fondi strutturali debbono essere considerati non come sostituivi ma come aggiuntivi a quelli di provenienza nazionale, e l'Italia non può dirsi estranea all'utilizzo di tali risorse come integratori di reddito, per sopperire a carenze ordinarie e perappare buchi strutturali.

Le due questioni sono collegate, nella misura in cui un massiccio ricorso ai progetti coerenti determina un effetto sostitutivo sulle risorse comunitarie, vanificandone la caratteristica dell'addizionalità. In questo modo viene limitata la selettività e quindi la qualità degli interventi e di fatto ne consegue una posticipazione nel tempo dell'impatto dei finanziamenti (dilatazione temporale della spesa dovuta alla re-immissione delle risorse liberate) se non si dispone di una parallela capacità di progettazione capace di generare nuovi progetti di qualità su cui indirizzare sia le risorse nazionali liberate sia quelle di fonte comunitaria. In questo modo si spiegano, almeno in parte, i risultati non soddisfacenti in termini macroeconomici della politica di coesione nel Mezzogiorno. In termini quantitativi, la quota di spesa pubblica sul totale in conto capitale a favore del Mezzogiorno è scesa dal 38,3 per cento del 1988 al 35,3 per cento del 2007, ovvero ben lontana dall'obiettivo del 45 per cento fissato dal Quadro comunitario di sostegno (QCS).

Il ricorso a progetti coerenti, nonché le recenti vicende relative all'utilizzo del Fondo aree sottoutilizzate, per alcuni sono da considerare anche come espressione della riduzione dell'afflato meridionalista del dopoguerra nella politica nazionale, tanto che viene da condividere la pur paradossale affermazione che i fondi strutturali europei, più che promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno, hanno contribuito, liberando fondi nazionali, al risanamento dei conti pubblici italiani, di cui, peraltro, ha beneficiato implicitamente anche lo stesso Mezzogiorno.

Proposte di soluzione

Per sfruttare al meglio le potenzialità riservate dal sistema dei fondi comunitari, occorre migliorare la capacità progettuale in termini qualitativi e quantitativi. In questo solco si inserisce la proposta di premialità, introdotta dal nuovo programma ed approvata dal CIPE, che ha fissato quattro grandi aree (competenza degli studenti, servizi di cura della persona, raccolta dei rifiuti, qualità di fornitura dell'acqua), cui sono stati assegnati *target* per il 2013 ad ogni regione, con in palio complessivamente 3 miliardi per le regioni più virtuose.

Inoltre, occorre che lo Stato non tenda a sostituirsi all'investitore privato ma sostenga attività che vadano a beneficio delle collettività, generando effetti sociali e ricadute anche di conoscenza utilizzabili nel medio e lungo periodo nel settore industriale.

b) Livello e qualità dell'informazione

Il cittadino deve essere adeguatamente informato sulle possibilità che gli sono offerte dai fondi strutturali e dai fondi a gestione diretta e deve

sapere dove poter consultare tutti i documenti relativi ad un programma comunitario o ad una statistica. Il tema propriamente legato ai bandi o «inviti a presentare proposte» (*call for proposal*) è approfondito nella sezione del presente documento dedicata ai fondi tematici (a gestione diretta), mentre in questa sezione viene trattato un livello diverso di informazione, che vede impegnato il livello nazionale ed europeo soprattutto in tema di addizionalità.

Ancora di recente, né il cittadino, né la stessa amministrazione pubblica di un Paese erano in grado di conoscere i dati sull'addizionalità degli altri Paesi e spesso si generavano comportamenti disomogenei della Commissione nei riguardi dei diversi Stati membri. Risulta invece importante sapere come si muovono gli altri Paesi al fine di sviluppare un adeguato dibattito europeo, anche in considerazione del fatto che con l'ingresso di nuovi Paesi sono aumentate le lingue utilizzate, con conseguenze anche sulla fruibilità dei documenti. Rendere disponibile un'informazione in una lingua che è nota solo al 5 per cento della popolazione europea equivale a non diffondere l'informazione.

Al discorso dell'informazione è legato anche quello sostanziale relativo alle condizionalità, elemento proprio del sistema di concessione dei fondi strutturali, secondo cui i finanziamenti vengono concessi purché questi siano spesi per il raggiungimento di obiettivi predeterminati. A tale riguardo occorre ricordare che i Paesi membri non sempre indicano in maniera chiara, nei loro documenti di programmazione, gli obiettivi che si impegnano a raggiungere, senza considerare, appunto, che una volta fissato l'obiettivo è comunque difficile verificarne i risultati, e che gli Stati membri generalmente enunciano una vaga serie di interventi. Il numero di possibili interventi per ogni Paese, sul quale la Commissione dovrebbe vigilare, è talmente elevato, essendo infinito il numero di priorità, che si tratta di un obiettivo probabilmente troppo alto, con il risultato che va sotto il nome di degenerazione in termini di *compliance*. I documenti, cioè, sono spesso assai simili: in essi si raccontano delle storie che appaiono credibili, spesso scritte da consulenti esterni, che in sostanza contengono un elenco di adempimenti che si sa di poter fare e che poi la Commissione precede a verificare.

Proposte di soluzione

Per quanto concerne il livello nazionale, è stata richiamata la necessità di favorire lo scambio di documentazione interna tra le amministrazioni e l'auspicio della creazione di una banca dati in cui ogni ente territoriale possa indicare, per alcuni settori fondamentali, le concrete realizzazioni della sua politica. Ciò avviene già nel Nord Europa, dove un cittadino di un certo comune può sapere, ad esempio, se le irregolarità in materia di acqua sono migliorate o peggiorate da quando un tale sindaco ha assunto la responsabilità del comune. Su questa linea è opportuno segnalare che il MIUR, su modello statunitense, si è già dotato di un'anagrafe della ricerca che oggi consente al pubblico di consultare i risultati ottenuti

dagli investimenti pubblici. Analogamente, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ha avviato da diversi anni una importante collaborazione con l'ISTAT, per l'aggiornamento di una banca dati.

Volendo migliorare ulteriormente lo strumento dell'informazione si potrebbe pensare ad un osservatorio con funzioni di informazione ma anche di supporto tecnico e ad una funzione specifica della 14^a Commissione permanente del Senato (e della omologa Commissione della Camera dei deputati), sia per la diffusione di questi dati, sia per cercare di attivare una sorta di «*early warning*» per le regioni che sono in ritardo, al fine di evitare che vengano perse occasioni importanti.

La discussione sui risultati degli investimenti effettuati grazie ai fondi strutturali dovrebbe diventare parte del dibattito culturale, intellettuale e politico italiano e su questo aspetto sarebbe opportuno insistere perché solo se si ha una forte risonanza ed appoggio nazionale è possibile continuare a fare bene: in Italia il dibattito non è concentrato sui numeri, sui fatti e, soprattutto, non è impostato sulle differenziazioni e sulle modalità con cui i risultati siano stati raggiunti a seconda dei territori. L'impressione è che l'attenzione degli operatori, degli amministratori e dei politici si sia concentrata solo sull'utilizzazione delle risorse piuttosto che lavorare per mettere in rete procedure, normative e *best practices*, che potrebbero favorire modelli istituzionali di gestione delle stesse risorse più utili e dai risultati più in linea con le attese iniziali.

A livello europeo, sarebbe opportuno sollecitare la fruibilità e la trasparenza della documentazione dei Paesi membri. Inoltre, è auspicabile la creazione di un luogo di dibattito politico ad alto livello sui risultati della politica di coesione, dal momento che allo stato attuale esiste solo un Consiglio informale che si riunisce sotto la Presidenza di turno dell'Unione, dove non c'è l'interesse né la possibilità di conoscere i risultati dei singoli Paesi. In quest'ottica è possibile pensare ad un impegno concreto da parte del Parlamento europeo, che potrebbe diventare un importante foro di confronto sui risultati della politica di coesione. Il fatto di non avere un Consiglio specifico, più in generale, crea problemi alla politica di coesione che, pur assorbendo un terzo del bilancio europeo, non ha la possibilità di esprimere una propria forza politica (venendo usato dagli Stati come una sorta di «bancomat») e non è in grado quindi di esprimere richieste e indirizzi nelle politiche settoriali.

c) La cultura del controllo e della valutazione

La cultura del controllo e della valutazione è opportunamente considerata uno degli effetti positivi della politica di coesione in Europa, alla luce delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* cui sono sottoposte le autorità nazionali. Uno dei precetti fondamentali dell'impostazione della politica di coesione è che qualunque cosa si farà domani deve essere costruita sulla base delle lezioni apprese da quello che si è fatto ieri: cioè la Commissione, per convincersi della scelta che le viene proposta, deve avere la dimostrazione che si è ricavata una lezione dagli

errori commessi in passato. Non vi è dubbio che la cultura del controllo in Italia abbia già determinato un importante cambiamento in termini di modernizzazione e rafforzamento dell'azione amministrativa. A tale proposito alcune regioni parlano di un vero e proprio «metodo comunitario» che grazie alla politica regionale europea si è diffuso nella loro impostazione amministrativa, anche se le stesse lamentano da parte di Bruxelles un sistema di controlli degenerato, non tanto per il suo funzionamento, ma per l'effetto di oscurare qualsiasi discussione sul merito.

Direttamente collegato e conseguente alla cultura del controllo è il tema della cultura della responsabilità, che si traduce nella capacità da parte dell'amministrazione di partecipare al sistema dei fondi strutturali non limitandosi al livello del mero adempimento procedurale, ma sfruttandone le potenzialità come reale occasione di rinnovamento dell'amministrazione stessa e del territorio. Lo iato è qui connesso ad una tempistica di attuazione che è data ed imm modificabile: se non si raggiunge un determinato *target* di spesa si perdono i soldi. Quella che si crea è, dunque, una forte tensione sulle quantità piuttosto che sull'efficacia: è profondamente sbagliato pensare che l'importante sia spendere ed assolvere ad un adempimento piuttosto che realizzare misure che producano un investimento capace di creare modifiche «strutturali», anche perché investimenti sbagliati spesso si traducono in costi che si prolungano nel tempo.

Proposte di soluzione

È opportuno inserire e diffondere all'interno della cultura della valutazione dei programmi, la valutazione di impatto dei progetti: ovvero una valutazione controfattuale in cui ci si chiede sostanzialmente come si sarebbe sviluppato quell'ambito (un servizio idrico, il *drop out* scolastico) ove non si fosse realizzato quel determinato intervento di politica strutturale. Si tratta di un'analisi complessa, che attualmente non è impiegata per i fondi comunitari, e la cui assenza fa sì che non sia possibile comprendere quasi mai con certezza se certi interventi abbiano avuto effetto o meno.

Si tratta, inoltre, di sviluppare a livello europeo un sistema di controllo sui risultati dei fondi strutturali e conseguentemente un momento di alto dibattito politico sui risultati della politica di coesione che, come si è evidenziato, dovrebbe essere sviluppato sia a livello europeo che nazionale (cfr. punto II.3.b.).

III. CRITICITÀ RELATIVE AI FONDI TEMATICI

Sulla base dell'analisi effettuata dal PORE (Progetto opportunità delle regioni in Europa), che contiene anche spunti per la riflessione sulle criticità della situazione italiana, è possibile seguire il comportamento dei candidati italiani in riferimento ad alcuni programmi di assegnazione dei fondi a gestione indiretta. Se consideriamo, ad esempio, il Programma EIE (energia intelligente Europa) finalizzato alla promozione dell'effi-

cienza e della diversificazione energetica, notiamo che sulle 250 proposte presentate nel 2007, circa la metà hanno visto la partecipazione al progetto di soggetti italiani (privati, enti pubblici o altro) e quasi un quinto del totale hanno avuto come capofila un *partner* italiano, 12 dei quali approvati da Bruxelles. Per quanto riguarda, invece, il Programma cultura 2007 i risultati sono decisamente meno confortanti, dal momento che solo 12 su 125 progetti approvati presentano un capofila italiano. A ben guardare, quest'ultima evidenza pare decisamente più in linea con i dati generali sulla partecipazione italiana ai fondi europei (in riferimento all'anno 2007): 1.642 progetti inviati da soggetti italiani e 78 selezionati (4,7 per cento). Ancora, in relazione allo stesso anno, è possibile ricavare un buon posizionamento dell'Italia riguardo alla ricerca (con 453 milioni di euro sul VII Programma quadro, pari al 13,8 per cento degli stanziamenti), mentre dati decisamente meno positivi si registrano per i fondi sulla gestione dei flussi migratori (6 per cento), i programmi per i giovani (6 per cento circa) e nel settore della salute e protezione dei consumatori. Secondo quanto riferisce il CIACE, si tratterebbe di limiti oltre che, ovviamente, di natura quantitativa, anche di parcellizzazione dei progetti che solo per il 20 per cento dei casi supera 5.000 euro, anche perché raramente (l'EIE è un'eccezione) l'Italia si pone in una posizione di *leader* del progetto.

Sulla base di queste considerazioni numeriche (rispetto ai fondi a gestione indiretta, le fonti statistiche sono più limitate) e delle audizioni dell'indagine conoscitiva, sono emerse alcune criticità relative all'esperienza italiana, che sono di seguito suddivise in due aree di riferimento strettamente collegate. L'analisi che segue analizza, dunque, i motivi di esclusione dei progetti italiani presentati a Bruxelles, e quelli di una partecipazione italiana non sufficiente alle opportunità offerte.

1. Motivi di esclusione dei progetti presentati: la scarsa qualità tecnica dei progetti

Per quanto concerne il primo aspetto, quello della scarsa coerenza e qualità tecnica dei progetti, le problematiche più ricorrenti sono le seguenti: scarsa ricaduta a livello europeo, non sufficiente carattere innovativo, scarso contributo al raggiungimento degli obiettivi generali del programma, scarsa coerenza tra gli obiettivi del progetto e le azioni proposte. Queste tipologie di problemi non sono del tutto disgiunte da quelle legate al tasso di errore dei progetti presentati a Bruxelles (ad esempio assenza di moduli allegati, moduli incompleti e mal compilati), se si considera che la struttura logica che è rappresentata nelle linee guida e nella modulistica che occorre compilare culturalmente non fa parte ancora del bagaglio delle pubbliche amministrazioni italiane, mentre è tipica di una cultura anglosassone. Se confrontassimo il bando tipo che un'amministrazione regionale pubblica sul proprio bollettino ufficiale con il bando tipo che l'Unione europea rende pubblico, noteremmo grandi differenze. I nostri bandi tipicamente richiedono un'esplicitazione molto discorsiva di obiet-

tivi, strumenti che si intende adottare, quantificazione dei risultati attesi, indicazione dei potenziali beneficiari dell'azione, con una ripartizione in *task* delle diverse attività che si intende svolgere. Il quadro logico che invece viene rappresentato nei bandi comunitari è molto più stringente e peraltro obbliga ad un approfondimento tecnico propedeutico alla corretta compilazione. Molto spesso questo sforzo iniziale non viene compiuto e quindi probabilmente anche la qualità stessa dell'idea non è resa nelle modalità che la Commissione si attende di ricevere.

Proposte di soluzione

Si tratta di problemi che non possono semplicemente essere risolti con un richiamo ad una maggiore attenzione da parte dei soggetti interessati alla compilazione dei moduli, per lo meno laddove questa sfera assume il carattere di incompetenza più che di incompetenza. Di fatto la riflessione trova un importante punto nodale nel ruolo degli enti pubblici nell'assistenza tecnica al cittadino, in linea con quanto emerso in ordine ai fondi strutturali. Detto ciò, l'evidenza ci dice che spesso anche quando non sono respinti per errori di distrazione nella compilazione della domanda, i progetti, essendo spesso preparati all'ultimo momento o non sufficientemente meditati, raramente si trovano in linea con un quadro strategico più ampio e coerente con gli obiettivi finali del programma e che metta in sinergia gli sforzi nazionali e del settore privato con quello europeo. Occorre dunque un ulteriore sforzo nel cambio culturale sia da parte dei soggetti privati (più attenzione, maggior ponderazione, coinvolgimento di componenti tecniche), sia di quelli pubblici (maggiore organizzazione, più vicinanza ai privati e maggiore coerenza con gli obiettivi del programma).

2. Motivi della bassa partecipazione ai bandi: scarsa informazione sulle opportunità

È opportuno tenere conto di quanto già emerso, sul tema dell'informazione, in relazione ai fondi strutturali (cfr. punto II.3.b.), ma è utile inserire in questo contesto una riflessione sulla specifica funzione del PORE che, come struttura di missione alle dipendenze funzionali del Ministro per i rapporti con le regioni, creata con l'obiettivo di massimizzare la diffusione dell'informazione e della conoscenza sui fondi tematici, ha creato un apposito sito *web*, un servizio di «*alert bandi*», nonché una *newsletter* e un *contact center*. Gli strumenti di informazione, dunque, esistono e anche in questo caso è opportuno un duplice sforzo: da parte del pubblico, per rendere sempre più accessibili tali informazioni, affinando il proprio sistema di divulgazione, e da parte del privato, per non aspettare passivamente ma cercare le informazioni.

In termini più generali, considerando la scarsa sintonia, cui si è accennato in precedenza, tra i progetti italiani e gli obiettivi della programmazione comunitaria, è opportuno sottolineare la necessità che il privato sia maggiormente informato sui temi più importanti all'ordine del giorno

di Bruxelles. Ciò implica, dunque, non solo assicurare l'informazione sul singolo bando ma anche dare informazione sullo stato dell'arte delle politiche europee. La scelta dei progetti da finanziare tramite i fondi a gestione diretta rappresenta, infatti, solo il tassello conclusivo di un processo che sostanzialmente traduce in termini di programmi quelle che sono le linee strategiche concertate dai 27 Stati membri. A ciò si aggiungono le considerazioni sulla portata delle decisioni prese a Bruxelles per cui, ad esempio, il fatto che per le misure anticrisi venga deciso di privilegiare questo o quel tipo di industria, significa privilegiare questo o quel Paese o area geografica, con implicazioni economiche molto rilevanti.

Proposte di soluzione

Si tratta, dunque, di assicurare un costante aggiornamento, ai soggetti interessati, sulle linee strategiche dell'UE per entrare in sintonia con la visione comunitaria ed anticiparne le implicazioni pratiche. Ciò richiede un ampio ed efficace sistema di comunicazione ed informazione che coinvolga enti pubblici ed istituzionali, oltre a soggetti privati, con il fondamentale apporto della stampa e dei *media*.

Nella fase di pianificazione è opportuno, inoltre, che ai progetti tematici siano affiancate azioni nazionali coordinate e sinergiche, che consentano di far crescere dei punti di forza a livello nazionale che poi possano essere competitivi su scala europea. In questo senso è certamente molto positivo avere sincronizzato l'esercizio di programmazione economica e finanziaria con l'esercizio della Strategia di Lisbona, per la definizione di scelte coerenti fra i due esercizi.

Le stesse autorità nazionali, dunque, debbono stabilire precise azioni strategiche, risultato di un'ampia e diffusa concertazione, che si concretizzino in un numero limitato di ambiti prioritari di azione. E che in questo senso evitino anche di favorire una parcellizzazione degli interventi sul territorio, la cui efficacia pare quantomeno dubbia, se comparata con i risultati, ad esempio, della Spagna, che ha puntato su pochi programmi fondamentali (ferrovie, strade, ospedali). Dunque uno sforzo di coordinamento del ciclo decisionale interno, che si traduca anche in un sostegno attivo ai progetti tramite la semplificazione delle procedure autorizzative (difficilmente i progetti potranno essere approvati se non dispongono di rapide e necessarie autorizzazioni interne), favorendo la circolazione delle buone prassi e la formazione specifica sulle tecniche di progettazione che rispondano a criteri di efficienza, sostenibilità ed efficacia.

Infine, alcune considerazioni relative alla formazione della posizione italiana in sede di Consiglio (fase ascendente), decisiva per definire le linee generali dell'azione UE e quindi anche le priorità di spesa dei fondi a gestione diretta. In tale ambito ricoprono un importante ruolo anche gli stessi parlamenti nazionali, che saranno ancora più valorizzati all'interno della procedura prevista dal Trattato di Lisbona, di imminente entrata in vigore, anche in materia di sussidiarietà.

IV. CONCLUSIONI

L'indagine conoscitiva, oltre ad aver consentito un'esaustiva illustrazione dei complessi meccanismi relativi ai fondi comunitari, è risultata particolarmente proficua nella sua parte propositiva. Questo grazie agli importanti interventi degli esperti che sono stati auditi e al confronto sviluppatosi con i componenti della 14^a Commissione del Senato. Uno scambio che ha posto sul tavolo alcuni spunti interessanti e alcune proposte, delle quali si riassumono a titolo riepilogativo le conclusioni più importanti.

Per quanto concerne i fondi a gestione indiretta, uno dei problemi che è emerso tra quelli più significativi è quello dell'*eccessiva lunghezza dei cicli dei progetti*. Gli strumenti che possono essere adottati per farvi fronte sono le «leggi obiettivo», il *benchmarking*, l'abolizione dell'effetto sospensivo di seconda istanza del Consiglio di Stato e un ruolo più attivo delle istituzioni nell'indirizzare il dibattito politico e pubblico verso una valutazione dei risultati concreti ottenuti con l'impiego dei fondi. Queste considerazioni devono essere inserite nel più ampio quadro di una necessaria semplificazione dei procedimenti amministrativi, che attualmente contribuisce al rallentamento dell'*iter* e che risponde alla *eccessiva frammentarietà delle competenze e alla complessità dei procedimenti amministrativi*.

Nel corso delle audizioni è stata spesso proposta la riflessione sulla *discontinuità politica ed amministrativa*, come elemento fortemente problematico nella programmazione e nella realizzazione dei programmi. In questo senso si rendono necessarie scelte ampiamente concertate e condivise, espressione di un forte impegno politico che si concretizzi nella definizione di un quadro programmatico-strategico e finanziario. L'attività della pubblica amministrazione, d'altra parte, dovrebbe essere orientata da una programmazione per obiettivi e per risultati ben ponderati e meno soggetti ad essere rimessi in discussione.

La *scarsa assistenza tecnica nell'avvio e nell'implementazione dei progetti* è uno degli aspetti che meglio esprimono la trasversalità delle criticità italiane sui fondi strutturali, la cui prima soluzione risiede nel pieno sfruttamento delle risorse di ciascun programma appositamente messe a disposizione per l'assistenza tecnica, a cui deve seguire una maggiore collaborazione con la Commissione europea attraverso il *team* nazionale. Interessante, a tale proposito, la proposta di creare appositi corsi post-universitari che formino giovani esperti nella materia. Al tema dell'assistenza tecnica è poi collegato quello della *scarsa capacità progettuale e gestionale*, che prospetta l'esigenza di nuove iniziative di gemellaggi e scambi di esperienza richiedendo, inoltre, un riorientamento della funzione delle rappresentanze regionali a Bruxelles.

La scarsa qualità dei progetti è spesso frutto di un'*errata interpretazione del principio di addizionalità* di cui deriva un *alto tasso di progetti coerenti*, ed in questo caso, oltre all'investimento tecnico per migliorare la capacità progettuale, nel corso dell'indagine conoscitiva è stata sottoli-

neata la positiva esperienza dei meccanismi di premialità, cui affiancare una decisa presenza dello Stato nel favorire progetti che generino effetti sociali e ricadute anche in termini di conoscenza utilizzabili nel medio-lungo periodo nel settore industriale. Sull'argomento si sottolinea anche la criticità relativa alla *debolezza del coordinamento centrale*, che ha sviluppato un dibattito con posizioni che guardano al passato, e dunque al ripristino di modelli di «cabina di regia», ed altre più orientate a valorizzare strutture esistenti come l'IGRUE e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

È indubbio che l'esigenza di un *maggior coordinamento* sia sentita *a tutti i livelli*, essendo alla base di un'efficace politica strutturale, ed in particolare tra i soggetti nazionali coinvolti la strada è quella dei modelli di programmazione integrata, della diffusione della premialità e soprattutto di un investimento nella politica ordinaria che si affianchi a quella comunitaria. Tutto ciò per evitare che l'utilizzo dei fondi dell'UE venga considerato come un semplice adempimento, piuttosto che come un'importante opportunità di investimento e di cambiamento strutturale. Il tema è strettamente collegato alla *diffusione della cultura della responsabilità*, che pure richiede uno stretto coordinamento tra piani europei, nazionali e regionali.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente relativi al *funzionamento dei sistemi di controllo* e all'elevato *tasso di errore*, è auspicabile un ruolo di maggior coordinamento da parte dell'IGRUE che, dal canto suo, sconta una carenza di personale anche dal punto di vista qualitativo. Si tratta di una problematica particolarmente delicata, se si considera che il basso livello dei pagamenti dell'Italia per l'attuale ciclo di programmazione è dovuto alla mancata approvazione europea dei programmi di controllo delle autorità di *audit*. È dunque necessario: accelerare queste procedure; trovare nuovi progetti e progetti addizionali; mettere in primo piano innovazione, ricerca e sviluppo con particolare attenzione al settore dell'energia, per ridurre la dipendenza tecnologia dall'estero, attraverso la realizzazione di un inventario delle competenze/capacità esistenti nel Paese, tanto nelle imprese che in enti di ricerca e università, individuando i sottosistemi tecnologici meglio posizionati o suscettibili di produrre migliori risultati; mettere a punto un programma di supporto e di incentivazione delle imprese capaci di sviluppare l'autonomia tecnologica del Paese.

In tema di controllo, è però opportuno ed auspicabile un ancora maggiore impegno della Commissione europea nel ridurre le complessità delle procedure, evitando un eccesso di attività amministrativa e di controllo, e ponendo attenzione al contenuto effettivo dei risultati.

Altro tema fondamentale è quello del *livello e della qualità dell'informazione*, che tocca più o meno intensamente tutte le problematiche fino ad ora evidenziate, e richiede anche in questo caso un duplice sforzo. In ambito nazionale, è opportuno favorire lo scambio di documentazione

tra le amministrazioni; valutare l'istituzione di una banca dati per l'aggiornamento costante sullo stato dell'arte dei progetti; considerare l'ipotesi di un osservatorio come strumento sia di pre-allerta per i progetti in ritardo, sia di supporto tecnico. Sentita è anche l'esigenza di orientare il dibattito nazionale sulle politiche dell'Unione europea e sugli obiettivi dei fondi comunitari, con uno sforzo importante da parte di istituzioni e *media*. Su questa linea, è necessario anche contribuire a diffondere una *cultura del controllo e della valutazione*, ancora carente in Italia, e mettere in atto sistemi di valutazione di impatto dei diversi programmi di investimento.

Allo stesso modo, sarebbe auspicabile la creazione, in ambito europeo, di un luogo di dibattito politico ad alto livello sui risultati concreti della politica di coesione.

Per quanto concerne i fondi a gestione diretta, vi è anzitutto la necessità di *migliorare ulteriormente il sistema di informazione sulle opportunità dei fondi*, attraverso le strutture già esistenti (PORE in particolare), che potrebbero trovare giovamento anche dalle soluzioni individuate in tema di fondi strutturali. È forse meno discussa e sicuramente meno percepita, ma altrettanto importante, la necessità di tenere informato il privato sulle linee strategiche dell'Unione europea (che sono fortemente connesse alla scelta dei progetti), di modo da comprendere le priorità dell'azione europea, e quindi elaborare progetti ad esse più conformi, eventualmente anticipandone gli orientamenti concreti. Tutto ciò potrà contribuire a formare negli italiani una percezione più realistica dell'Europa e presenta, nel caso dei fondi indiretti, anche un valore aggiunto funzionale importante. Su questa linea è indispensabile che lo Stato sviluppi progetti e politiche coordinate con quelle europee, a sostegno delle iniziative di soggetti privati, cercando di limitare la parcellizzazione degli interventi.

Una più efficace e mirata informazione è indispensabile anche per migliorare la qualità dei progetti, spesso non in linea con i programmi europei, e la corretta compilazione delle domande di adesione ai bandi. In questo senso è utile anche incoraggiare il ricorso all'assistenza tecnica, la cui spesa è peraltro coperta dagli stessi finanziamenti comunitari. Infine, è auspicabile un ulteriore sforzo di semplificazione delle procedure amministrative, sia a livello nazionale che europeo.

Sulla base dei contenuti delle audizioni e dell'ampio dibattito che si è sviluppato tra i componenti della 14^a Commissione del Senato, emerge un quadro di luci e ombre, sia in relazione all'Unione europea, che alla realtà nazionale, in cui il nostro Paese ha dimostrato di aver compiuto progressi di grande portata negli ultimi anni nell'utilizzazione dei fondi comunitari, ma da cui risulta altresì che molti passi in avanti ancora dovranno essere compiuti, soprattutto sul terreno della cultura amministrativa e metodologica e sul terreno di una visione politica e programmatica maggiormente orientata al raggiungimento effettivo di obiettivi strutturali e di lunga durata.

APPENDICE

INTRODUZIONE AI FONDI COMUNITARI

1. Premessa

a) I fondi strutturali

La politica europea di coesione regionale cominciò a svilupparsi dagli anni Cinquanta, prendendo forma sostanzialmente dall'idea della programmazione come strumento di riequilibrio territoriale e di coesione sociale e culturale, fondandosi sulla misurazione del divario regionale non solo in termini di PIL ma anche di sviluppo umano. Le radici di tale approccio posso essere fatte risalire alle ricerche condotte nell'immediato dopoguerra in Italia finalizzate ad un piano di investimenti per la ricostruzione e per il Mezzogiorno in particolare (uno dei temi del manifesto di Ventotene), frutto della collaborazione tra Banca d'Italia e programmi scientifici della SVIMEZ. Queste ricerche riprendevano concettualmente il programma delle bonifiche avviate in età giolittiana, che consideravano la dotazione infrastrutturale ed il risanamento idrogeologico come precondizioni dello sviluppo. Su queste considerazioni, i piani regionali del 1947-48 optarono per politiche di sostegno allo sviluppo industriale differenziate a livello regionale, con l'introduzione di elementi di novità soprattutto nella metodologia e «una prima embrionale zonizzazione industriale, dove si incontravano gli apporti della politica della bonifica integrale e le prime esperienze olivettiane di piani regolatori. Su queste basi meno incerte l'Italia apriva le porte alle esperienze pianificatrici contenute nell'impianto della linea democratica statunitense. È il primo studio organico finalizzato alla elaborazione di una politica di coesione territoriale, a un tempo europeista e meridionalista» (Alle origini della politica regionale in Italia, di Simone Misiani, in Trimestrale della SVIMEZ 3/2008). Non è dunque casuale né irrilevante l'influenza italiana nell'elaborazione sia del *Memorandum* presentato in occasione della conferenza di Messina del 1955, fortemente voluto dal ministro Martino, sia di una sezione del Rapporto Spaak, elaborato l'anno successivo, all'interno dei quali veniva richiesta l'istituzione di fondi comunitari a sostegno dello sviluppo delle regioni meridionali. La stessa nascita del Fondo sociale europeo fu una proposta italiana, mentre la Banca europea degli investimenti (BEI) nasce da un progetto presentato a New York dal Governatore di Bankitalia nell'autunno del 1954, e poi ripreso dalla delegazione italiana formata da Ducci e Bobba. Il progetto di una politica regionale si inserì, dunque, prima nel dibattito europeo e poi nei documenti costitutivi grazie ad un'influenza decisiva italiana.

All'interno del Trattato che istituisce la Comunità europea viene infatti sottolineata l'esigenza di «rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurare lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite». A partire dall'anno successivo, furono istituiti il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo

agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e, nel 1975, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR). Ma è l'Atto unico europeo (1986) che segnò la nascita di una vera e propria politica di coesione, finalizzata al riequilibrio degli effetti del mercato unico nel Sud Europa e nei Paesi più svantaggiati. Il Consiglio europeo di Bruxelles (1998) riformò poi il funzionamento dei Fondi di solidarietà, denominandoli «fondi strutturali». Fu, infine, il Trattato sull'Unione europea (1992) ad inserire la politica di coesione tra gli obiettivi fondamentali del processo di integrazione economica europea, insieme all'unione economica e monetaria e al mercato unico.

Attualmente, l'azione dei fondi strutturali interviene in un'Europa che comprende circa 500 milioni di cittadini, suddivisi in 268 regioni: di queste una su quattro ha un PIL *pro capite* inferiore al 75 per cento della media dell'Unione a ventisette. Il Lussemburgo è sette volte più ricco della Romania e, prendendo come riferimento le realtà regionali, la differenza è ancora più significativa: nell'Inner London il PIL *pro capite* è del 300 per cento rispetto alla media UE, mentre nel Nord-Est della Romania non arriva al 25 per cento.

L'Unione europea finanzia annualmente il proprio bilancio attraverso un prelievo sull'IVA, sui dazi doganali, sui prodotti agricoli e sulla cosiddetta «quarta risorsa» (la più cospicua) che viene calcolata in percentuale sulla ricchezza prodotta da ogni Stato membro (attualmente è pari all'1,04 per cento del PIL). Tali risorse vengono – in gran parte – distribuite agli Stati ed alle regioni attraverso finanziamenti gestiti alcuni direttamente dalla Commissione europea (fondi a gestione diretta) ed altri attraverso gli Stati membri (fondi cosiddetti a gestione indiretta o fondi strutturali). Questo flusso finanziario si muove all'interno del cosiddetto Quadro finanziario. Nel maggio del 2006 il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno siglato l'accordo sul bilancio 2007-2013, decidendo di destinare ai Fondi strutturali e di coesione una quota pari al 35 per cento del *budget* dell'Unione europea. Si tratta di un finanziamento complessivo di 347 miliardi di euro (a prezzi correnti), finalizzato all'attuazione di un'efficace politica regionale europea che realizzi concretamente la solidarietà dell'Unione, favorendo la coesione economica e sociale e riducendo il divario di sviluppo tra le regioni. L'obiettivo è quello di creare un potenziale che consenta alle regioni di svolgere appieno il loro ruolo nel garantire una maggiore crescita e competitività, promuovendo al contempo scambio di idee e buone pratiche, in linea con le priorità in materia di crescita ed occupazione stabilite dalla Strategia di Lisbona.

Per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 le procedure complessive per l'operatività dei Fondi strutturali, cioè gli strumenti preposti al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione, sono definite in un pacchetto di cinque regolamenti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel luglio 2006. A titolo riepilogativo le principali novità introdotte rispetto al ciclo 2000-2006 possono così riassumersi: tutte le regole di gestione finanziaria si applicano anche al Fondo di coesione; le regole relative all'ammissibilità delle spese sono definite a livello na-

zionale e non comunitario; il versamento del primo pagamento intermedio può avvenire esclusivamente se lo Stato membro ha inoltrato alla Commissione una descrizione del funzionamento delle rispettive autorità di gestione, certificazione e *audit*; la richiesta del primo pagamento intermedio deve essere presentata entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla data del versamento della prima quota di prefinanziamento della Commissione (in caso contrario, lo Stato dovrà rimborsare il prefinanziamento); i rimborsi sono calcolati per ogni asse prioritario (e non a livello delle misure come avveniva nel periodo 2000-2006); è stata introdotta la regola «n+3» (3 anni, anziché 2, per il disimpegno dei fondi non spesi) per i dodici nuovi Stati membri e per la Grecia e il Portogallo sino al 2010; la gestione finanziaria è più flessibile, ed è possibile una chiusura parziale delle operazioni già ultimate, prima che venga chiuso l'intero programma. Più in generale, l'impostazione della riforma del 2006 ha confermato il modello della coamministrazione, ampliandone la portata verso un maggior decentramento dell'attività di gestione ed instaurando un dialogo sempre più ampio ed inclusivo delle realtà locali con il livello nazionale ed europeo.

Un confronto, dunque, interistituzionale tra Commissione e Stato membro, e nazionale, tra Stato, regioni e soggetti locali, a cui è opportuno aggiungere una terza dimensione, di tipo orizzontale, relativa al confronto tra le amministrazioni degli Stati membri, dalla cui interazione deriva un prezioso riavvicinamento verso un modello di amministrazione europea.

b) I fondi tematici

L'altra grande famiglia dei fondi comunitari è costituita dai fondi tematici o a gestione diretta, cui la programmazione 2007-2013 ha stanziato il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse (105 miliardi di euro). Ciò sta a significare che circa un euro ogni dieci spesi dall'Unione europea per il periodo 2007-2013 sarà destinato al finanziamento di progetti rientranti nei fondi a gestione diretta. Si tratta di fondi gestiti direttamente dalle direzioni generali della Commissione europea, senza intermediazioni di autorità nazionali o locali e seguendo criteri competitivi, quindi con una partecipazione aperta a varie categorie di attori degli Stati membri.

Questi fondi che si sostanziano essenzialmente in sovvenzioni, a cui i soggetti eleggibili di volta in volta possono accedere direttamente, attraverso l'adesione ad un bando o ad un *call for proposal*, un invito a presentare proposte. Sebbene quantitativamente meno importanti rispetto agli strutturali, i fondi a gestione diretta stanno assumendo carattere sempre più strategico in un contesto mondiale globalizzato ed in forte concorrenza tra sistemi produttivi nazionali (in linea con la Strategia di Lisbona), e rappresentano certamente il futuro della politica regionale che vedrà il loro progressivo sostituirsi ai finanziamenti indiretti. L'importanza del fondo a gestione diretta sta anche nella sua funzione di «richiamo» per al-

tri finanziamenti, di natura internazionale e privata, che molto spesso seguono e si inseriscono nel solco tracciato da quello europeo.

I fondi tematici comprendono un lungo elenco di materie che spaziano dall'istruzione agli affari sociali e occupazione, dalla cultura alla cittadinanza, alla ricerca, la scienza, l'ambiente, la sanità, la protezione civile e la cooperazione, con un'attenzione anche alle iniziative trasversali per favorire la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), promuovere l'innovazione, le fonti alternative e l'efficienza energetica.

Ad accomunare programmi di natura così diversificata sono alcuni obiettivi comuni come il miglioramento della qualità della vita dei cittadini dell'UE, il rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, l'utilizzo dell'ICT, e la promozione di azioni di ricerca e sviluppo. Nella valutazione dei progetti sono considerati inoltre imprescindibili alcuni criteri come quelli della sostenibilità (la proposta progettuale deve produrre effetti positivi che permangano nel tempo), del valore aggiunto (soluzioni nuove ed innovative), del carattere europeo, della transnazionalità (sostegno da parte di un partenariato di due differenti Stati membri o uno Stato membro ed uno Stato associato), e del cofinanziamento (l'UE copre generalmente dal 50 per cento all'80 per cento del progetto).

I fondi a gestione diretta della Commissione europea sono distribuiti sulla base di programmi e sottoprogrammi, da ciascuna direzione generale (DG), all'interno dei quali sono indicate le singole azioni e le modalità specifiche attraverso le quali imprese, cittadini ed associazioni possono accedere ai *call for proposal*, nonché lo scadenario delle date dei bandi. I soggetti che possono accedere ai programmi variano a seconda della natura di fondo del finanziamento: vi possono accedere generalmente enti pubblici, università, associazioni ed organizzazioni non governative (ONG), mentre qualche restrizione è presente a volte per gli enti privati. Inoltre, la strategia della Commissione è quella non solo di sostenere iniziative e proposte progettuali presentate nei diversi settori di interesse comune, ma di privilegiare azioni di ammodernamento e miglioramento delle istituzioni pubbliche incoraggiando, allo stesso tempo, la costituzione di partenariati tra enti pubblici e soggetti privati.

2. La politica di coesione regionale

a) Gli obiettivi

Il finanziamento destinato ai fondi strutturali viene ripartito in relazione ai tre obiettivi della politica di coesione: l'81,54 per cento è destinato ai programmi che rientrano nell'obiettivo «Convergenza» (ex Obiettivo 1); il 15,95 per cento all'obiettivo «Competitività e Occupazione» (ex Obiettivi 2 e 3); il 2,52 per cento alla «Cooperazione territoriale» (ex Interreg). Tali obiettivi vengono definiti nel quadro di una programmazione pluriennale e di una stretta cooperazione tra la Commissione e ogni Stato membro.

La ragione di fondo dell'obiettivo Convergenza è quella di promuovere condizioni che favoriscano la crescita e favorire una convergenza reale tra gli Stati membri, a sostegno delle regioni meno sviluppate. Esso riguarda 84 regioni europee (17 Stati membri e 154 milioni di persone) il cui PIL *pro capite* è inferiore a 75 per cento della media comunitaria. A queste si aggiungono altre 16 regioni (16,4 milioni di abitanti) dove il PIL *pro capite* supera soltanto di poco la soglia sopraccitata a causa dell'effetto statistico dell'UE allargata: queste saranno escluse progressivamente dall'utilizzo di questi fondi, rientrando al momento in un sistema di *phasing-out*. L'importo assegnato attualmente all'obiettivo Convergenza per gli anni 2007-2013 è di 282,8 miliardi di euro ed è ripartito nel modo seguente: 199,3 miliardi per le regioni Convergenza, 14 riservati alle regioni *phasing-out* e 69,5 al Fondo di coesione. Per l'Italia, rientrano in questo obiettivo la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia, con la Basilicata in regime di *phasing-out*.

L'obiettivo Competitività regionale e occupazione si applica invece a tutte le regioni escluse dall'obiettivo Convergenza, con la duplice finalità di rafforzare la competitività e l'attrattività delle regioni, nonché di promuoverne il livello di occupazione. In questo contesto si inseriscono anzitutto programmi di sviluppo intesi ad aiutare le regioni, ad anticipare e promuovere il cambiamento economico mediante l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la protezione dell'ambiente e il miglioramento della accessibilità agli stessi programmi. In secondo luogo, si cerca di favorire la creazione di migliori e più numerosi posti di lavoro mediante iniziative di adattamento della forza lavoro e di investimento in risorse umane. Per il periodo 2007-2013 sono ammesse a fruire di tali finanziamenti 168 regioni, comprendenti 314 milioni di abitanti. Tra di esse, 13 regioni (19 milioni di abitanti) rappresentano le cosiddette aree di *phasing-in* e sono oggetto di stanziamenti speciali in virtù del loro precedente *status* di regioni «Obiettivo 1». L'importo disponibile per l'obiettivo Competitività e occupazione è di 55 miliardi, di cui 11,4 destinati alle regioni *phasing-in*. Per l'Italia rientrano in questo obiettivo tutte le regioni al di fuori di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata. La Sardegna vi rientra in regime *phasing-in* sino al 2013.

L'obiettivo Cooperazione territoriale europea è diretto a rafforzare: la cooperazione transfrontaliera, mediante iniziative congiunte a livello locale e regionale; la cooperazione transnazionale volta a uno sviluppo territoriale integrato; la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello interregionale. La popolazione che vive nelle zone transfrontaliere corrisponde a 181,7 milioni (37,5 per cento della popolazione complessiva dell'UE), mentre tutte le regioni e tutti i cittadini dell'UE rientrano in uno dei 13 ambiti attuali di cooperazione transnazionale. Sono messi a disposizione per tale obiettivo quasi 9 miliardi di euro ripartiti come segue: 6,44 miliardi per la cooperazione transfrontaliera, 1,83 miliardi per l'elemento transnazionale e 445 milioni per la cooperazione interregionale. Le regioni italiane che rientrano nella cooperazione transfrontaliera con regioni di altri Paesi sono: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, provin-

cia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Sardegna e Toscana. Per la cooperazione transnazionale, le regioni italiane sono tutte coinvolte nel Programma operativo «Mediterraneo», ed anche per quanto riguarda la cooperazione interregionale esse sono tutte potenzialmente interessate.

b) Le tipologie di fondi strutturali

Le politiche strutturali dell'UE comprendono i piani e gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. Tenendo presente che i Fondi strutturali assorbono il 35 per cento del bilancio UE, si calcola che FESR e Fondo di Coesione ne rappresentino il 27 per cento, ed il FSE il restante 8 per cento.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito nel 1975, mira a consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea correggendo gli squilibri fra le regioni. In sintesi, il FESR finanzia: aiuti diretti agli investimenti nelle imprese (in particolare le PMI) volti a creare posti di lavoro sostenibili; infrastrutture correlate ai settori della ricerca e dell'innovazione, delle telecomunicazioni, dell'ambiente, dell'energia e dei trasporti; strumenti finanziari (fondi di capitale di rischio, fondi di sviluppo locale) per sostenere lo sviluppo regionale e locale ed incentivare la cooperazione fra città e regioni; misure di assistenza tecnica.

Nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, il FESR concentra il proprio intervento sul potenziamento e la diversificazione delle strutture economiche nonché sulla tutela o la creazione di posti di lavoro sostenibili finanziando azioni nei seguenti settori: ricerca e sviluppo tecnologico (RST); innovazione e imprenditorialità; società dell'informazione; protezione dell'ambiente; prevenzione dei rischi; turismo; cultura; trasporti; energia; istruzione; sanità.

Per quanto riguarda l'obiettivo Competitività e occupazione, numerose sono le priorità: innovazione e economia basata sulla conoscenza; consolidamento delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo tecnologico; promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità e rafforzamento dell'ingegneria finanziaria, in particolare per le imprese legate all'economia della conoscenza; protezione dell'ambiente e prevenzione dei rischi; recupero dei terreni contaminati, efficienza energetica, promozione di trasporti urbani puliti ed elaborazione di piani volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici; accesso ai servizi di trasporto e telecomunicazione di interesse economico generale.

In riferimento all'obiettivo Cooperazione territoriale, il FESR incentra il proprio sostegno su tre principali assi di intervento: sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere; creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, compresa la cooperazione bilaterale fra le regioni marittime; potenziamento dell'efficacia della politica regionale mediante la cooperazione interregionale, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra le autorità regionali e locali.

Il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958, ha lo scopo di migliorare l'occupazione e le possibilità di impiego sul territorio europeo e sostiene l'azione degli Stati membri nei seguenti ambiti: adattamento dei lavoratori e delle imprese; sistemi di apprendimento permanente, elaborazione e diffusione di modelli più innovativi di organizzazione del lavoro; accesso al mercato del lavoro per coloro che sono alla ricerca di un impiego, per le persone inoccupate, le donne e i migranti; inclusione sociale dei gruppi svantaggiati e lotta contro la discriminazione sul mercato del lavoro; valorizzazione del capitale umano mediante la riforma dei sistemi di istruzione e il collegamento in rete degli istituti di istruzione.

La quota di *budget* dell'FSE che spetta a ciascuno Stato membro dipende da una molteplicità di fattori. Gli Stati membri di maggiori dimensioni, con una popolazione più numerosa, ricevono finanziamenti maggiori, ma gli Stati membri meno ricchi ricevono in proporzione più finanziamenti, al pari di quelli con un tasso di disoccupazione più elevato. Per cui, in termini di spesa totale, al primo posto dei beneficiari troviamo la Polonia, seguita da Spagna, Italia, Portogallo e Francia. Se però si raffrontano i finanziamenti *pro capite*, si noterà che i «nuovi» Stati membri ricevono in proporzione una quota superiore di finanziamenti, per cui si trova al primo posto il Portogallo, seguito da Grecia, Repubblica ceca, Ungheria e Slovenia, mentre l'Italia scivola al sedicesimo posto (dodicesima la Spagna), seguita da Finlandia, Germania e Belgio. È qui che emerge la natura «coesiva» del FSE, che assegna finanziamenti ai Paesi e alle regioni che devono recuperare in termini di sviluppo, per far avanzare insieme l'Europa.

La distinzione fondamentale tra FESR e FES consiste nel fatto che il Fondo sociale è principalmente legato a interventi *soft* sul mercato del lavoro, in termini di politiche attive e di sostegno all'accumulazione e al cambiamento nell'impiego del capitale umano, mentre il FESR finanzia aiuti diretti agli investimenti – sia delle piccole e medie imprese, sia degli enti locali e delle amministrazioni regionali – sostenendo investimenti pubblici. Inoltre il FESR finanzia strumenti come i fondi di capitale di rischio e i fondi di sviluppo locale, che sono stati ampiamente utilizzati nella precedente fase di programmazione.

Il Fondo di coesione, istituito nel 1994, assiste gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) *pro capite* inferiore al 90 per cento della media comunitaria a recuperare il proprio ritardo economico e sociale, stabilizzando la propria economia. Il fondo sostiene azioni nell'ambito dell'obiettivo Convergenza ed è soggetto alle stesse norme di programmazione, di gestione e di controllo che disciplinano il FSE e il FESR.

Gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione nel periodo 2007-2013 sono: Bulgaria, Romania, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia. La Spagna, con un RNL *pro capite* inferiore alla media dell'UE-15, fruisce di un regime di sostegno transitorio.

Il Fondo di coesione finanzia interventi nei seguenti settori: reti trans-europee di trasporto, in particolare i progetti prioritari di interesse euro-

peo definiti dall'Unione; tutela dell'ambiente. In tale campo, il Fondo di coesione può anche intervenire nel quadro di progetti correlati al settore dell'energia o dei trasporti, a condizione che questi offrano chiari vantaggi sotto il profilo ambientale, come, ad esempio, efficienza energetica, utilizzo delle energie rinnovabili, sviluppo del trasporto ferroviario, sostegno all'intermodalità, potenziamento dei trasporti pubblici.

L'assistenza finanziaria erogata a titolo del Fondo di coesione può essere sospesa con decisione (a maggioranza qualificata) del Consiglio nel caso in cui uno Stato presenti un eccessivo *deficit* pubblico e non vi abbia posto rimedio o qualora le azioni intraprese si siano rivelate inadeguate.

c) I criteri di utilizzo dei fondi

I fondi strutturali dell'Unione europea possono essere impiegati dagli Stati membri e dalle regioni se gli interventi proposti rispondono ai seguenti principi e criteri fondamentali. Complementarità, coerenza e conformità: gli interventi finanziati con i fondi strutturali devono essere complementari alle priorità nazionali, regionali e locali, coerenti con il Quadro strategico nazionale e conformi ai trattati europei. Partenariato: devono essere realizzati in partenariato con le autorità regionali e gli enti locali, nonché con le parti economiche e sociali, con la società civile, con le organizzazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa delle pari opportunità. Sussidiarietà e proporzionalità: gli interventi devono essere realizzati al livello più vicino ai cittadini e al territorio interessato, e nella misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi fissati. Gestione condivisa: la responsabilità del controllo finanziario sull'utilizzo dei fondi comunitari è condivisa dagli Stati membri e dalla Commissione europea. Addizionalità: i fondi strutturali non possono essere sostitutivi della spesa pubblica nazionale, ma devono essere sempre aggiuntivi agli interventi che lo Stato o le regioni avrebbero comunque realizzato e finanziato (ad esempio un fondo strutturale non dovrebbe essere utilizzato per la ordinaria manutenzione dell'illuminazione stradale ma utilizzato per la costruzione di una arteria stradale strategica); il principio dell'addizionalità non consente quindi agli Stati di risparmiare sui rispettivi bilanci nazionali. Pari opportunità per donne e uomini: gli interventi finanziati dall'Unione europea devono garantire la parità tra uomini e donne in tutte le fasi della loro gestione. Sviluppo sostenibile: gli interventi devono essere compatibili con le esigenze di equità sociale e di tutela dell'ambiente.

d) Le fasi della programmazione

Il bilancio dei fondi strutturali e la normativa di utilizzo vengono decisi dal Consiglio e dal Parlamento europeo su proposta della Commissione europea. La Commissione europea fissa una ripartizione dei fondi per Stato membro, in funzione di particolari criteri: popolazione ammissibile, grado di prosperità nazionale e regionale, tasso di disoccupazione. In seguito, ogni Stato decide la ripartizione specifica della dotazione per regione, tenendo conto dell'ammissibilità geografica. Rispetto al precedente

periodo di programmazione, i «nuovi» Stati membri fruiranno di un'assistenza finanziaria superiore del 166 per cento (in media, per anno), mentre gli aiuti destinati ai Quindici saranno ridotti del 30 per cento circa: ciò spiega l'importanza dei regimi di sostegno transitorio (la Spagna).

In «stretta cooperazione» con gli Stati membri, la Commissione propone, sentito il Parlamento europeo, gli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, i quali definiscono il quadro politico per l'intervento dei fondi strutturali, suggerendo gli strumenti per permettere alle regioni europee di sfruttare pienamente la dotazione finanziaria stanziata per i programmi di aiuto nazionali e regionali, cercando di garantire coerenza tra le esigenze comunitarie, nazionali e regionali. Secondo gli Orientamenti, e conformemente alla Strategia di Lisbona rinnovata, i programmi cofinanziati dalla politica di coesione dovrebbero tendere ad orientare le risorse al conseguimento di tre obiettivi prioritari: (1) incrementare l'attrattiva degli Stati membri, delle regioni e delle città migliorandone l'accessibilità, garantendo una qualità e un livello di servizi adeguati e tutelandone le potenzialità ambientali; (2) promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e la crescita dell'economia basata sulla conoscenza favorendo la ricerca e l'innovazione, incluse le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; (3) creare posti di lavoro più numerosi e qualitativamente migliori attirando un maggior numero di persone sul mercato del lavoro o verso la creazione di imprese, migliorando l'adattabilità dei lavoratori e delle aziende e incrementando gli investimenti in capitale umano. Gli orientamenti tendono a garantire un equilibrio fra i due obiettivi prefissati nell'ambito della coesione territoriale e della strategia per la crescita e l'occupazione.

Sulla base delle linee guida adottate a livello europeo, ogni Stato membro stabilisce le rispettive priorità e strategie nazionali elaborando il proprio Quadro strategico nazionale (QSN), anch'esso frutto di uno stretto raccordo interistituzionale che viene a concretizzarsi con un dialogo per un verso con la Commissione, al fine di garantirne un approccio comune, per l'altro con i soggetti locali coinvolti nella stesura del documento strategico. Il regolamento prevede che entro cinque mesi dall'adozione degli Orientamenti strategici, lo Stato membro debba presentare alla Commissione il proprio QSN, che definisce la strategia adottata dallo Stato e propone un elenco dei programmi operativi (PO) cui intende dare attuazione in relazione ai fondi disponibili. Una volta ricevuto il QSN, l'Esecutivo di Bruxelles dispone di tre mesi per formulare commenti e richiedere eventuali complementi di informazione allo Stato membro interessato.

Per l'Italia la Commissione ha accettato la strategia e le priorità nazionali del QSN 2007-2013, nel luglio 2007, approvando poi progressivamente i singoli PO. I programmi operativi nazionali e quelli regionali illustrano le priorità e il modo in cui si intende gestire la propria programmazione, rappresentando anche il risultato di un'ampia concertazione con le parti economiche e sociali nonché con gli organismi rappresentativi della società civile.

Obiettivo della Commissione è anche quello di promuovere valide sinergie tra le azioni strutturali delle regioni. In questo senso, il documento strategico nazionale italiano ha promosso la costituzione di reti di cooperazione interregionale, sotto le competenze del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria. L'istituzione di comitati risponde alla crescente tendenza a creare organi di natura mista di scambio e di confronto tra amministrazione nazionale e comunitaria. Si pensi, ad esempio, anche al Comitato di indirizzo ed attuazione, al Comitato tecnico congiunto per l'attuazione, al Comitato di sorveglianza.

Una volta adottata la decisione della Commissione in merito ai programmi operativi, allo Stato membro e alle regioni spetta il compito di attuarli, ovvero di selezionare i progetti che vengono presentati, nonché di controllarli e di valutarli. Questo lavoro viene svolto dalle autorità di gestione di ciascun programma operativo (nazionale o regionale). Dal canto suo, la Commissione europea impegna le spese al momento dell'approvazione dei singoli progetti, paga le spese che man mano vengono certificate dallo Stato membro, e affianca i singoli Stati membri nel processo di sorveglianza di ciascun programma operativo.

e) I programmi operativi

I programmi operativi (PO) degli Stati membri coprono il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Rispetto allo scorso ciclo di programmazione, per l'esercizio 2007-2013 è stato introdotto il criterio «un programma = un fondo». Quindi, ciascun programma operativo può riguardare esclusivamente uno dei tre obiettivi e fruire del finanziamento da parte di uno solo dei fondi strutturali. Ciò rende più stringente la necessità di azioni efficaci di collaborazione tra Amministrazioni capofila per fondo (rispettivamente Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, per il FESR, e Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per il FSE) con le autorità di gestione e le autorità di certificazione dei singoli programmi.

La Commissione europea valuta il programma operativo proposto al fine di accertare se questo contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità stabiliti negli Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione e nel Quadro strategico nazionale. In caso di valutazione negativa, lo Stato viene invitato dalla Commissione a fornire elementi supplementari o rivedere i programmi. Una volta adottati, i programmi possono subire modifiche da parte della Commissione «di concerto» con lo Stato membro, al verificarsi di particolari eventi come: cambiamenti socioeconomici significativi; mutamenti di rilievo delle priorità comunitarie, nazionali o regionali; mancato raggiungimento degli obiettivi inizialmente fissati; difficoltà in fase attuativa.

Con la creazione del Quadro strategico nazionale e la soppressione del Quadro comunitario di sostegno (QCS) relativo all'Obiettivo 1 e dei documenti unici di programmazione (DOCUP) relativi agli Obiettivi 2 e

3, il nuovo regolamento semplifica decisamente il procedimento di programmazione. Con la soppressione dei complementi di programmazione, il programma operativo rimane ora l'unico strumento di programmazione e di gestione. Rispetto al passato, inoltre, i programmi operativi attuali hanno una dimensione più strategica, la programmazione è meno dettagliata, gli importi finanziari sono indicati a livello degli «assi prioritari» e non delle singole misure. Gli Stati membri dispongono, pertanto, di un maggiore margine di manovra per attuare la propria programmazione.

I principali elementi che devono figurare nei programmi operativi sono: un'analisi della zona ammissibile (punti di forza e debolezze); una motivazione delle priorità adottate (tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari e del quadro nazionale); gli obiettivi specifici degli assi prioritari; i piani di finanziamento; la designazione delle autorità di gestione, di *audit* e di certificazione; una descrizione del sistema di valutazione e di sorveglianza; l'elenco indicativo dei grandi progetti (quelli superiori a 50 milioni di euro o a 25 milioni di euro nel caso riguardino la tutela ambientale).

Prevedendo assi prioritari e relativi obiettivi specifici, i programmi operativi, a differenza di quanto avveniva nel periodo 2000-2006, non illustrano più in dettaglio le misure ipotizzate per la realizzazione di tali assi. Per asse prioritario si intende ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo. La partecipazione dei fondi a ciascun asse prioritario non può essere inferiore al 20 per cento della spesa pubblica destinata a tale asse.

Il ricorso all'assistenza tecnica a livello di ciascun programma operativo è soggetto ai seguenti massimali: 4 per cento dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione, e 6 per cento dell'importo complessivo assegnato ai programmi nell'ambito della Cooperazione territoriale europea.

Il calendario prevede che ciascuno Stato membro trasmetta i rispettivi programmi operativi alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici. La Commissione adotta ciascun programma operativo al più tardi entro quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro. Una volta adottati, i programmi possono essere riesaminati su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato.

Il regolamento agevola il coordinamento fra le sovvenzioni dei fondi e i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), in particolare per i piani di finanziamento complessi e i partenariati tra pubblico e privato. Rispetto al passato, nella programmazione 2007-2013 vi è un maggiore coordinamento con la BEI e il FEI.

f) La gestione e il controllo dei programmi

Pur rientrando nel bilancio dell'Unione europea, i fondi strutturali implicano modalità di spesa che prevedono una ripartizione delle compe-

tenze fra la Commissione europea e le autorità degli Stati membri. In una prima fase, la Commissione negozia e approva i programmi di sviluppo proposti dagli Stati e assegna gli stanziamenti. Gli Stati e le rispettive regioni gestiscono i programmi, li attuano selezionando i progetti, li controllano e li valutano. La Commissione, come anticipato, partecipa alla sorveglianza dei programmi, stabilisce gli stanziamenti di impegno, effettua i pagamenti relativi alle spese certificate e verifica i sistemi di controllo in atto. La responsabilità della gestione e del controllo dei programmi operativi appartiene agli Stati membri. Essi garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo siano conformi alle disposizioni dettate dai regolamenti; prevengono, rilevano e correggono le irregolarità e recuperano le somme indebitamente pagate.

Per ogni programma operativo è nominata un'autorità di gestione, responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, che deve avvenire in modo efficace, efficiente e corretto. Ogni anno, al più tardi entro il 30 giugno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale, ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione. Per ogni programma operativo è nominata anche un'autorità di certificazione, che elabora e trasmette alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento. Essa è inoltre tenuta a certificare che le spese siano esatte e conformi alle norme nazionali e comunitarie. Mantiene una contabilità e assicura il recupero dei crediti comunitari in caso di irregolarità. Infine per ciascun programma operativo è nominata un'autorità di *audit*, che deve essere un ente o un organismo funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione; deve garantire che l'attività di *audit* sia svolta su un campione di operazioni adeguato e che sia distribuita omogeneamente lungo tutto il periodo della programmazione; deve inoltre redigere i rapporti annuali di controllo e formulare un parere sugli *audit* realizzati. Una stessa autorità può essere designata per diversi programmi operativi. Ciascuno Stato definisce autonomamente le norme che disciplinano le relazioni con le suddette autorità, tra di loro e con la Commissione. Il QSN si affida per la collaborazione interistituzionale al Tavolo nazionale di coordinamento delle strategie nazionali; alle forme di coordinamento tra i Comitati di sorveglianza per l'integrazione tra programma; alla definizione di gruppi di lavoro interistituzionali su tematiche specifiche. L'IGRUE rappresenta l'organismo nazionale per il coordinamento delle autorità di *audit* dei vari PO, occupandosi, in sostanza, dell'orientamento e dello stimolo per una corretta applicazione dei sistemi di gestione e di controllo previsti dalla normativa UE. L'autorità di certificazione e l'autorità di *audit* sostituiscono l'autorità di pagamento e l'autorità di controllo proprie della precedente programmazione, anche se le responsabilità di tali organi sono rimaste praticamente invariate rispetto al periodo 2000-2006.

La normativa comunitaria in tema di gestione e controllo dei fondi strutturali disciplina forme di collaborazione della Commissione sia con Stati membri sia con le stesse autorità nazionali di *audit*. In particolare, ogni Stato membro prima della presentazione della prima domanda di pa-

gamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, è tenuto a trasmettere alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e controllo, con particolare attenzione all'organizzazione delle procedure ed allegando una relazione dell'autorità di *audit* o di un organismo funzionalmente indipendente dalle altre due autorità. Se il parere della Commissione è negativo, lo Stato dovrà adottare entro un termine previsto misure correttive sulle quali la Commissione potrà esprimersi entro altri due mesi.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto con le autorità nazionali di *audit*, vi è tra queste e l'Esecutivo di Bruxelles un costante scambio di informazioni – eventualmente anche attraverso appositi organi di coordinamento – e di riunioni con cadenza per lo meno annuale per studiare e adottare strategie di miglioramento della gestione e del controllo dei programmi. In ultima analisi, in relazione ad un efficace controllo e gestione dei programmi operativi, la Commissione si mette in relazione direttamente con lo Stato membro servendosi per effettuare controlli *in loco*, a cui possono partecipare funzionari della Commissione, finalizzati alla verifica di funzionalità e regolarità delle varie componenti nazionali coinvolte. Gli stessi controlli possono essere effettuati direttamente dalla Commissione.

Gli Stati membri assicurano ai cittadini e beneficiari adeguate forme di informazione e pubblicità sulle azioni relative ai fondi, allo scopo di valorizzare il ruolo dell'Unione e di garantire la trasparenza nell'intervento dei fondi stessi. Le norme in materia di informazione e pubblicità sono state rafforzate, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza dei piani di comunicazione, l'informazione ai beneficiari (potenziali) e gli obblighi dei beneficiari di rendere noto al pubblico il contributo dei fondi ai diversi progetti.

Gli impegni di bilancio relativi ai programmi operativi sono effettuati per quote annuali, per ogni fondo e per ogni obiettivo. La Commissione impegna la prima quota annua prima dell'adozione del programma operativo. Le quote successive saranno impegnate entro il 30 aprile di ogni anno. La Commissione provvede al disimpegno automatico di una parte degli stanziamenti di bilancio se quest'ultima non è stata interamente utilizzata o se, al termine del secondo anno successivo a quello dell'impegno finanziario (regola «n+2»), non sono state inoltrate domande di pagamento. Per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia tale termine è fissato alla fine del terzo anno (regola «n+3»), nel periodo di programmazione 2007-2013.

Il contributo finanziario dei fondi è modulato in base ai criteri seguenti: la gravità dei problemi specifici; l'interesse di ogni asse prioritario per le priorità dell'Unione; la tutela e il miglioramento dell'ambiente; il tasso di mobilitazione del finanziamento privato. La quota per ciascun programma operativo viene calcolata in funzione del totale delle spese ammissibili (pubbliche e private). La partecipazione dei fondi comunitari a ciascun asse prioritario non può essere inferiore al 20 per cento della

spesa pubblica. Per gli aiuti alle imprese, gli importi delle sovvenzioni pubbliche devono rispettare il massimale stabilito in materia di aiuti di Stato. Infine, una spesa cofinanziata dai Fondi non può ricevere aiuti da un altro strumento finanziario comunitario.

Per quanto concerne le condizioni di finanziamento, sono fissati alcuni massimali. Convergenza: fra il 75 e l'85 per cento (per l'Italia: 75 per cento). Competitività e occupazione: fra il 50 e l'85 per cento (per l'Italia: 50 per cento). Cooperazione europea territoriale: fra il 75 e il 85 per cento. Fondo di coesione: 85 per cento. Inoltre, in conformità con la Strategia di Lisbona, la Commissione e gli Stati membri verificano che il 60 per cento delle spese di tutti gli Stati membri sia destinato all'obiettivo Convergenza, mentre il 75 per cento sia destinato all'obiettivo Competitività.

Sull'ammissibilità delle spese, l'Unione europea prevede che queste debbano essere effettivamente corrisposte nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non possono essere state ultimate anteriormente alla data di inizio del periodo di ammissibilità. Le regole sono definite a livello nazionale, ferme restando le eccezioni riportate nei regolamenti specifici di ciascun fondo, mentre nel periodo 2000-2006 tali norme erano definite a livello comunitario.

Le valutazioni delle attività e dei documenti correlati ai fondi sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento di tali fondi. Dette valutazioni sono effettuate sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, in funzione del loro contributo, conformemente al principio di proporzionalità. Tali valutazioni sono realizzate da esperti o organismi indipendenti e i loro risultati sono pubblici. Il regolamento propone una maggiore flessibilità riducendo il numero delle valutazioni obbligatorie.

Nel periodo 2000-2006, la Commissione ha stanziato a metà percorso una dotazione destinata ai programmi ritenuti più efficienti ed efficaci: la cosiddetta riserva di efficacia ed efficienza. Nel 2007-2013, ciascuno Stato membro può prendere direttamente l'iniziativa di creare una riserva nazionale di questo tipo assegnandovi un importo pari al 3 per cento della propria dotazione globale per ciascuno degli obiettivi Convergenza e Competitività. Lo Stato membro può altresì creare una riserva destinata a far fronte a crisi impreviste (ad esempio, ristrutturazioni economiche e sociali). Inoltre, con il nuovo quadro per il 2007-2013, il principio della sussidiarietà viene rafforzato consentendo agli Stati membri di realizzare valutazioni adattate alle rispettive necessità. Peraltro, le nuove norme in materia di riserva garantiscono una maggiore flessibilità e una più rapida capacità di reazione della politica e dei relativi strumenti per far fronte a crisi settoriali o locali.

g) L'Italia

Il nostro Paese risulta a livello comunitario il terzo principale beneficiario della politica di coesione, dopo Polonia e Spagna, per cui fruirà di

una somma pari a 28,8 miliardi di euro durante il periodo di programmazione 2007-2013. A tale cifra – espressione del finanziamento da parte del bilancio europeo – c'è l'impegno per un cofinanziamento dal bilancio nazionale di circa 31,6 miliardi di euro, cui si aggiungono risorse aggiuntive (fondo per le aree sottoutilizzate) pari a 64,4 miliardi di euro: pertanto, le risorse disponibili a livello nazionale volte a ridurre le differenze nei livelli di sviluppo delle regioni italiane ammontano a 124,7 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2007-2013.

Nel Quadro strategico nazionale (QSN) dell'Italia sono individuati gli orientamenti per la politica unitaria di sviluppo regionale. Le regioni dell'obiettivo Convergenza, ossia Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata (quest'ultima in regime di sostegno transitorio *phasing-out*), sono le principali beneficiarie delle allocazioni previste nel quadro della politica di coesione. L'obiettivo Competitività e occupazione interessa, per contro, regioni eterogenee, spaziando da alcune regioni settentrionali con un PIL *pro capite* nettamente superiore alla media comunitaria, a regioni meridionali che pur non rientrando più nell'obiettivo Convergenza presentano ancora un PIL *pro capite* sensibilmente inferiore alla media dell'UE (per esempio la Sardegna, che nel periodo 2007-13 sarà in regime di *phasing-in* nell'obiettivo Competitività; il Molise, regione in regime di *phasing-out* nell'obiettivo Convergenza per il periodo 2000-2006; l'Abruzzo, regione dell'ex Obiettivo 1 fino al 1996, ma che non è riuscita a recuperare completamente il ritardo rispetto alle regioni più sviluppate in Italia).

Gli obiettivi strategici dell'Italia includono il miglioramento della produttività, della competitività e dell'innovazione su tutto il territorio, e mediante un quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile possono essere ricondotti a quattro macro-obiettivi: sviluppo dei circuiti della conoscenza; implementazione della qualità della vita, della sicurezza e dell'inclusione sociale; potenziamento delle filiere produttive, dei servizi e della concorrenza; internazionalizzazione e modernizzazione dell'economia. Questi macro-obiettivi sono articolati in 10 priorità di coesione: (1) miglioramento e valorizzazione delle risorse umane; (2) promozione della ricerca e dell'innovazione per la competitività; (3) uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo; (4) inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattiva territoriale; (5) promozione delle risorse naturali e culturali per migliorare l'attrattiva e lo sviluppo, con particolare riferimento alla diversificazione del turismo e all'ampliamento della stagione turistica; (6) collegamenti e reti di trasporto, con particolare attenzione ai corridoi transeuropei; (7) competitività dei sistemi produttivi e occupazione, segnatamente per fornire nuovi strumenti di ingegneria finanziaria destinati a favorire le piccole e medie imprese; (8) competitività e attrattiva delle città e delle aree urbane; (9) apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse; (10) *governance*, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.

Nella misurazione dell'impatto previsto dalla politica di coesione, l'Italia ha definito una serie di risultati da conseguire per la fine del periodo di programmazione con l'obiettivo di raggiungere un tasso medio annuo di

crescita del PIL, nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, compreso fra il 2,4 e il 3,1 per cento. Fra i diversi risultati specifici, va rilevato che la percentuale del PIL investita nella ricerca e sviluppo sarà più che raddoppiata e che il livello della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, passerà dall'8 per cento al 40 per cento.

Una parte delle risorse allocate a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (8 per cento per le regioni dell'obiettivo Convergenza e 12 per cento per le regioni dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione) è destinata in particolare agli investimenti nel settore dell'energia, e segnatamente in materia di efficienza energetica e fonti di energia rinnovabile. Per promuovere il passaggio verso sistemi di trasporto sostenibile, sarà destinato almeno il 70 per cento delle risorse del FESR agli investimenti nelle reti di trasporto e nelle modalità di trasporto sostenibili (ferrovia e vie d'acqua). In passato l'Italia ha tratto particolare giovamento dall'utilizzo dei fondi strutturali per alcuni progetti, considerati da Bruxelles importanti successi: il programma Urban 1, che ha sviluppato il risanamento della città vecchia di Bari; il tratto di Alta velocità-Alta capacità della Roma-Napoli e del suo prolungamento fino a Salerno; il porto di Gioia Tauro, il cui finanziamento è cominciato negli anni 1994-1999 e che continua ad essere finanziato in maniera sostanzialmente regolare; lo sviluppo del sistema metropolitano della Campania; i parchi scientifici di Pula in Sardegna e del Canavese in Piemonte, dove sono state realizzate una decina di piattaforme tecnologiche in ognuna delle localizzazioni; altri investimenti sulla Fortezza di Bard e sulla maestosa Reggia di Venaria Reale che in pochi mesi di apertura ha già raggiunto più di un milione di visitatori; il recupero dell'Arsenale di Venezia ed il conseguente insediamento di un centro tecnologico marino. Allo stesso modo è opportuno segnalare i casi di insuccesso, tra cui: progetti mai partiti, come, ad esempio il collegamento Bari-aeroporto nell'ambito ferroviario o i centri intermodali nel Sud; progetti respinti perché assolutamente irregolari, quali la tratta ferroviaria di Piscinola-Aversa o l'inceneritore di Gioia Tauro, che si voleva realizzare senza aver pubblicato un regolare bando di gara e senza avere effettuato una valutazione di impatto ambientale; progetti che si sono arenati, quali la metropolitana di Catania o la linea Paternò-Adrano, i cui lavori si sono fermati per la presenza di una casa abusiva e di un collettore fognario inesistente sulle carte.

Sulla base delle esperienze passate e delle linee guida europee, l'Italia per l'attuale ciclo di programmazione ha allocato una notevole quantità di risorse per contribuire direttamente all'attuazione della rinnovata agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione: il 68 per cento delle risorse complessivamente a disposizione per l'obiettivo Convergenza e l'80 per cento di quelle destinate all'obiettivo Competitività regionale e occupazione.

Sulla base del Quadro strategico nazionale sono stati predisposti complessivamente 66 programmi operativi. Questi possono essere ripartiti, sulla base alle tematiche affrontate e ai soggetti istituzionali competenti, in: (1) programmi operativi nazionali (PON), gestiti da un'amministra-

zione centrale, per quei settori che presentano particolari esigenze di integrazione a livello nazionale; (2) programmi operativi regionali (POR) di natura multisettoriale, riferiti a singole regioni e gestiti dalle stesse amministrazioni regionali (per ciascuna regione esiste un POR FESR e un POR FSE); (3) programmi operativi interregionali (POIN), gestiti dalle regioni con la partecipazione delle amministrazioni centrali, che riguardano tematiche in cui risulta particolarmente efficace un'azione fortemente coordinata fra le regioni, in grado di cogliere economie di scala e di scopo nell'attuazione degli interventi.

Dal punto di vista dei tre obiettivi della politica di coesione 2007-2013, i programmi operativi possono essere suddivisi come segue. Per l'obiettivo Convergenza: 10 POR (5 FESR e 5 FSE) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 7 PON (5 FESR e 2 FSE); e 2 POIN in tema di «Attrattori culturali e turismo» e di «Energie rinnovabili e risparmio energetico». Per l'obiettivo Competitività: 32 POR (16 FESR e 16 FSE) delle restanti regioni e province autonome e il PON finanziato dal FSE relativo ad «Azioni di sistema». Nell'obiettivo Cooperazione territoriale sono ricompresi i 7 PO della cooperazione transfrontaliera, di cui 6 hanno come autorità di gestione una regione italiana, e i 7 PO della cooperazione transnazionale relativi allo Spazio alpino, l'Europa centrale, l'Europa sud-orientale, l'Adriatico, il Mediterraneo e la Tunisia. A ciò si aggiungono i 4 programmi operativi di cooperazione interregionale in cui è coinvolta l'Italia denominati Interreg IV, Espon, Urbact e Interact.

Bruxelles, 27 aprile 2009

Rapporto Barca: il commissario Danuta Hübner e Fabrizio Barca presentano le proposte per una riforma della politica di coesione dell'Unione europea

Danuta Hübner, commissario europeo alla politica regionale, e Fabrizio Barca, dirigente generale presso il Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze, presentano oggi il rapporto Barca, intitolato "Un'agenda per la riforma della politica di coesione". Preparato su richiesta del commissario, il rapporto illustra i principi di una politica europea di coesione e formula raccomandazioni per un'ampia riforma basata su dieci "pilastri". Le proposte del rapporto Barca sono state elaborate in piena autonomia rispetto alla Commissione e con il contributo di esperti accademici e di funzionari delle pubbliche amministrazioni nazionali, che nel corso del 2008 hanno tenuto una serie di riunioni. Il rapporto si iscrive nell'ambito dell'ampia riflessione, iniziata nel 2007 con la quarta relazione sulla coesione economica e sociale, sul futuro della politica di coesione dopo il 2013.

Secondo Danuta Hübner, "il rapporto Barca conferma che la politica di coesione è un elemento portante del processo di integrazione europea, deve porre tutte le regioni in grado di realizzare il loro potenziale di sviluppo economico e andare a beneficio di tutti i cittadini, ovunque risiedano. Il rapporto conferma anche che le riforme introdotte negli ultimi anni vanno nella direzione giusta. Apre nuove, audaci vie che allargheranno le nostre prospettive di rinnovamento politico."

Fabrizio Barca ha sottolineato che "dall'analisi fattuale e teorica condotta nel rapporto emerge la necessità per l'Unione europea di dotarsi di una politica di sviluppo economico e sociale che risponda ai bisogni specifici di luoghi molto diversi. L'Unione europea deve essere in grado di aprire nuove prospettive e di far fronte alle sfide poste ai suoi cittadini dall'unificazione dei mercati. Una politica di coesione rinnovata può contribuire al raggiungimento di questo obiettivo facendo ricorso a metodi di avanguardia, accentuando l'importanza dei risultati e adottando un moderno tipo di gestione a più livelli."

La riforma della politica di coesione raccomandata dal rapporto si basa su dieci "pilastri":

1) Concentrarsi sulle priorità fondamentali

L'Unione europea, secondo il rapporto Barca, dovrebbe concentrare il 65% delle sue risorse su tre o quattro priorità essenziali, ripartendole in misura variabile in funzione delle necessità e delle strategie degli Stati membri e delle regioni. I criteri di attribuzione dei finanziamenti resterebbero sostanzialmente quelli attuali, che fanno principalmente riferimento al prodotto interno lordo *pro capite*. Una o due delle priorità fondamentali dovrebbero riguardare l'inclusione sociale, per consentire lo sviluppo di una "agenda sociale territorializzata".

2) Un nuovo quadro strategico

Il dialogo strategico tra la Commissione e gli Stati membri (o in certi casi le regioni) deve essere potenziato e basarsi su un *quadro strategico europeo per lo sviluppo*, che definisca con precisione principi, indicatori e obiettivi in base ai quali valutare i risultati ottenuti.

3) Una nuova relazione contrattuale, messa in atto e rapporti

Un nuovo tipo di accordo contrattuale tra la Commissione e gli Stati membri (un *contratto strategico nazionale per lo sviluppo*), incentrato sui risultati e su impegni verificabili.

4) Una gestione più rigorosa delle priorità fondamentali

La Commissione deve determinare le condizioni che le istituzioni nazionali devono soddisfare e a cui è subordinata la destinazione delle risorse a priorità specifiche e deve valutare i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi.

5) Promuovere una spesa addizionale, innovativa e flessibile

La Commissione deve rafforzare il principio dell'"addizionalità", secondo cui la spesa comunitaria non sostituisce la spesa pubblica nazionale, ma viene ad aggiungersi ad essa, stabilendo un legame diretto con il patto di stabilità e crescita. Un impegno contrattuale è necessario per assicurare che le misure siano innovative e aggiungano valore.

6) Promuovere la sperimentazione e mobilitare gli attori locali

La Commissione e gli Stati membri devono favorire la sperimentazione e conciliare l'incentivazione delle iniziative locali con l'esigenza di evitare la loro "confisca" da parte di gruppi di interesse.

7) Promuovere il processo di apprendimento: verso una valutazione dell'impatto possibile

La definizione e l'applicazione di metodi migliori che permettano di stimare quali sarebbero state le conseguenze di un mancato intervento consentirebbero di capire meglio che cosa funziona e potrebbero orientare le azioni da intraprendere.

8) Rafforzare il ruolo della Commissione come centro di competenza

La Commissione deve sviluppare competenze più specialistiche e rafforzare il coordinamento tra le direzioni generali per poter assumere più estese funzioni e responsabilità nella politica di coesione. Questo implica notevoli investimenti in risorse umane e cambiamenti organizzativi.

9) Migliorare la gestione e il controllo delle risorse finanziarie

Rendere più efficiente la gestione dei Fondi strutturali portando avanti la semplificazione già in atto e studiando altri mezzi per ridurre i costi e gli oneri gravanti sulla Commissione, gli Stati membri e i beneficiari.

10: Rafforzare il sistema di equilibrio dei poteri ad alto livello politico

Rafforzare l'equilibrio dei poteri tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio con la creazione di un Consiglio per la politica di coesione. Stimolare il dibattito sui contenuti, i risultati e gli effetti della politica di coesione.

Per consultare il testo integrale del rapporto e i documenti preparatori:
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm

RELAZIONE ANNUALE 2009



I rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari al 31 dicembre 2008

GLOSSARIO

- Accreditati dell'Unione europea:** Risorse che l'Unione europea trasferisce all'Italia per il finanziamento delle politiche comunitarie.
- Addizionalità:** Principio generale di organizzazione dei Fondi strutturali in base al quale la Commissione e lo Stato membro stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili a finalità strutturale che lo Stato membro deve sostenere nel corso della programmazione per assicurare un reale impatto economico degli interventi comunitari. Nel periodo 2000-2006 sono previsti tre momenti di verifica del rispetto di tale principio: ex-ante, ossia una volta meglio effettuata l'adozione dei programmi, a metà percorso e a fine esercizio (ex-post).
- Agenda 2000:** L'Agenda 2000 è un programma d'azione adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 1997 per rispondere alla richiesta del Consiglio europeo di Madrid (dicembre 1995) di presentare sia un documento d'insieme sull'allargamento e sulla riforma delle politiche comuni, sia un documento sul futuro contesto finanziario dell'Unione a decorrere dal 31 dicembre 1999. Al documento è anche allegato il parere della Commissione sulle candidature di adesione con riguardo all'insieme delle questioni che l'Unione dovrà affrontare agli inizi del XXI secolo. L'Agenda 2000 è articolata in tre sezioni: la prima affronta la questione del funzionamento dell'Unione europea, in particolare la riforma della politica agricola comune e della politica di coesione economica e sociale. Contiene inoltre raccomandazioni per far fronte alla sfida dell'allargamento nelle migliori condizioni e propone di porre in essere un nuovo assetto finanziario per il periodo 2000-2006; la seconda propone una strategia di preadesione rafforzata, integrandovi due nuovi elementi: la partnership per l'adesione e la più ampia partecipazione dei paesi candidati a programmi comunitari ed ai meccanismi di applicazione dell'"acquis" comunitario; la terza prevede uno studio di impatto sugli effetti che l'allargamento avrà sulle politiche dell'Unione europea. In queste tre aree la Commissione ha presentato una ventina di proposte legislative nel 1998. Nel marzo 1999 il Consiglio europeo di Berlino è pervenuto ad un accordo politico globale su questo pacchetto di proposte, il che ha consentito la loro integrale adozione entro la fine dell'anno. Queste misure, la cui validità si estende dal 2000 al 2006, riguardano quattro settori strettamente connessi: riforma della politica agricola comune; riforma della politica strutturale; strumenti di preadesione; quadro finanziario.
- Autorità di gestione:** Le autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali, designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento (ad esempio un programma operativo), ai sensi del Regolamento (CE) n.1260/1999, oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo ad esercitare detta funzione. Qualora lo Stato membro designi un'Autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'Autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da Autorità di pagamento per l'intervento in questione.
- Autorità di pagamento:** Una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'Autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.
- Azioni innovative:** Avviate su iniziativa della Commissione per migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi prioritari di sviluppo dei Fondi strutturali mediante sperimentazioni che consentono agli attori regionali di raccogliere le sfide della nuova economia; esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. In particolare, nel periodo 2000-2006 il FESR finanzia azioni (che assorbono al più lo 0,65% della dotazione dei Fondi strutturali) le quali, integrando i programmi degli obiettivi 1 e 2 a cui partecipa tale Fondo, permettono di esplorare gli orientamenti futuri delle politiche regionali in tematiche strategiche quali l'economia regionale fondata sulla conoscenza e sull'innovazione tecnologica, la società dell'informazione al servizio dello sviluppo regionale, l'identità regionale e lo sviluppo sostenibile.
- Beneficiario finale:** Gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della

committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto e di aiuti concessi da organismi designati dallo Stato, gli organismi che concedono gli aiuti.

Bilancio generale dell'Unione europea:

Documento giuridico-contabile che prevede ed autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese della Comunità. Nel Trattato che istituisce la Comunità europea - parte quinta, titolo II, articoli da 268 a 280 - sono enunciate le disposizioni finanziarie che stabiliscono i principi generali che inquadrano la procedura di bilancio (unità, universalità, annualità, equilibrio, specializzazione), il finanziamento del bilancio (il peculiare sistema delle risorse proprie), lo svolgimento della procedura di bilancio (autorità competenti e relative scadenze), l'esecuzione ed il controllo del bilancio (principio della buona gestione finanziaria), nonché ulteriori disposizioni. Le grandi categorie di spese dell'Unione europea sono articolate secondo una apposita classificazione per rubrica (o categoria): la tabella delle cosiddette prospettive finanziarie che, nella attuale programmazione 2000-2006, successivamente al Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, costituisce un quadro di riferimento - ancorché aggiornato in considerazione dell'ampliamento dell'Unione - contenuto nell'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La complessa procedura per l'esame ed approvazione del bilancio generale della Comunità è descritta, oltre che nel richiamato Trattato, anche in un articolato Regolamento finanziario: le cosiddette Autorità di bilancio sono individuate nel Parlamento europeo e nel Consiglio, mentre alla Commissione è attribuito un ruolo di competenza nell'esecuzione del bilancio.

Campione statistico:

Un qualsiasi sottoinsieme composto da elementi della popolazione (termine legato al primo campo d'impiego della Statistica, la Demografia) oggetto di uno studio conoscitivo svolto con metodi statistici. Si dice che un campione è rappresentativo quando riproduce, su scala ridotta, le caratteristiche della popolazione oggetto di analisi: per la sua costruzione è dunque necessario disporre di informazioni a priori, ad esempio disponibili attraverso un censimento. Si parla di campione casuale semplice quando si utilizza un criterio di estrazione in cui tutti gli elementi della popolazione hanno la stessa probabilità di essere inclusi nel campione.

Certificazione di spesa: REGOLAMENTO (CE) n. 438/2001

Articolo 9.1

Le certificazioni delle dichiarazioni di spesa intermedie e finale di cui all'art. 32, par.3 e 4, del Reg.1260/1999 sono redatte, secondo il modello di cui all'allegato II, da un addetto o da un ufficio dell'autorità di pagamento funzionalmente indipendenti da qualunque ufficio che autorizza i pagamenti.

Cofinanziamento nazionale:

Quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, da determinare per garantire la complementarietà dell'intervento comunitario rispetto alle azioni degli Stati membri (principio di addizionalità). La funzione di determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, un tempo di competenza del CIPE, è svolta attualmente da un apposito gruppo di lavoro presieduto dall'Ispettore generale capo dell'IGRUE cui partecipano i funzionari competenti in materia del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (per le tematiche legate ai Fondi strutturali) e delle amministrazioni statali e regionali interessate.

Comitati di sorveglianza:

Organi istituiti dallo Stato membro, in accordo con l'Autorità di gestione, per seguire ogni quadro comunitario di sostegno o documento unico di programmazione ed ogni programma operativo. I rappresentanti delle Autorità che partecipano al finanziamento dell'intervento hanno il diritto di voto nelle decisioni del Comitato, i rappresentanti della Commissione hanno funzione consultiva. Tali comitati assicurano l'efficienza e la qualità dell'esecuzione dell'intervento comunitario e possono proporre all'Autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento che renda possibile il conseguimento degli obiettivi prioritari di sviluppo ed il miglioramento della gestione dell'intervento. Tra le competenze di tali comitati si segnala, inoltre, l'esame ed approvazione dei rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione, nonché qualsiasi proposta di modifica riguardo il contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi.

Comitato economico e sociale europeo (CESE): Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è stato creato, in quanto organo consultivo, dal trattato del 1957 che ha istituito la Comunità economica europea, con il compito di rappresentare gli interessi delle diverse categorie economiche e sociali. Esso è composto da 317 membri, ripartiti in tre categorie: datori di lavoro, lavoratori e rappresentanti di attività specifiche (agricoltori, artigiani, PMI e industrie, professioni liberali, rappresentanti dei consumatori, rappresentanti della comunità scientifica e pedagogica, dell'economia sociale, delle famiglie, dei movimenti ecologici). I membri del Comitato sono nominati per un mandato rinnovabile di quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il CESE è consultato preliminarmente all'adozione di un numero rilevante di atti relativi al mercato interno, all'educazione, alla tutela dei consumatori, alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo regionale e al settore sociale. Esso può anche formulare pareri di propria iniziativa. Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), il CESE deve essere consultato obbligatoriamente in merito ad un numero più vasto di temi (la nuova politica in materia di occupazione, le nuove disposizioni in materia sociale, la salute pubblica e le pari opportunità) e può essere consultato dal Parlamento europeo. Il trattato di Nizza, entrato in vigore nel 2003, non ha modificato il numero dei membri e la ripartizione dei seggi per Stato membro in seno al Comitato. Esso ha però precisato la qualifica dei membri: il CESE è costituito da «rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata». La Costituzione europea, in corso di ratifica, prevede di fare passare il mandato dei membri del CESE da quattro a cinque anni.

Commissione europea: Organo del sistema istituzionale comunitario che svolge una funzione di vitale importanza nel processo politico dell'Unione europea poiché adempie al controllo del rispetto e della corretta applicazione del diritto comunitario. La Commissione è diretta da un presidente, assistito da due vicepresidenti; attualmente si compone di 20 membri - il cui numero può essere modificato all'unanimità dal Consiglio - nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri attraverso procedura d'investitura e la cui nomina è soggetta ad approvazione da parte del Parlamento. In virtù del diritto d'iniziativa la Commissione si evidenzia come motore della politica comunitaria, formulando al Consiglio proposte e progetti di normativa comunitaria; inoltre garantisce che gli Stati membri applichino debitamente le disposizioni comunitarie, gestisce il bilancio annuale dell'Unione assumendosi la responsabilità della spesa pubblica e dell'amministrazione dei quattro Fondi principali della Comunità, esercita attraverso le proprie Direzioni Generali ampie competenze amministrative, costituisce - anche se in misura limitata - un organo esecutivo (ad esempio, introduzione di misure preventive per proteggere il mercato comunitario dalle pratiche concorrenziali di paesi terzi), rappresenta la Comunità presso le organizzazioni internazionali.

Complemento di programmazione: Il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari di un intervento comunitario. Tale documento, elaborato dallo Stato membro o dall'Autorità di gestione e trasmesso alla Commissione, contiene la descrizione delle misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari ed, in particolare, per ciascuna misura, la definizione delle categorie di beneficiari finali ed il piano finanziario. Può essere modificato dall'Autorità di gestione, su propria iniziativa o su richiesta del Comitato di Sorveglianza, dandone adeguata comunicazione alla Commissione.

Conferenza europea: La Conferenza europea è destinata ad accompagnare l'allargamento nel corso dei prossimi anni, riunendo gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati europei che potrebbero aderire all'Unione. Costituisce la sede multilaterale per consultazioni politiche su questioni d'interesse generale come: la politica estera e di sicurezza comune; la giustizia e gli affari interni; i settori economici e quelli che rientrano nella cooperazione regionale. Lanciata dal Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 dietro iniziativa della Francia presentata nell'ottobre 1997, la Conferenza si riunisce una volta all'anno a livello di capi di Stato o di governo e del presidente della Commissione e, inoltre, sempre una volta all'anno, a livello dei ministri degli affari esteri. La precedenza è esercitata dallo Stato membro che presiede il Consiglio dell'Unione europea. La Conferenza si è riunita per la prima volta a Londra in data 12 marzo 1998 ed ha deciso in particolare di costituire un gruppo comune di esperti col compito di riferire in merito ai crescenti problemi che la criminalità organizzata pone alle imprese europee, soprattutto nei paesi dell'Est. La prima riunione a livello ministeriale ha avuto luogo il 6 ottobre 1998 a Lussemburgo.

Conferenza intergovernativa (CIG):	Il termine conferenza intergovernativa (CIG) indica una trattativa tra i governi degli Stati membri che si svolge con l'obiettivo di apportare modifiche ai trattati. Questo tipo di conferenze svolge un ruolo fondamentale negli sforzi di integrazione europea, dal momento che ogni cambiamento istituzionale deve essere il frutto dei negoziati cui esse danno luogo. Le conferenze sono aperte, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio dei ministri, che delibera a maggioranza semplice in seguito a consultazione del Parlamento europeo e, se del caso, della Commissione. I lavori preparatori sono affidati a un gruppo composto da un rappresentante di governo per ciascuno Stato membro, cui tradizionalmente si è sempre aggiunto un rappresentante della Commissione. Il Parlamento europeo è associato da vicino a tutti i lavori, grazie alla presenza di osservatori e a scambi di vedute cui partecipa il presidente del Parlamento. Il gruppo riferisce regolarmente al Consiglio Affari generali. Le decisioni finali sono adottate, nel corso di un Consiglio europeo, dai capi di Stato e di governo. Va tuttavia sottolineato che, per quanto riguarda la CIG 2004, i lavori di preparazione sono stati effettuati in maniera inedita poiché essi sono stati affidati ad una Convenzione ed accompagnati da un ampio dibattito pubblico.
Consiglio europeo:	Il Consiglio europeo è costituito dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione, che tengono riunioni regolari. Istituito col comunicato finale del vertice di Parigi del dicembre 1974, esso si è riunito per la prima volta nel 1975 (10/11.03.1975, Dublino). Esso si è sostituito alla prassi delle conferenze europee al vertice, che hanno caratterizzato il periodo 1961-1974. L'esistenza del Consiglio è stata giuridicamente consacrata dall'Atto unico europeo ed è ufficializzata dal Trattato sull'Unione europea. È convocato almeno due volte all'anno e conta tra i suoi membri il presidente della Commissione europea, in quanto membro di diritto. Il suo compito è di stabilire gli orientamenti politici generali e d'imprimere all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo.
Consiglio dell'Unione europea:	(Ex Consiglio delle Comunità europee) la principale istituzione decisionale dell'Unione europea e l'autorità legislativa finale. Nel Consiglio sono rappresentati i governi degli Stati membri i quali assicurano la presidenza del Consiglio per l'arco di 6 mesi in un ordine di avvicendamento - basato sul principio dell'alternanza tra grandi e piccoli Stati membri - stabilito all'unanimità dal Consiglio. Ha il compito precipuo di assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dai Trattati. Oltre al richiamato ruolo legislativo condiviso con il Parlamento europeo per numerose competenze comunitarie, tra l'altro provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, dispone di un potere di decisione rispetto alle politiche e priorità dell'Unione europea, costituisce - assieme al Parlamento europeo - l'autorità di bilancio che adotta il bilancio della Comunità, rappresenta l'autorità amministrativa suprema di tutti i funzionari e agenti della Commissione.
Conto corrente di tesoreria n. 23209:	Intestato a: Ministero del Tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti nazionali, è il conto cui affluiscono le risorse statali per il cofinanziamento dei programmi strutturali comunitari e da cui sono effettuate le corrispondenti erogazioni.
Conto corrente di tesoreria n. 23211:	Intestato a: Ministero del Tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti CEE, è il conto cui affluiscono le risorse comunitarie per il cofinanziamento dei programmi strutturali comunitari e da cui sono effettuate le corrispondenti erogazioni.
Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche:	E' redatto annualmente a consuntivo dall'ISTAT ed in sede previsionale dall'ISCO, al fine di conoscere l'impatto delle operazioni dell'operatore pubblico sulla evoluzione del prodotto interno lordo e di talune sue componenti. Ha come area di riferimento gli enti che producono servizi non destinati alla vendita. Esso riflette le operazioni gestionali di tali enti - con esclusione di quelle finanziarie - sulla scorta del criterio della competenza economica ed in termini di contabilità nazionale.
Controllo di I livello:	REGOLAMENTO (CE) n. 438/2001 <u>Articolo 7</u> 1. I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri prevedono un'adeguata pista di controllo. 2. Una pista di controllo è adeguata se consente: a) di verificare la corrispondenza, dei dati riepilogativi certificati alla Commissione, alle singole registrazioni di spesa e alla relativa

documentazione giustificativa, conservate ai vari livelli dell'amministrazione e presso i beneficiari finali, nonché, nel caso in cui questi ultimi non siano i percettori finali del contributo, presso gli organismi o le imprese che eseguono le operazioni e

b) di verificare l'assegnazione e i trasferimenti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.

Una descrizione indicativa delle informazioni richieste per una pista di controllo adeguata figura nell'allegato I.

3. L'autorità di gestione verifica la sussistenza degli elementi seguenti:

a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che tutti i documenti pertinenti a spese e pagamenti specifici, effettuati nell'ambito dell'intervento e necessari per una pista di controllo adeguata, siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento n. 1260/1999 e dell'allegato I del presente regolamento;

b) registrazione del nome e dell'ubicazione dell'organismo che detiene i documenti;

c) possibilità di accesso ai documenti, a fini di controllo, da parte delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto di controllarli.

Dette persone e organismi sono:

i) il personale dell'autorità di gestione, dell'autorità di pagamento e degli organismi intermedi che tratta le domande di pagamento; ii) gli uffici che effettuano verifiche dei sistemi di gestione e di controllo; iii) l'ufficio dell'autorità di pagamento responsabile della certificazione delle domande di pagamento intermedie e finale, di cui all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e la persona addetta o l'ufficio che rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), nonché iv) i funzionari designati da organismi nazionali di controllo e dalla Comunità europea.

Il personale e gli organismi autorizzati possono richiedere estratti o copie dei documenti o dei registri contabili di cui al presente paragrafo.

Controllo di II livello: REGOLAMENTO (CE) n. 438/2001

Articolo 10

1. Gli Stati membri organizzano i controlli sulle operazioni sulla base di un campione adeguato. I controlli sono in particolare volti a verificare:

a) l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo istituiti;

b) le dichiarazioni di spese presentate ai vari livelli interessati, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi.

2. I controlli effettuati prima della conclusione di ciascun intervento riguardano almeno il 5 % della spesa totale ammissibile e si basano su un campione rappresentativo delle operazioni approvate, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri si adoperano per ripartire uniformemente l'esecuzione dei controlli su tutto il periodo interessato. Essi garantiscono un'adeguata separazione dei compiti tra l'esecuzione di tali controlli e le procedure di esecuzione o pagamento delle operazioni.

3. La selezione del campione di operazioni da sottoporre ai controlli, tiene conto dei seguenti aspetti:

a) l'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

b) gli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;

c) la concentrazione delle operazioni in capo a determinati organismi intermedi ovvero a determinati beneficiari finali, in modo che i principali organismi intermedi ed i principali beneficiari finali siano sottoposti almeno ad un controllo prima della conclusione di ciascun intervento.

Articolo 11

Mediante i controlli gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

a) la concreta applicazione e l'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;

b) per un adeguato numero di registrazioni contabili, la relativa concordanza con i pertinenti documenti giustificativi, detenuti dagli organismi intermedi, dai beneficiari finali e dagli organismi o imprese che eseguono le operazioni;

c) l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;

d) per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della loro natura e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti;

e) la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione a quella indicata nella richiesta di cofinanziamento comunitario;

f) il rispetto dei limiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e di ogni altro limite imposto dalle disposizioni comunitarie

applicabili ai contributi finanziari della Comunità, che devono essere corrisposti ai beneficiari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;
g) l'effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale;
h) la conformità delle operazioni cofinanziate alle norme e alle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Corte dei conti europea:

Istituzione dell'Unione europea, operante dal 1977 con sede in Lussemburgo. Il suo compito principale è controllare la corretta esecuzione del bilancio comunitario (legittimità e regolarità delle entrate e delle spese del bilancio nonché il raggiungimento degli obiettivi di gestione), al duplice fine di migliorare la gestione finanziaria dei Fondi dell'Unione e di rendere conto al cittadino europeo dell'utilizzo del denaro pubblico da parte delle autorità responsabili della gestione. La Corte si compone attualmente di un collegio di 25 membri che vengono nominati per un periodo di 6 anni dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. Essa può controllare ogni organismo o individuo che riceva o gestisca Fondi comunitari; i controllori della Corte esaminano i documenti giustificativi delle operazioni finanziarie, in particolare effettuando dei controlli a campione nel corso delle ispezioni in loco per verificare l'affidabilità dei sistemi di attuazione delle normative europee ai livelli comunitario e nazionale. La Corte si avvale della pubblicità dei suoi atti: ad esempio, i risultati dell'attività di controllo sono riassunti, al termine di ogni esercizio finanziario, in una Relazione annuale sull'esecuzione del bilancio dell'Unione (con dichiarazione di affidabilità sulle attività di pertinenza del bilancio generale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). La Corte ha anche poteri consultivi; essa deve essere consultata obbligatoriamente prima dell'adozione di taluni progetti di normativa comunitaria a carattere finanziario. In materia di controlli, la Corte non dispone di potere giurisdizionale, tuttavia contribuisce sul piano della prevenzione e dell'individuazione di frodi e irregolarità favorendo l'azione della Comunità e degli Stati membri.

Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE):

La Corte di giustizia delle Comunità europee è composta da un numero di giudici pari al numero degli Stati membri. Attualmente, essa si compone di venticinque giudici e di otto avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile. La Corte può riunirsi in sezioni o in seduta plenaria per gli affari particolarmente importanti o complessi e su richiesta di uno Stato membro. Essa assolve due funzioni principali: verificare la compatibilità con i trattati degli atti delle istituzioni europee e dei governi; pronunciarsi, su richiesta di un giudice nazionale, sull'interpretazione o la validità delle disposizioni del diritto comunitario. In seno alla CGCE vi è il Tribunale di primo grado, organo giurisdizionale autonomo. Il Trattato di Nizza ha introdotto una riforma importante del sistema giurisdizionale dell'Unione. Per quanto riguarda la Corte di giustizia delle Comunità europee, gli aspetti fondamentali sono i seguenti: una maggiore flessibilità nella modifica dello statuto della Corte, che d'ora in avanti potrà essere modificato con decisione adottata all'unanimità dal Consiglio, su richiesta della Corte o della Commissione; la maggioranza qualificata in seno al Consiglio per l'adozione del regolamento di procedura della Corte; un nuovo articolo 229 A del trattato CE, il quale consente, con decisione adottata all'unanimità dal Consiglio, e sottoposta alle ratifiche nazionali, di attribuire alla Corte la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al trattato che creano titoli di proprietà intellettuale; una migliore ripartizione delle competenze tra Tribunale di primo grado e Corte di giustizia, al fine di alleggerire il carico di lavoro di quest'ultima.

Dichiarazione a conclusione dell'intervento:

REGOLAMENTO (CE) n. 438/2001

Articolo 15

La persona addetta o l'ufficio incaricati di rilasciare le dichiarazioni a conclusione dell'intervento di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 sono funzionalmente indipendenti:
IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 3.3.2001 L 63/25

- a) dall'autorità di gestione;
- b) dall'ufficio o dalla persona addetta dell'autorità di pagamento responsabile delle certificazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
- c) dagli organismi intermedi.

Essi effettuano l'esame attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute. L'addetto o l'ufficio ricevono dalle autorità di gestione e di pagamento e dagli organismi intermedi tutte le informazioni richieste ed hanno accesso alle registrazioni e ai documenti

giustificativi necessari ai fini della dichiarazione.

Articolo 16

Le dichiarazioni si basano su un esame dei sistemi di gestione e di controllo, delle risultanze dei controlli già eseguiti e, se necessario, su un ulteriore campione di operazioni. La persona addetta o l'ufficio che rilasciano la dichiarazione procedono a tutti gli accertamenti necessari per ottenere ragionevole assicurazione in ordine alla correttezza della dichiarazione di spesa certificata e alla legittimità e regolarità delle relative operazioni.

Le dichiarazioni sono redatte sulla base del modello indicativo di cui all'allegato III e sono corredate di una relazione contenente tutte le informazioni atte a documentarle, ivi compresa una sintesi dei risultati di tutti i controlli effettuati da organismi nazionali e comunitari dei quali il dichiarante ha avuto conoscenza.

DOCUP:

Documento Unico di Programmazione.

Un documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo. Ciascun DocUP contiene, tra l'altro, la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, una descrizione sintetica delle misure previste per realizzare le priorità, un piano finanziario indicativo per ciascun asse prioritario e per ogni anno, le disposizioni di attuazione. Ogni DocUP è corredato di un complemento di programmazione. Nel periodo 2000-2006 vengono attuati in Italia 14 DocUP che si riferiscono al settore della pesca fuori obiettivo ed alle regioni e province autonome del Centro-Nord che rientrano nell'obiettivo 2.

Eurojust:

Eurojust è un nuovo organismo dell'Unione europea istituito nel 2002 per consolidare l'efficacia delle autorità competenti degli Stati membri nella lotta contro forme gravi di criminalità internazionale ed organizzata. Eurojust migliora il coordinamento delle attività in materia di indagini e di azioni penali ed assiste gli Stati membri per migliorare la loro efficacia in tale campo.

La sua missione è di intensificare lo sviluppo della cooperazione a livello europeo sui casi di giustizia penale. E' il principale interlocutore delle istituzioni europee quali il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.

Europol (Ufficio europeo di polizia):

Nell'articolo 29 del trattato di Amsterdam, Europol e - dopo la recente modifica introdotta dal trattato di Nizza - Eurojust appaiono come due strumenti volti a garantire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. L'idea di istituire un Ufficio europeo di polizia venne avanzata già in occasione del Consiglio europeo di Lussemburgo (28 e 29 giugno 1991). Si decise allora di dare vita ad un nuovo organismo che fungesse da struttura per sviluppare la cooperazione di polizia tra gli Stati membri nei settori della prevenzione e della lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale organizzata. L'Ufficio, previsto dal trattato di Maastricht, avviò la sua attività il 3 gennaio 1994 con la denominazione di Unità "Droghe" di Europol (UDE). Il mandato dell'Ufficio, inizialmente limitato alla lotta contro la droga, venne progressivamente esteso ad altre importanti forme di criminalità.

La convenzione che ha istituito Europol venne firmata nel luglio del 1995 ed entrò in vigore il 1° ottobre 1998, essa però è diventata pienamente operativa solo a partire dal luglio 1999. Europol ha ripreso le attività dell'Unità "Droghe", in particolare nei settori del traffico di stupefacenti, delle organizzazioni che gestiscono l'immigrazione clandestina, del traffico di autoveicoli rubati, della tratta di esseri umani (ivi compresa la pornografia infantile), della falsificazione di denaro e di altri mezzi di pagamento, del traffico di materiale radioattivo e di sostanze nucleari, del terrorismo e del riciclaggio di denaro. Il trattato di Amsterdam attribuisce ad Europol diversi compiti: promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti di diversi Stati membri; sviluppare competenze specifiche che possono essere messe a disposizione degli Stati membri per assisterli nelle indagini relative a casi di criminalità organizzata; promuovere contatti con magistrati ed inquirenti specializzati nella lotta contro la criminalità organizzata. Nel dicembre 2001 il ruolo di Europol è stato rafforzato con l'ampliamento delle sue competenze a tutte le forme di criminalità internazionale menzionate nell'allegato alla Convenzione Europol. Oltre a ciò, sono state avanzate due idee ancora più importanti: l'una relativa alla possibilità di conferire a Europol dei reali poteri investigativi, l'altra sulle modalità di esercizio del controllo democratico su tale ufficio.

FEAGA	Fondo europeo agricolo di garanzia. Finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori e le misure per regolarizzare i mercati agricoli, come gli interventi e le restituzioni all'esportazione.
FEAOG Garanzia:	Sezione del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia tradizionalmente destinata al sostegno dei mercati agricoli (PAC); le risorse sono destinate a vari comparti: in misura prevalente, seminativi, carni bovine, prodotti lattiero-caseari; seguono olio d'oliva, zucchero, prodotti ortofrutticoli, carni ovine e caprine, tabacco e vino. Oggi il FEAOG garanzia finanzia anche le misure di sviluppo rurale.
FEAOG Orientamento:	Il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia sezione Orientamento contribuisce al conseguimento dell'obiettivo prioritario di sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo tramite il miglioramento dell'efficienza delle strutture di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, nonché la promozione del potenziale endogeno delle zone rurali.
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Finanzia i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri
Flussi finanziari:	Costituiscono gli sviluppi della gestione effettuata nel corso dell'esercizio annuale i quali hanno effetti finanziari e sono rilevati, in termini monetari, mediante la contabilità finanziaria che è la forma di contabilità ancora più diffusa tra le Amministrazioni pubbliche.
Fondo di coesione:	Fondo creato nel 1993 ad integrazione degli aiuti strutturali dell'Unione europea. È destinato ai quattro Stati membri con prodotto interno lordo medio pro capite inferiore al 90% della media comunitaria (Grecia, Portogallo, Spagna e Irlanda). Il Fondo concede finanziamenti per progetti relativi alla difesa dell'ambiente e alle reti europee di trasporto.
Fondo di rotazione:	Istituito con la Legge n.183 del 16 aprile 1987, art. 5, nell'ambito dell'allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, quale strumento di gestione e informazione finanziaria per il coordinamento delle politiche comunitarie. Al Fondo perviene il complesso delle somme erogate dalle Istituzioni comunitarie, a valere sulle diverse linee del bilancio comunitario, in attuazione delle molteplici politiche di sviluppo settoriale perseguite dall'Unione europea (tra cui quelle relative ai Fondi strutturali), nonché le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per la copertura di parte nazionale del complesso degli interventi di politica comunitaria. Tali somme, versate su appositi conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati all'IGRUE, vengono erogate alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati titolari di interventi di politica comunitaria.
Fondi strutturali:	Strumenti finanziari cui è affidato il perseguimento della finalità dell'Unione europea di rafforzare e mantenere la convergenza nello sviluppo dei Paesi membri.
FEP	Fondo europeo per la pesca. E' lo strumento finanziario comunitario che contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile nel settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne. Accompagna e integra, ove necessario, le altre politiche e strumenti comunitari in particolare il FEASR.
FESR:	Il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce principalmente allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, nonché alla riconversione economica e sociale delle regioni con difficoltà strutturali.
FSE:	Fondo Sociale Europeo Istituito con il Trattato di Roma (1957), è lo strumento fondamentale dell'Unione europea per promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché per facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. Tale fondo promuove, tra l'altro, azioni per migliorare il mercato del lavoro, favorire lo sviluppo delle risorse umane attraverso interventi di formazione e riqualificazione professionale, promuovere le pari opportunità nel mondo del lavoro. Nella

programmazione 2000-2006 il FSE contribuisce al conseguimento dei tre obiettivi prioritari dei Fondi strutturali, finanzia l'iniziativa comunitaria Equal ed azioni innovative e di assistenza tecnica.

IGRUE:

Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.

(Ex Ispettorato Generale per l'amministrazione del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) creato nel 1988 nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la gestione finanziaria e conoscitiva del Fondo di rotazione di cui all'art.5 della Legge 16 aprile 1987, n.183. L'Ispettorato partecipa al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio comunitario (quest'ultima fase in collaborazione con la Corte dei conti europea), in particolare determinando, d'intesa con le amministrazioni competenti, la quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea. È l'Autorità italiana responsabile dell'esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione, provvedendo, tra l'altro, al coordinamento di detta attività ispettiva tra le amministrazioni nazionali titolari di interventi e le preposte istituzioni comunitarie. Nell'ambito del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato l'IGRUE provvede in via permanente, mediante il sistema nazionale di monitoraggio dei Fondi strutturali, a raccogliere ed elaborare i dati relativi ai flussi finanziari che intercorrono tra l'Italia e l'Unione europea e quelli nazionali ad essi collegati, nonché gli elementi a valenza fisica e procedurale concernenti la destinazione e l'utilizzo delle risorse comunitarie

Iniziativa comunitaria: Programmi istituiti dalla Commissione europea e proposti agli Stati membri per integrare gli interventi dei Fondi strutturali in modo da condurre azioni di particolare interesse per la Comunità. Nel periodo di programmazione 2000-2006 sono state previste 4 iniziative comunitarie, rispettivamente Urban II, Interreg III, Leader+ ed Equal, ciascuna finanziata da un unico Fondo; esse assorbono il 5,35% della dotazione dei Fondi strutturali. Tali iniziative si distinguono per promuovere la cooperazione transnazionale, transfrontaliera ed interregionale, lo sviluppo rurale e delle regioni ultraperiferiche, un maggiore coinvolgimento degli operatori locali, il sostegno ad un partenariato reale tra tutte le parti interessate e la creazione di reti tematiche per lo scambio di esperienze.

Legge comunitaria:

Il meccanismo della Legge comunitaria, istituito con la legge 9 marzo 1989, n.86 (c.d. legge La Pergola), prevede che il Ministro competente per il Coordinamento delle Politiche comunitarie verifichi annualmente lo stato di conformità dell'ordinamento italiano in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione Europea e che sulla base di tale verifica presenti entro il 31 gennaio di ciascun anno un disegno di legge recante " Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee". La periodicità di tale verifica assicura un adempimento più puntuale degli obblighi comunitari, derivanti, in particolare dalle direttive comunitarie.

Movimenti finanziari del Fondo di Rotazione:

Incassi e pagamenti registrati sui conti correnti di tesoreria n. 23209 e n. 23211.

Obiettivi prioritari di sviluppo della Comunità:

Scopi che la Comunità europea persegue, attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. In tal modo la Comunità contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle disuguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne. In particolare, nella attuale programmazione degli interventi strutturali 2000-2006 sono stati individuati tre obiettivi prioritari (i quali assorbono il 94% della dotazione dei Fondi), al fine di semplificare l'azione dei Fondi strutturali e rafforzarne la concentrazione.

Obiettivo 1:

È finalizzato allo sviluppo e adeguamento strutturale delle regioni arretrate. Le regioni ammissibili sono quelle il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Nel periodo di programmazione 2000/2006, le regioni ammissibili per l'Italia sono quelle del Mezzogiorno: Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise (in regime transitorio).

- Obiettivo 2:** E' finalizzato alla riconversione economica e sociale delle zone caratterizzate da difficoltà strutturali. Nel ciclo di programmazione 2000/2006 raggruppa i precedenti obiettivi 2 e 5b e riguarda le zone in fase di trasformazione economica, tra cui si distinguono le zone industriali, urbane, rurali e dipendenti dalla pesca. Sono ammesse ai finanziamenti dell'Obiettivo 2 le Regioni del centro nord d'Italia: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
- Obiettivo 3:** E' finalizzato all'adattamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Nella fase di programmazione 2000/2006 raggruppa i precedenti obiettivi 3 e 4. Interviene su tutto il territorio dell'Unione, tranne che nelle regioni dell'Obiettivo 1. Nel periodo di programmazione 2000/2006 le regioni ammissibili per l'Italia sono quelle del centro nord: Marche, Emilia Romagna, Toscana, Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Umbria, Abruzzo, Veneto, Lazio, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano.
- Obiettivo "Convergenza"** Insieme all'obiettivo "Competitività" e all'obiettivo "Cooperazione" costituiscono i nuovi obiettivi della Programmazione 2007-2013.
- L'Obiettivo "Convergenza" è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico ed umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa.
- Obiettivo "Competitività regionale e occupazione"** Punta a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economico e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro "inclusivi".
- Obiettivo "Cooperazione territoriale europea"** E' inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.
- OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode):** La missione dell'OLAF consiste nella protezione degli interessi finanziari dell'UE, nella lotta contro la frode, la corruzione ed ogni altra forma di attività illegale, comprese quelle perpetrate in seno alle istituzioni europee. Istituito con decisione della Commissione europea del 28 aprile 1999, l'Ufficio ha sostituito l'Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF) creata dalla Commissione nel 1988 con un ambito operativo limitato a questa sola istituzione. L'allora Presidente della Commissione europea, Jacques Santer, aveva proposto al Parlamento europeo, il 6 ottobre 1998, di trasformare l'Unità in un organo indipendente, conferendogli nuovi poteri. L'OLAF può ora svolgere indagini sulla gestione e sul finanziamento di tutte le istituzioni e organi dell'Unione e gode di un'indipendenza operativa assoluta, garantita in particolare da due organi: a) il suo direttore, il quale viene nominato dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio, in concertazione tra di loro. L'esecuzione delle funzioni investigative dell'OLAF (interne ed esterne alle istituzioni comunitarie) è svolta sotto la responsabilità del suo Direttore Generale designato dalla Commissione per un periodo di cinque anni (rinnovabili una volta), previo parere favorevole del comitato di vigilanza e in concertazione con il Parlamento europeo ed il Consiglio. Nell'intento di garantire l'indipendenza dell'OLAF nelle sue funzioni d'indagine, il legislatore ha fatto obbligo al Direttore generale dell'Ufficio di non chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o istituzione (compresa la Commissione). Qualora egli ritenga che la Commissione abbia preso un provvedimento che metta in causa la propria dipendenza, il Direttore generale dispone di un potere di ricorso contro la Commissione dinanzi alla Corte di Giustizia. b) il comitato di vigilanza, che è incaricato di controllare lo svolgimento delle inchieste; è composto da cinque personalità esterne indipendenti, nominate congiuntamente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione europea. Un accordo interistituzionale concluso il 25 maggio 1999 dal Parlamento, dal

Consiglio e dalla Commissione europea, precisa le modalità in base alle quali devono svolgersi le inchieste interne dell'OLAF allo scopo di combattere le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che recano pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità europee. In base a tale accordo l'Ufficio ha competenza a indagare su fatti rilevanti che possono configurare un inadempimento degli obblighi professionali dei funzionari e degli altri agenti, passibili di conseguenze sul piano penale o disciplinare.

Organizzazioni comuni dei mercati agricoli (OCM):

Le organizzazioni comuni di mercato (OCM) sono disposizioni stabilite a livello comunitario che disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Da quando è stata istituita la politica agricola comune (PAC), esse hanno progressivamente sostituito le organizzazioni nazionali di mercato nei settori in cui era necessario. Le organizzazioni comuni di mercato si prefiggono innanzitutto di realizzare gli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzare i mercati, garantire un equo tenore di vita agli agricoltori e aumentare la produttività dell'agricoltura.

Politica agricola comune (PAC):

La politica agricola comune (PAC) appartiene alla sfera di competenza esclusiva della Comunità e si prefigge, ai sensi dell'articolo 33 (ex articolo 39) del trattato che istituisce la Comunità europea, di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori europei e una remunerazione equa agli agricoltori grazie, in particolare, all'organizzazione comune dei mercati agricoli e al rispetto dei principi dell'unicità dei prezzi, della solidarietà finanziaria e della preferenza comunitaria. La PAC costituisce una delle più importanti politiche dell'Unione europea (le spese agricole rappresentano circa il 45% del bilancio comunitario). La sua elaborazione è soggetta alla procedura decisionale che prevede la maggioranza qualificata in sede di Consiglio e la consultazione del Parlamento europeo.

Inizialmente la PAC ha permesso alla Comunità di raggiungere rapidamente l'autosufficienza, ma con l'andare del tempo il suo funzionamento è diventato sempre più costoso a causa della sovrapproduzione e del livello eccessivo dei prezzi europei rispetto a quelli del mercato mondiale. La riforma del 1992 ha corretto la situazione mediante la riduzione dei prezzi agricoli garantiti, compensata da premi ai fattori di produzione e dall'istituzione di misure dette "di accompagnamento". Nella prospettiva dell'allargamento, nel 1999 è stata varata un'altra riforma per il periodo 2000-2006. Questa nuova riforma, fondata sugli orientamenti esposti dalla Commissione nella comunicazione "Agenda 2000" del luglio 1997, consolida le modifiche apportate nel 1992 e individua quali obiettivi prioritari la sicurezza dei prodotti alimentari, la difesa dell'ambiente e la promozione di un'agricoltura sostenibile. Gli obiettivi che non rientrano nella politica di mercato sono stati riuniti nello sviluppo rurale, che è diventato il secondo pilastro della PAC. Inoltre, la riforma si prefigge l'aumento della competitività dei prodotti agricoli comunitari, la semplificazione della legislazione agricola e della sua applicazione, il rafforzamento della posizione dell'Unione nell'ambito dei negoziati in sede OMC e la stabilizzazione della spesa. A tal fine è stata decisa la riduzione dei prezzi d'intervento, compensata dall'aumento degli aiuti agli agricoltori. La revisione intermedia della PAC proposta dalla Commissione europea il 10 luglio 2002 si prefigge la piena realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2000.

Parlamento europeo:

Organo di espressione democratica e di controllo politico dell'Unione europea. Tale istituzione rappresenta i cittadini degli Stati membri della Comunità; è il più grande parlamento multinazionale del mondo. Eletto a suffragio universale diretto ogni cinque anni dal giugno 1979, attualmente è formato da 732 deputati riuniti in diversi gruppi politici ad espressione delle maggiori politiche correnti dell'Unione; l'ufficio di presidenza del Parlamento è composto da un presidente, vicepresidenti e questori. Il Parlamento, attraverso le proprie commissioni permanenti, esercita funzioni di tipo decisionale sia nell'ambito dei processi legislativi - raccogliendo le proposte della Commissione e collaborando con i processi attuativi del Consiglio - che nel campo della politica di bilancio congiuntamente con il Consiglio; funzioni di tipo consultivo nel quadro delle procedure di consultazione obbligatorie o facoltative da parte del Consiglio e della Commissione, e funzioni di controllo dell'esecutivo, principalmente nei confronti della Commissione (può, ad esempio, istituire commissioni d'inchiesta al fine di esaminare violazioni del diritto comunitario o abusi a livello amministrativo nella Commissione). È garantito ai cittadini dell'Unione o ad ogni persona fisica o morale il

diritto di presentare petizioni al Parlamento esaminate da apposita Commissione permanente; inoltre spetta al Parlamento europeo nominare un mediatore europeo all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste.

Il Mediatore europeo conduce indagini su casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni ed organi comunitari. Solo la Corte di giustizia ed il tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali non rientrano nella sua giurisdizione.

Il mediatore normalmente conduce le sue indagini sulla base di denunce, ma ha anche la possibilità di aprirne di propria iniziativa.

- Partenariato:** Principio generale di organizzazione dei Fondi strutturali che riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi comunitari. Tale principio comporta la massima concertazione nella preparazione dei programmi tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti. Ai fini dell'attuazione dei programmi, tale principio presuppone altresì la cooperazione tra un vasto numero di soggetti pubblici e privati, comprese le parti sociali e gli enti competenti in materia di ambiente.
- Piano di sviluppo:** Il documento nel quale lo Stato membro interessato, nella fase di negoziazione che precede un periodo di programmazione, svolge un'analisi della situazione, in considerazione degli obiettivi prioritari di sviluppo e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative.
- Pista di controllo:** La descrizione, per ogni forma di intervento, di ogni procedura relativa ai sistemi di gestione e di controllo dei Fondi comunitari e nazionali; ciascuna procedura (ad esempio la domanda di pagamento intermedio da formulare alla Commissione europea per ottenere l'erogazione del contributo comunitario) viene dettagliata in ogni sua fase significativa attraverso la descrizione dell'operazione che la caratterizza e le conseguenti relazioni poste in essere tra i centri di responsabilità coinvolti all'interno ed all'esterno del processo di attuazione degli interventi. In particolare, per ciascuna fase devono essere identificati i responsabili che effettuano i controlli, le informazioni prodotte e le loro modalità di trasmissione.
- Progetti Integrati Territoriali (PIT):** I Progetti Integrati Territoriali sono un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario. Il Progetto Integrato Territoriale si articola dunque in componenti progettuali esplicitamente collegate dalla finalizzazione comune allo sviluppo territoriale. Il PIT rappresenta una specifica modalità di attuazione degli interventi cofinanziati dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni Obiettivo1.
- Politiche di coesione:** Rappresentano uno dei principali campi d'azione dell'Unione europea, alla cui realizzazione sono destinate ingenti risorse del bilancio comunitario, principalmente attraverso i Fondi strutturali. Le finalità di queste politiche, fissate dai trattati, consistono nel rafforzare la coesione economica e sociale degli Stati membri dell'Unione europea, ed in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.
- Posizione netta:** Per ciascun membro dell'Unione, è data dalla differenza tra le risorse ricevute in accredito ed i versamenti effettuati al bilancio comunitario ad una certa data; se la differenza è positiva il Paese si definisce beneficiario netto; in caso contrario, si tratterà di un contribuente netto.
- Premialità:** La Premialità è un meccanismo di incentivazione introdotto dal Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per un importo relativo a circa il 10 per cento del totale delle risorse pubbliche del QCS, che consente di premiare i comportamenti virtuosi dei singoli programmi e diffondere le migliori esperienze.
- Il sistema della premialità dei Fondi strutturali è costituito da due riserve, una comunitaria pari al 4 per cento e una nazionale pari al 6 per cento. Le due riserve sono regolate da criteri, meccanismi di assegnazione e tempi di allocazione diversi e presentano entrambe, pur con alcune differenze, una struttura di incentivi tale da stimolare la competizione tra amministrazioni per modernizzare la Pubblica Amministrazione e la gestione dei fondi.

Procedura di controllo dei disavanzi eccessivi:	Procedura attraverso la quale la Commissione Europea verifica il rispetto dei parametri di convergenza stabiliti nel Trattato di Maastricht, con particolare riguardo ai risultati di finanza pubblica. Si concretizza nella trasmissione semestrale da parte degli Stati membri di una serie di dati di finanza pubblica e di economia reale, sia di consuntivo che programmatici, che deve avvenire entro il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno secondo precise modalità indicate nel Regolamento comunitario n. 3605/93.
Programma operativo comunitario:	Il documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI (Banca europea per gli investimenti); si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi. Ogni programma operativo contiene, tra l'altro, gli assi prioritari del programma in coerenza con il corrispondente quadro comunitario di sostegno, una descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, un piano finanziario indicativo per ciascun asse prioritario e per ogni anno, le disposizioni di attuazione. Ogni programma operativo è corredato di un complemento di programmazione.
Programmazione comunitaria:	Principio di azione dei Fondi strutturali mirante all'elaborazione di programmi pluriennali di sviluppo. La programmazione segue un iter decisionale concertato che si svolge in varie tappe fino al momento in cui l'attuazione dei programmi viene affidata ai promotori del progetto, siano essi pubblici o privati. L'attuale periodo di programmazione va dal 2000 al 2006.
Prospettive finanziarie:	Quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale dell'Unione europea a partire dalla riforma del 1988. Le Prospettive Finanziarie sono un meccanismo di programmazione delle spese dell'UE ed hanno lo scopo di rafforzare la disciplina di bilancio, contribuire allo sviluppo armonico della procedura, contenere l'aumento totale delle spese e verificare l'andamento delle varie categorie di spesa. Coprono un periodo di sei anni: l'UE, infatti, diversamente da molti suoi Stati membri, funziona secondo una programmazione finanziaria di lunga durata. I tre attori principali che intervengono nella definizione delle Prospettive finanziarie sono il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento europeo..
Provvedimenti di cofinanziamento nazionale:	Decreti dell'IGRUE mediante i quali si dispone l'assegnazione delle risorse del cofinanziamento statale a carico della legge n. 183/87.
QCS:	Quadro Comunitario di Sostegno. Il documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano di sviluppo presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi. In Italia, per la programmazione 2000-2006, sono stati approvati un QCS per le regioni dell'obiettivo 1 (decisione della Commissione 2050 del 1° agosto 2000) – che comprende 7 programmi operativi nazionali e 7 programmi operativi regionali – gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed un QCS per le regioni dell'obiettivo 3 (decisione della Commissione 1120 del 18 luglio 2000) – che comprende 1 programma operativo nazionale e 14 programmi operativi regionali – gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
QSN	Quadro strategico nazionale. E' stato adottato con decisione comunitaria in data 13 luglio 2007. Il QSN, documento di indirizzo per la programmazione unitaria della politica regionale, comunitaria e nazionale in Italia, dispone l'unificazione della programmazione ai diversi livelli e l'unitarietà delle diverse fonti di finanziamento nazionali e comunitarie
Regola dell'n+2 o disimpegno automatico:	Regolamento (CE) 1260/99 <u>Art.31.2.2</u> La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di

pagamento ammissibile, quale definita nell'articolo 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente

Rischio di controllo: Eventualità secondo cui il controllore può pervenire ad un giudizio erroneo riguardo le attività dell'organismo controllato.

Risorse proprie (tradizionali, aggiuntive): Mezzi finanziari di partecipazione al bilancio comunitario da parte di tutti gli Stati dell'Unione, si distinguono in risorse proprie tradizionali e aggiuntive. Le prime comprendono dazi doganali sui prodotti importati dagli Stati non appartenenti alla Comunità, prelievi sulle importazioni agricole, contributi alla produzione e all'ammasso di zucchero e derivati, che affluiscono direttamente al bilancio UE (a meno di una quota del 25% trattenuta dagli Stati membri a compensazione dei costi di riscossione); le seconde sono costituite da una percentuale dell'IVA e una percentuale del PNL, definita "risorsa complementare" in quanto destinata a coprire la differenza fra la quota complessiva delle entrate previste per il bilancio comunitario e la quota coperta dalle altre risorse.

Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari: Ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione che provvede, tra l'altro, a promuovere iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie. Cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento ed effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati. Nella programmazione 2000-2006 ricopre il ruolo di Autorità di gestione del Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 e del Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica ed Azioni di Sistema.

SFOP: Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca. Istituito con un regolamento del 1993, a seguito della creazione di un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (1992), contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, nonché al potenziamento della coesione socioeconomica dell'Unione attraverso lo sviluppo delle zone costiere nelle quali la pesca è un fattore determinante dell'attività economica. Tale fondo partecipa, nel periodo 2000-2006, al finanziamento di azioni strutturali che ricadono nell'obiettivo 1 e ad azioni nel settore della pesca non comprese in tale obiettivo e pertanto oggetto di un apposito DocUP in ogni Stato membro.

Sistema nazionale di monitoraggio dei Fondi strutturali comunitari: Insieme costituito da strumenti operativi (calcolatori, unità periferiche, reti, software) - in dotazione presso i Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze competenti in materia di gestione delle politiche comunitarie e presso tutte le amministrazioni nazionali, regionali e locali coinvolte a diverso titolo in interventi cofinanziati dall'Unione europea - con il quale viene realizzata la rilevazione dei dati di tipo finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione da parte dei beneficiari finali. Il monitoraggio svolto mediante sistemi informatici è fondamentale per il conseguimento di un'efficace attività di sorveglianza, valutazione e controllo degli interventi. In particolare, in Italia l'attuale programmazione 2000-2006 si avvale della procedura informatica MONIT2000, innovativo modello di monitoraggio realizzato dall'IGRUE e diffuso su tutto il territorio nazionale. I continui progressi in campo informatico consentono la puntuale definizione delle esigenze funzionali: in questo contesto è stato realizzato l'aggiornamento di tale procedura - denominata MonitWeb - in quanto fondata su una nuova modalità di colloquio on-line attraverso Internet tra i sistemi informativi locali ed il sistema di Data Warehouse del Ministero dell'Economia e delle Finanze che consentirà migliori performance conoscitive e gestionali.

Sovvenzione globale Gli interventi realizzati dall'Unione europea con i Fondi strutturali possono assumere diverse forme, una in particolare è quella della concessione di Sovvenzioni globali.

La Sovvenzione globale è un'importante forma di intervento e di utilizzo dei Fondi strutturali comunitari e riguarda prevalentemente iniziative di sviluppo locale, per la cui attuazione richiede la selezione di un Organismo intermediario.

L'Intermediario deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere presente nella zona in questione;
- essere investito di una missione di interesse pubblico;
- essere dotato della solvibilità e della capacità amministrativa e finanziaria necessarie;
- avere un'esperienza pluriennale nei settori in questione e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici direttamente interessati alle misure previste.

La Sovvenzione globale permette una reale applicazione del principio di sussidiarietà e di compartecipazione, in quanto consente all'Organismo intermedio di essere un'istituzione di sviluppo locale.

Lo scopo è quello di migliorare l'efficacia delle azioni, assicurando una maggiore rispondenza degli interventi ai fabbisogni e alle peculiarità del contesto di riferimento.

Sussidiarietà:

Principio in base al quale la Comunità interviene nei settori che non sono di sua esclusiva competenza solo se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, invece, essere realizzati meglio a livello comunitario per le dimensioni o gli effetti dell'azione in questione.

Sviluppo rurale:

Lo sviluppo rurale è strettamente connesso alla politica agricola comune (PAC) e alle misure di sostegno all'occupazione. Le misure e gli strumenti giuridici dello sviluppo rurale, tradizionalmente frammentati, hanno sempre sofferto della mancanza di coordinamento. Per riportare coerenza in questa materia, l'Agenda 2000 ha avviato la riforma della PAC. Abbandonando l'obiettivo della produttività per concentrarsi appieno sulla qualità e la sicurezza, la riforma ha consentito di rafforzare le misure di sviluppo rurale e di riunirle in un quadro regolamentare unico. Lo sviluppo rurale diventa così il secondo pilastro della PAC. Il quadro finanziario dell'Agenda 2000, fissato a Berlino nel 1999, ha assegnato a questo secondo pilastro una dotazione annuale di circa 45 miliardi per le misure di sviluppo rurale nel periodo 2000-2006, a carico -in funzione del contesto regionale- della sezione Garanzia o della sezione Orientamento del FEAOG. Con tale provvedimento si dà vita a una politica integrata di sviluppo rurale sostenibile che garantisce un maggiore coordinamento con la politica dei prezzi e dei mercati della PAC. Si consente inoltre agli operatori locali di uno stesso territorio rurale di riunirsi attorno ad una strategia integrata di sviluppo locale. Lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità: l'ammodernamento delle aziende agricole; la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari; redditi equi e stabili per gli agricoltori; la considerazione delle sfide ambientali; le attività complementari o alternative, creatrici di occupazione, per arginare l'esodo rurale e consolidare il tessuto economico e sociale degli spazi rurali; il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e le pari opportunità.

Le misure di sviluppo rurale che rispondono a questi obiettivi sono suddivise in due categorie: le misure di accompagnamento della riforma della PAC del 1992: prepensionamento, misure agroambientali e imboschimento, regime specifico per le zone svantaggiate; le misure di ammodernamento e di diversificazione delle aziende agricole: investimenti nelle aziende agricole, aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori, formazione, sostegno agli investimenti negli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, aiuto complementare alla silvicoltura, promozione e riconversione dell'agricoltura.

Trattati dell'Unione europea:

Costituiscono, insieme ai loro allegati e protocolli e ad altri accordi con uno status simile, parte del diritto primario dell'Unione europea. Il diritto primario viene generato dai negoziati diretti tra i governi degli Stati membri; gli accordi cui si perviene sono previsti sotto forma di Trattati che sono poi soggetti al processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri secondo le modalità prescritte dalle rispettive costituzioni (voto parlamentare e/o referendum). La stessa procedura viene applicata per ogni successiva modifica dei Trattati: i Trattati su cui si fonda l'Unione sono modificabili mediante una conferenza intergovernativa che riunisce i rappresentanti dei governi degli Stati membri che, di comune accordo, decidono le eventuali modifiche. Nei Trattati si definiscono le funzioni e le responsabilità delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea che partecipano ai processi decisionali, nonché le procedure legislative, esecutive e giuridiche che caratterizzano il diritto comunitario e la sua applicazione. Si possono consultare i Trattati che istituiscono le Comunità europee, i Trattati di adesione, altri Trattati e protocolli presso il sito web EUR-Lex:

http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_treaties.html.

Trattato di Maastricht: Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992, contenente disposizioni che modificano il Trattato di Roma istitutivo della C.E.E. ed i Trattati istitutivi della C.E.C.A. e dell'Euratom, nonché disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni. La parte III del Trattato sulla U.E. riguarda l'Unione Economica e Monetaria (U.E.M.). Il Trattato individua i principali obiettivi economici e monetari da perseguire per la progressiva realizzazione dell'Unione Europea. Alcuni di questi riguardano la situazione della finanza pubblica. Vi sono considerati negativamente tutti quei comportamenti che, favorendo agevolazioni al settore pubblico e ponendosi al di fuori di una corretta logica di mercato, possono indurre i governi a trascurare i principi di una corretta gestione finanziaria e mettere a rischio, attraverso disavanzi pubblici eccessivi, il controllo dell'inflazione ed il contenimento del debito pubblico. Il Trattato è stato modificato dal Trattato di Lisbona (v. capitolo I, premessa)

Unione economica e monetaria (UEM): L'Unione economica e monetaria (UEM) designa il processo volto ad armonizzare le politiche economiche e monetarie degli Stati membri dell'Unione europea con l'obiettivo ultimo della creazione di una moneta unica, l'euro. Di essa si è occupata una delle due conferenze intergovernative conclusesi a Maastricht nel dicembre del 1991. Per la realizzazione dell'UEM il trattato prevede tre fasi: fase n. 1 (dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1993): libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri; rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche ed intensificazione della cooperazione tra banche centrali; fase n. 2 (dal 1° gennaio 1994 al 30 dicembre 1998): convergenza delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri (al fine di garantire la stabilità dei prezzi e finanze pubbliche sane); creazione dell'Istituto monetario europeo (IME) e successivamente, nel 1998, della Banca centrale europea (BCE); fase n. 3 (iniziata il 1° gennaio 1999): fissazione irrevocabile dei tassi di cambio e introduzione della moneta unica sui mercati dei cambi e per i pagamenti elettronici; introduzione dell'euro fiduciario il 1° gennaio 2002. La terza fase dell'UEM è stata lanciata in undici Stati membri, ai quali due anni più tardi si è unita la Grecia. Tre Stati membri non hanno adottato la moneta unica: il Regno Unito e la Danimarca, che beneficiano di una clausola di esenzione detta "di opt-out", e la Svezia, che non soddisfa attualmente tutti i criteri per quanto riguarda l'indipendenza della sua banca centrale. Il 1° gennaio 2002 le banconote e le monete in euro sono state introdotte negli Stati membri dell'area dell'euro, dove hanno gradualmente sostituito le vecchie monete nazionali. Il 28 febbraio 2002 è terminata la fase transitoria di doppia circolazione delle vecchie monete e dell'euro. L'euro è ormai la moneta unica di più di 300 milioni di europei. Per assicurare il successo a lungo termine dell'UEM è necessario proseguire il risanamento del bilancio e il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Uval: L'Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) svolge attività di supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche elaborando e diffondendo metodi per la valutazione dei progetti e dei programmi d'investimento pubblico **ex ante**, **in itinere** ed **ex post**, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. L'Unità fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza di programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate. E' coordinata da un Responsabile ed è formata da un massimo di 30 componenti, con un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale, scelti fra professori ordinari ed associati, ricercatori universitari, esperti con esperienza in organismi internazionali, dipendenti di Amministrazioni dello Stato, personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate, esperti appartenenti a paesi dell'Unione europea. Le attività dell'Unità, nell'attuazione di un programma unitario, sono articolate, dal 2002, in quattro aree:

- metodi e studi per le politiche pubbliche
- modernizzazione e innovazione amministrativa
- valutazione di programmi
- valutazione di progetto.

Valutazione indipendente: Valutazione realizzata da enti o persone non soggetti a controllo da parte dei responsabili della formulazione e della realizzazione di un intervento di sviluppo. La credibilità di una valutazione dipende in parte dal grado di

indipendenza con la quale è stata effettuata. L'indipendenza implica la libertà da influenze politiche e da pressioni degli enti interessati e si caratterizza per un libero accesso alle informazioni e per un'autonomia totale nell'investigazione e nella presentazione dei risultati.

Valutazione intermedia: Valutazione condotta circa alla metà del processo di realizzazione dell'intervento.

Versamenti al bilancio comunitario: Risorse che l'Italia versa a titolo di partecipazione all'Unione europea e che alimentano le entrate del bilancio comunitario.